INDICE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231

TITOLO	EDIZIONE	DEL
1. PARTE GENERALE	01	10.07.2020
2. ORGANIGRAMMA	Nell'ultima versione applicabile	
3. MANSIONARI	*Vedi elenco mansioni*	
I. Elenco mansioni		
4. PARTE SPECIALE "A"	01	10.07.2020
Procedure aziendali QUALITA'		
PRO-Q-000-01 Emissione documenti dei sistemi di gestione	01	09.04.2018
PRO-Q-001-01 Gestione processo commerciale	01	09.04.2018
PRO-Q-002-01 Gestione della commessa	01	09.04.2018
PRO-Q-003-01 Controllo progettazione	01	09.04.2018
PRO-Q-004-02 Approvvigionamento	02	21.11.2019
PRO-Q-005-01 Controllo degli strumenti di misura	01	09.04.2018
PRO-Q-006-01 Prescrizioni legali e di altro tipo	01	09.04.2018
PRO-Q-007-01 Gestione Pubbliche Amministrazioni	01	09.04.2018
PRO-Q-008_01 Anti Frode	01	09.04.2018
PRO-Q-009_01 Flussi verso l'OdV	01	09.04.2018
PRO-Q-010_01 Controllo dei prodotti non conformi e gestione reclami	01	09.04.2018
PRO-Q-011_01 Gestione documenti, dati e registrazioni	01	09.04.2018
PRO-Q-012_01 Azioni correttive	01	09.04.2018
PRO-Q-013_01 Controllo fatture fornitori	01	09.04.2018
PRO-Q-014_01 Audit interni	01	09.04.2018
PRO-Q-015_01 Gestione cassa	01	09.04.2018
PRO-Q-016_01 Gestione beni e utilità aziendali	01	09.04.2018
PRO-Q-017_01 Gestione Risorse Umane	01	09.04.2018
PRO-Q-018_02 Codice Etico e Comportamentale	02	08.10.2019
PRO-Q-019_01 Gestione Trasferte	01	09.04.2018
PRO-Q-020-01 Carte di credito	01	09.04.2018
PRO-Q-021-01 Poteri e procure	01	09.04.2018
PRO-Q-022-01 Produzione e controllo in cantiere	01	09.04.2018
PRO-Q-023-01 Sorveglianza e misurazioni	01	09.04.2018
Procedure aziendali SICUREZZA ed AMBIENTE		
PRO-S&A-001_analisi preliminare	01	08.01.2018
PRO-S&A-002_adempimenti preliminari	01	08.01.2018

PRO-S&A-003_formazione informazione	01	08.01.2018
PRO-S&A-004_comunicazione interna ed esterna	01	08.01.2018
PRO-S&A-005_consultazione e comunicazione	01	08.01.2018
PRO-S&A-006_partecipazione e coinvolgimento	01	08.01.2018
PRO-S&A-007_controllo della documentazione	01	08.01.2018
PRO-S&A-008_gestione schede di sicurezza	01	08.01.2018
PRO-S&A-009_controllo operativo	01	08.01.2018
PRO-S&A-010_gestione apparecchi di sollevamento	01	08.01.2018
PRO-S&A-011_controlli periodici	01	08.01.2018
PRO-S&A-012_manutenzione macchine attrezzature	01	08.01.2018
PRO-S&A-013_gestione sicurezza cantieri	01	08.01.2018
PRO-S&A-014_gestione DPI	01	08.01.2018
PRO-S&A-015_gestione ditte terze	01	08.01.2018
PRO-S&A-016_gestione presidi sanitari	01	08.01.2018
PRO-S&A-017_gestione personale	01	08.01.2018
PRO-S&A-018_gestione emergenze	01	08.01.2018
PRO-S&A-019_gestione degli incidenti e degli infortuni	01	08.01.2018
PRO-S&A-020_squadra aziendale emergenze	01	08.01.2018
PRO-S&A-021_criteri di raccolta dei dati e dei parametri significativi	01	08.01.2018
PRO-S&A-022_gestione aspetti ambientali	02	23.01.2020
PRO-S&A-023_gestione acqua e aria	01	08.01.2018
PRO-S&A-024_gestione emergenze ambientali	01	08.01.2018
PRO-S&A-025_gestione rifiuti	02	01.10.2019
PRO-S&A-026_gestione sostanze pericolose	01	08.01.2018
PRO-S&A-027_ individuazione e gestione delle leggi	01	08.01.2018
5. PARTE SPECIALE “B”	01	10.07.2019
6. PARTE SPECIALE “C”	01	10.07.2019
7. TABELLE REATI del D.LGS. 231/01	*Vedi singole tabelle*	
I. Tabella di dettaglio dei Reati		
II. Tabella Analitica di confronto reati		
8. CODICE ETICO	02	08.10.2019
9. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS.231/01	00	10.07.2020
10. TABELLA DI CONFRONTO TRA I REATI PREFIGURATI DAL D.LGS. 231 E I PROCESSI AZIENDALI	01	10.07.2020
11. ISTRUZIONE PER LA DEFINIZIONE E L’IRROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	01	10.07.2020
12. VERBALE DI RILEVAZIONE D’INFRAZIONE	01	10.07.2020

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Ai sensi e in conformità alle disposizioni di cui a D. Lgs 231/2001

PARTE GENERALE

Stato del documento

Edizione	Modifiche rispetto all'edizione precedente	Data di entrata in vigore
01	*Aggiornato sistema disciplinare/sanzionatorio*	*10.07.2020*

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

INDICE DEL DOCUMENTO

1 DEFINIZIONI 3

2 PREMESSA 4
2.1 LA TECHBAU S.P.A 4
2.2 L'ASSETTO SOCIETARIO 4

3 RESPONSABILITÀ 4

4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 5
4.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 5
4.2 LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 6
4.3 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 6
4.4 L'APPLICAZIONE DEL D. LGS 231/01 DA PARTE DI TECHBAU S.P.A 9

5 POLITICA AZIENDALE E SISTEMA DI CONTROLLO 9
5.1 LA POLITICA DI TECHBAU S.P.A 9
5.2 LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA) 10
5.3 IL SISTEMA INFORMATIVO 10
5.4 IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 10

6 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TECHBAU 11
6.1 ADOZIONE E MODIFICA DEL MODELLO 11
6.2 LA STRUTTURA DEL MODELLO DI TECHBAU S.P.A 11
6.3 CARATTERISTICHE DEL MODELLO 12
6.4 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO 13
6.5 INDIVIDUAZIONE DEI REATI CONSIDERATI A "RISCHIO IRRILEVANTE" 15
6.6 CREAZIONE DI PROTOCOLLI SPECIFICI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO 15

7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 16
7.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI 16
7.2 DIFFUSIONE PRESSO I DESTINATARI 17
7.3 DIFFUSIONE PRESSO GLI ORGANI SOCIALI 17
7.4 DIFFUSIONE PRESSO SOGGETTI TERZI 17

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 18
8.1 INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 18
8.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 19
8.3 FLUSSI INFORMATIVI 20
8.3.1 Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 20
8.3.2 Nei confronti degli Organi Sociali 22
8.4 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 22

9 IL SISTEMA DISCIPLINARE 22
9.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 22
9.2 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI) 24
9.3 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 25
9.4 MISURE/RIMEDI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 26
9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI 27
9.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI/DISTACCATI 28
9.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 29
9.8 MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA I PRESIDI DI TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER" E DI CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI CHE SI RIVELANO INFONDATE 29
9.9 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, DEI PARTNER E DEI SOGGETTI TERZI 30

10 ALLEGATI 30
10.1 LA PARTE SPECIALE "A" 30
10.2 LA PARTE SPECIALE "B" 30
10.3 LA PARTE SPECIALE "C" 30
10.4 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01 30
10.1 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO 30

1 DEFINIZIONI

Archivio 231	indica l'archivio istituito presso la sede, che raccoglie tutta la documentazione relativa all'adozione e all'implementazione del Modello;
Autori	indica i soggetti, esterni alla Società, cui Techbau affida la realizzazione di tutto o parte di un progetto editoriale, con cui i rapporti sono regolati da appositi contratti di edizione;
Attività	indica l'attività svolta dall'impresa;
Codice Aziendale di Comportamento	indica il codice etico adottato dall'impresa;
Concessionari	indica i soggetti cui Techbau affida l'acquisto, la propaganda e la successiva vendita di quanto realizzato, e che agiscono in nome e per conto proprio;
Decreto	indica il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Techbau, inclusi i procuratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali;
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Prodotti	indica le costruzioni o parte di costruzione o opere di ingegneria civile che sono oggetto dell'attività svolta da Techbau con proprio personale o con personale di terzi;
Sedi	indica le sedi legale e operative della Società;
Testo Unico Sicurezza	indica il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche, incluso in particolare il D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e le successive modifiche agli stessi;
Testo Unico Ambientale	indica il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. c.d. Testo Unico in materia di sicurezza ambientale e successive modifiche, inclusi il D.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, Legge 11 agosto 2014 n. 116 e le successive modifiche agli stessi, la LEGGE 68 del 22/05/2015 relativa ai cosiddetti "ecoreati".
TUF	indica il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

2 PREMESSA

2.1 La TECHBAU S.p.a

Techbau S.p.A. sviluppa in Italia e all'estero progetti nei diversi ambiti dell'ingegneria civile e delle infrastrutture.
Un team di specialisti progetta, pianifica e realizza opere ingegneristiche ad alto contenuto tecnologico sulla base delle particolari esigenze del cliente.
Techbau S.p.A. nasce nel 1997 con il nome di Co-Ver Edile, società appartenente al Co-Ver Group, gruppo operante a livello nazionale ed europeo nel campo dell'impiantistica industriale e delle costruzioni; nel 2010, in seguito ad una riorganizzazione interna, l'azienda viene ceduta a Techint Engineering & Construction - società del Gruppo Techint, multinazionale italiana che fornisce servizi di ingegneria e costruzione a livello globale; quest'ultimo passaggio costituisce un ulteriore accrescimento per tutto il personale Techbau S.p.A. che si trova a soddisfare progetti complessi e clienti con diverse culture e formazioni. Da dicembre 2013 Techbau S.p.A. ha acquisito totale autonomia dal Gruppo Techint e attualmente opera come General Contractor indipendente e qualificato a livello internazionale.
La crescita di Techbau S.p.A. è stata così rapida ed importante da ottenere nel 2017 da parte del Financial Times, l'inserimento tra le 1000 aziende in Europa che hanno raggiunto la crescita più elevata dei ricavi tra il 2012 e il 2015
Le principali attività e lavorazioni svolte sono:

- Progettazione e realizzazione di opere civili ed infrastrutture per il settore industriale e terziario, manutenzioni edili.

Presso la sede di Verbania si svolgono le attività amministrative e tecnico-gestionali legate alla progettazione e gestione delle commesse.
Presso il magazzino di vengono svolte attività di stoccaggio materiali, con relativa movimentazione e piccoli lavori di manutenzione sulle attrezzature.
Presso i cantieri vengono eseguite comunemente le seguenti attività:

- Attività di carpenteria
- Movimentazione materiali con gru e altri mezzi di sollevamento
- Operazioni di intonaco
- Operazioni di muratura
- Piccole saldature
- Casserature
- Getto calcestruzzo
- Realizzazione edifici compresi tetti
- Demolizioni
- Montaggio smontaggio piccoli ponteggi
- Manutenzioni edili

2.2 L'assetto societario

Techbau S.p.a. è di proprietà al 100 % di Techbau Holding S.r.l., il cui Amministratore Unico è Andrea Marchiori.
Nell'allegato "Assetto Societario" viene riportato le percentuali di proprietà nella società nelle quali Tecnbau appare presente.

3 RESPONSABILITÀ

La Direzione ha definito e rese note le responsabilità e le autorità delle risorse che operano all'interno dell'azienda mediante la messa a disposizione della documentazione dei sistemi di gestione, che riportano tali responsabilità, e la formalizzazione di un **ORGANIGRAMMA** che ne descrive i flussi gerarchici. Le responsabilità delle principali funzioni interne, inoltre, sono riportate nel documento **Mappa dei poteri e delle responsabilità connesse.**

4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella predisposizione del presente Modello, Techbau ha fatto riferimento alla normativa sottoelencata ritenuta utile alla redazione del documento di gestione e controllo aziendale.

NORME GENERICHE
- D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
- D. Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro e normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con successive integrazioni e modifiche

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE
- D. Lgs 152/06 - Testo Unico Ambientale e normativa vigente in materia di gestione ambientale, con successive integrazioni e modifiche

NORME RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 45001
- UNI EN ISO 14001

4.1 Il decreto legislativo 231/01

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Con il decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all'ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.
Si tratta di una responsabilità amministrativa sui generis poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.
Il decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento ed applicativo.
In particolare, il decreto legislativo 231/01 prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni pecuniarie ed interdittive piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.
Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 salvo i meccanismi di riduzione della sanzione in presenza di specifiche circostanze disciplinate dal legislatore.
Le sanzioni interdittive (Interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi, sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.
La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).
Tale condizione consente di escludere la responsabilità della società nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.
La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell'attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.
L'ente è infatti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

4.2 Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01

I reati che assumono rilievo ai fini della disciplina in esame, figuranti negli artt. 24 e seguenti del Decreto, possono essere ricondotti alle seguenti categorie/fattispecie:

- delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*) e reati transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*) e contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- delitti contro l'integrità della persona (art. 25-*quater.1*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reati concernenti l'immigrazione e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri (art. 25-*duodecies*);
- reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 – *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – *quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*).

Per l'esatta individuazione di ogni fattispecie di reato, la sua analisi e commento, si rimanda all'Allegato 1 del presente Modello Organizzativo.

4.3 L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il decreto legislativo 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora la società dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la realizzazione dei reati da parte dei soggetti ad essa appartenenti.
L'art. 6 del decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto, l'ente non è riconosciuto colpevole se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati:
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti.

Se il reato rilevante è stato commesso da un "soggetto apicale", l'ente non risponde se prova che:

- l'Organo Amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto (d'ora innanzi anche soltanto "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, abbreviato "OdV" – si veda *infra* Cap.8 in questa stessa Parte Generale);
- il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne invece i reati commessi dai "soggetti sottoposti", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza incombenti su uno o più soggetti in posizione apicale. È però esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'attuazione del Modello idoneo *"a prevenire reati della specie di quello verificatosi"* deve essere valutata alla luce dei criteri dettati dal Legislatore, il quale sostanzialmente impone di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure ivi indicate;
- soddisfare i requisiti di cui dall'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche (cd. "Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori").

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell'ente ed il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nel seguente schema:

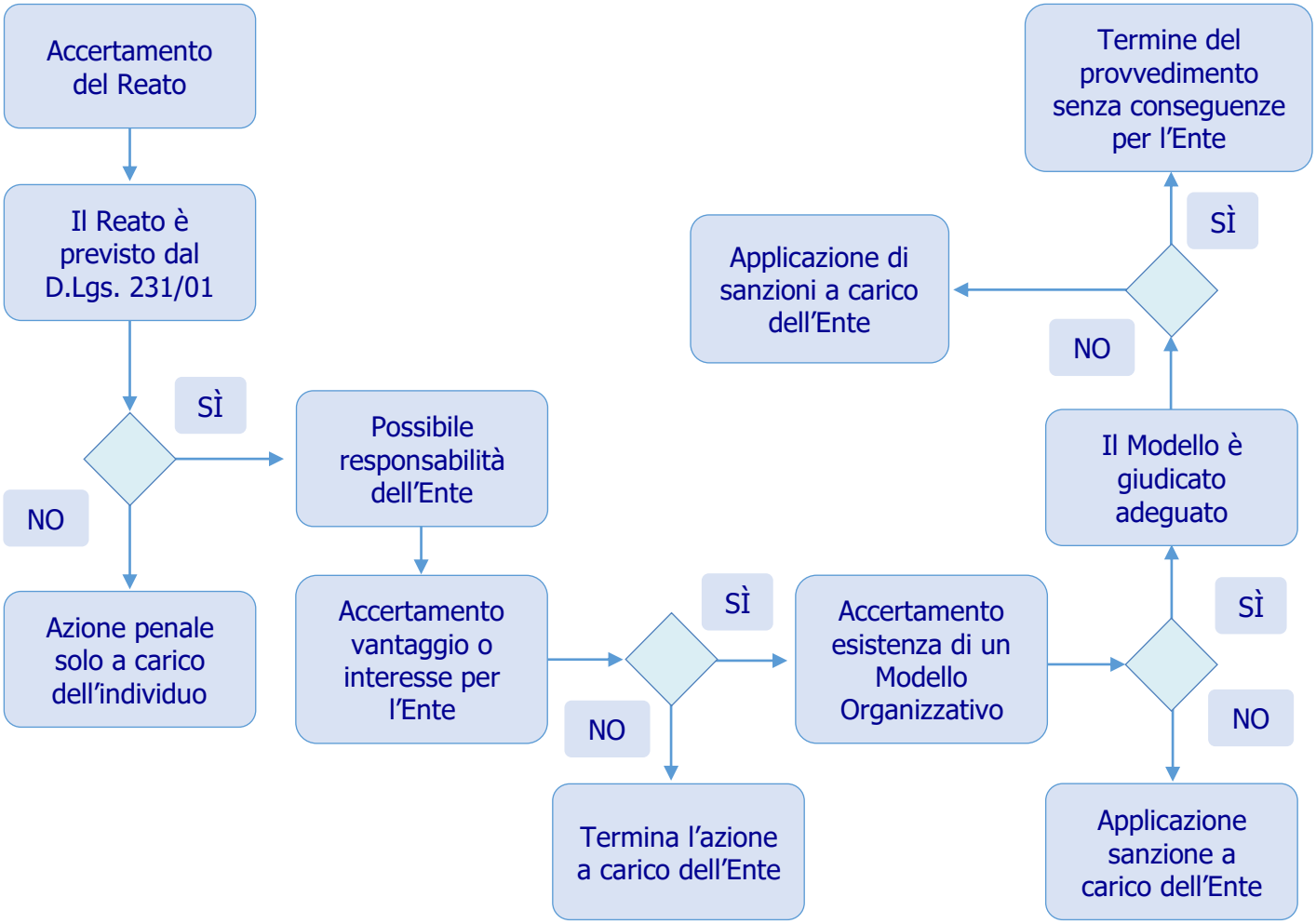

4.4 L'applicazione del D. Lgs 231/01 da parte di TECHBAU S.p.a

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs. 231/01 la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo seguendo l'iter procedimentale esaminato nei capitoli seguenti.
In particolare si è provveduto ad illustrare la realtà aziendale sotto il profilo strutturale ed organizzativo prestando particolare attenzione alla descrizione del sistema di gestione e controllo.
Per la creazione del Modello la Società ha proceduto a valutare i rischi di commissione dei reati contemplati dal decreto individuando le aree sensibili e creando specifici protocolli che saranno analizzati nelle parti speciali del modello.
Per ottemperare alle esigenze del decreto in esame è stato, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza dotato di poteri e competenze professionali necessarie ad assolvere alle funzioni che la legge gli assegna.
È stato, infine, istituito un sistema disciplinare per garantire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti interessati e previsto un meccanismo di diffusione del documento ai vari livelli aziendali e nei confronti di terzi.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nella conduzione degli affari sociali la TECHBAU S.p.a. ha adottato, altresì, un Codice Etico espressione dei valori e principi cui l'attività aziendale s'ispira.
Il Modello ed il Codice Etico rappresentano validi veicoli per sensibilizzare tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società affinché orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi generali di condotta.

5 POLITICA AZIENDALE E SISTEMA DI CONTROLLO

5.1 La Politica di TECHBAU S.p.a

La politica aziendale della Società pone, tra i suoi obiettivi, il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti.
Tale finalità viene perseguita con volontà imprenditoriale, mettendo a disposizione le risorse necessarie e il raggiungimento di tali obiettivi viene valorizzato da un'attenta gestione di tutti i processi, vigilando sulla loro efficacia e garantendo con gli opportuni sistemi di controllo un livello di prevenzione del rischio che risponda alle esigenze del D.lgs. 231/01.
La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, così come il Codice Etico ed altri elementi del sistema di controllo, un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per conto della Società affinché nell'espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica ed in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello.
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del sistema di controllo già operante in azienda ove giudicato idoneo a soddisfare le finalità di prevenzione dei rischi di commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01.
L'impresa può oggi vantare di occupare una significativa posizione tra le società che effettuano costruzione di opere analoghe. Uno dei suoi principali punti di forza è costituito dall'attenzione verso la Clientela, la Committenza e l'utilizzatore dell'opera stessa, in essere o potenziale, accompagnata dalla flessibilità di adattare il servizio verso tali richieste.
L'impresa intende mantenere e consolidare la posizione acquisita, migliorando costantemente i risultati ottenuti. Date queste premesse l'impresa considera i propri Sistemi di Gestione, Qualità, Sicurezza sul Lavoro e la Tutela Ambientale come uno dei principali strumenti di miglioramento. La significatività del messaggio espresso è stata comunicata a tutto il personale e resa pubblica verso l'interno mediante affissione in bacheca attraverso i seguenti documenti:

- "Politica per la Qualità"
- "Politica per la salute e sicurezza dei lavoratori"
- "Politica per la salvaguardia dell'ambiente".

Sono stati pertanto esaminati i seguenti elementi:

- La struttura organizzativa
- La Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
- La Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
- La Certificazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente

- Il Sistema informativo
- Il Codice etico

5.2 La Certificazione del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza)

I Sistemi di gestione Qualità, Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro prevedono al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità ai rispettivi standard:

- UNI EN ISO 9001 per i Sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001 per i Sistemi di gestione per l'ambiente;
- UNI EN ISO 45001 per i Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

La TECHBAU S.p.A. ha istituito e tiene sotto controllo attraverso visite ispettive interne periodiche, procedure ed istruzioni di lavoro per tutti i processi inerenti all'attività della Società. Annualmente è ispezionata da ente terzo il quale ne verifica la conformità.

5.3 Il sistema informativo

Il sistema informativo costituisce un elemento che garantisce l'efficienza e funzionalità del sistema di controllo.
Le modalità di controllo sono definite nel dettaglio nei documenti predisposti per ottemperare al GDPR (regolamento UE/2016/679).

5.4 Il Codice Etico e di comportamento

Il Codice Etico, che costituisce parte essenziale del modello, esprime l'insieme dei valori, dei doveri e delle responsabilità che sono stati perseguiti nel corso degli anni nella conduzione degli affari e delle attività aziendali di TECHBAU S.p.a., nel rispetto delle regole d'impresa.
Esso sintetizza i principi di legalità e, più in generale, di correttezza ai quali si uniforma nello svolgimento di tutte le sue attività e nelle sue relazioni (interne ed esterne).
Il Codice Etico, in particolare, rappresenta l'impegno nel perseguire i più alti standard di moralità, oltre che di legalità. In effetti la Società si è sempre prefissa di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto, non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi etici coerenti alla sua natura istituzionale ed ai suoi scopi statutari, nonché dei principi di deontologia professionale. Perciò, indipendentemente da quanto è prescritto dal Decreto, il Codice Etico ha la funzione di compendiare la "carta dei valori" e di indicare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione, costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano nell'interesse della Società.
La funzione del Codice Etico, per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivo, si distingue da quella propria del Modello (che risponde specificamente a tassative disposizioni del Decreto). Ciononostante i dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei protocolli e delle procedure aziendali e, come tali, applicati ai Destinatari del Modello. Perciò nei confronti di questi ultimi, anche l'inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni del Sistema Disciplinare di volta in volta a loro applicabili.
I Destinatari del codice etico sono la Società, i Dipendenti ed i soggetti terzi che operano sotto la direzione e vigilanza della Società stessa.
In ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, Destinatari di detto Codice Etico, in quanto tale, si intendono anche i collaboratori parasubordinati (non fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale), i lavoratori autonomi, gli (eventuali) agenti/distributori, nonché i fornitori, e, più in generale, le controparti contrattuali della Società che non siano destinatarie del Modello, con riferimento altresì ai Revisori Legali, nel senso che la Società si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi e scrupolosamente osservati. Perciò il Codice Etico sarà allegato al – e considerato come parte integrante del – contratto con i suddetti soggetti, che verrà quindi sciolto ove la Società venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitole dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento. A tal fine, ribadita l'inapplicabilità dei non Destinatari del Modello del Sistema Disciplinare, si potrà fare ricorso ad appositi

rimedi su base contrattuale quali, ad esempio, clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. o la previsione di clausole penali ex art.1382 Cod. Civ.
I principi e le norme di comportamento dettate dal codice etico, sono di arricchimento ai processi decisionali, ed orientano la condotta della Società nei rapporti con i Destinatari.
I criteri di condotta enunciati nel Codice Etico (Allegato n. 1) hanno lo scopo di indirizzare i comportamenti dei Destinatari affinché li uniformino a criteri di correttezza, lealtà e trasparenza al fine di soddisfare le esigenze che l'applicazione del Modello intende perseguire.
I principi su cui si basa il Codice Etico, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- la legalità;
- l'equità e l'eguaglianza;
- l'integrità e la correttezza professionale;
- la trasparenza e la diligenza;
- l'imparzialità;
- la leale concorrenza;
- la prevenzione dei conflitti di interesse;
- la riservatezza;
- la tutela della persona;
- la protezione della salute e la salubrità dei luoghi di lavoro;
- la tutela ambientale;
- l'innovazione e la ricerca.

6 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TECHBAU

6.1 Adozione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 verrà formalmente adottato con determina dell'Amministratore Unico della Società.
A seguito di tale adozione formale, il Modello diviene regola imperativa per la Società, e quindi, nello specifico, dei Destinatari del Modello stesso.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono prerogativa dell'Amministratore Unico della Società.
In particolare occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs. 231/01 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della Società in un procedimento ex D.lgs. 231/01.
L'Organismo di vigilanza potrà proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle proprie funzioni.

6.2 La struttura del Modello di TECHBAU S.p.a

Con la formale adozione da parte del presente documento, TECHBAU ha inteso dotarsi di un proprio Modello idoneo ad escludere la sua (eventuale) responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi sia da soggetti in posizione apicale sia da quelli sottoposti (artt. 6 e 7 Decreto).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali dedicate all'approfondimento delle tipologie di reati considerati "a rischio".
La Parte Speciale "A" (con i suoi allegati) è riconducibile alla fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter,* ossia relativamente ai reati societari nonché a quelle previste dagli artt. 24 e 25 ossia i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alle fattispecie di natura informatica previsti dall'art.24 *bis*, nonché ai reati inerenti le movimentazioni di natura finaziaria e fiscale/tributaria di cui agli artt. 25 *octies* e 25 *quinquiesdecies*.

La Parte Speciale "B" è rivolta alle fattispecie di reato riconducibili all'art. 25 *septies*, ossia relativamente a reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene.
La Parte Speciale "C" è rivolta alle fattispecie di reato riconducibili all'art. 25 *undecies*, ossia relativamente a reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela ambiental.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le principali *Aree di Attività a Rischio* come definito successivamente.
Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» che hanno reso necessaria la creazione di protocolli specifici.

6.3 Caratteristiche del Modello

Attraverso la redazione e l'adozione del Modello, la Società intende adeguarsi ed ottemperare a quanto previsto e richiesto dal Decreto nonché, in particolare, a perseguire le seguenti finalità:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è da sempre fermamente condannato dalla Società in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa da sempre si ispira e si uniforma nelle attività di competenza;
- sensibilizzare tutti coloro che operano all'interno della Società, sia come apicali che come sottoposti, circa l'esistenza del Modello, rammentando tutte le procedure comportamentali, al fine di diffonderne un'approfondita conoscenza a tutti i livelli;
- consentire, grazie ad un'azione costante di monitoraggio sulle proprie aree operative (con riferimento alle attività a rischio) e sui protocolli operativi, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto;
- determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, di poter incorrere, personalmente, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali oltreché nelle sanzioni disciplinari previste dal presente Modello nonché, di poter far comminare alla Società le sanzioni amministrative di cui al Decreto.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli operativi necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati i principali processi e sottoprocessi nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.
Con riferimento a tali processi (e sottoprocessi) sono quindi state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto, nel sistema organizzativo, dei requisiti di chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento:

- all'attribuzione di responsabilità;
- alla definizione delle linee gerarchiche di riporto;
- all'utilizzo delle risorse finanziarie;
- all'assegnazione delle mansioni e attività operative, con previsione di adeguati livelli autorizzativi (con specifico riferimento alla separazione dei ruoli), in modo da evitare sia sovrapposizioni funzionali, sia la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Sono state quindi specificate e dettagliate le misure tecniche ed organizzative (in chiave prevenzionale) da adottarsi in ciascun comparto ed area aziendale, rispetto ai quali sia stato individuato un potenziale e concreto rischio di commissione di uno o più dei reati considerati dal Decreto.
Il compito di verificare la costante applicazione dei principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi nonché del Modello, è dalla Società demandata all'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") ed ai Responsabili delle differenti aree operative e da questi eventualmente ai diretti collaboratori; ciò anche attraverso la predisposizione di specifici e, ove possibile, continuativi flussi informativi. A tal fine, detti

Responsabili dovranno operare con l'OdV, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l'*effettività* e l'*adeguatezza*.

L'***effettività*** del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio, e quindi valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'***adeguatezza*** di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo idonei ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
Principi cardine cui si è ispirata la TECHBAU S.p.A. per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

a) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, **in particolare per quanto riguarda:**

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza esterno (analizzato al successivo capitolo 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di vigilare sulla efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali considerati "a rischio" ed una adeguata informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione a favore dell'OdV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

b) i *principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare*:

- ogni operazione, transazione, azione che interviene in un'area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve prevedere un idoneo sistema di registrazione delle attività di verifica.

6.4 Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

L'individuazione delle aree aziendali e più in particolare l'enucleazione dei processi/attività cd. 'sensibili' che possono presentare un (potenziale) rischio di commissione di uno (o più) reati tra quelli considerati nel Decreto, è stata condotta sulla base dei diversi aspetti in cui si articola l'operatività di TECHBAU alla stregua del proprio oggetto sociale.
Va evidenziato innanzitutto come non sempre sia possibile abbinare uno specifico ambito o processo aziendale ad una determinata categoria di reati, poiché molti dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, se calati nell'ambito di un'impresa collettiva, possiedono caratteristiche ineliminabili di 'trasversalità' e dunque possono essere accomunati/abbinati a più aree (es. si pensi ai reati contro la Pubblica Amministrazione). Questo sotto il profilo oggettivo.
Invece, sotto il profilo soggettivo, difficilmente, salvo che per processi di natura altamente decisionale (es. le decisioni assunte dall'Organo Amministrativo) risulta differenziabile all'interno della medesima area o processo aziendale la singola persona e/o la funzione potenzialmente in grado di commettere un

determinato reato, perché sovente il personale dipendente (e non solo), pur avendo una precisa identità di mansioni lavorative, prende parte a più processi aziendali. Infine, voler frazionare la 'mappatura' del rischio di commissione di reati sotto il profilo del singolo soggetto o risorsa aziendale, non tiene conto di una ben nota regola di esperienza, per la quale nelle realtà aziendali strutturate, i reati vengono commessi da più persone in concorso o cooperazione colposa tra loro, proprio in ragione del fatto che vige una frammentazione di compiti tale da rendere assai difficile ipotizzare la commissione di reati da parte di un'unica persona senza il contributo di altri (tipico il caso degli infortuni sul lavoro, in cui quasi sempre la/e cautela/e violate viene ascritta a diverso titolo ad una pluralità di soggetti, quali il datore di lavoro, il dirigente e/o il preposto alla sicurezza).
La valutazione del rischio giuridico prende avvio dalla comparazione tra la strutturazione di ogni fattispecie penale richiamata dal D.lgs. 231/01 ed i processi di pertinenza delle varie aree aziendali, così da poter individuare quali tra tali processi (secondo una valutazione di tipo prognostico) possono costituire potenziali occasioni per commettere un determinato reato o più reati.
Va da sé che, in linea puramente ipotetica (e quindi di astratta possibilità), nessun reato tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01 potrebbe essere escluso, ma se il Modello Organizzativo prevedesse procedure e presidi di controllo finalizzati a contrastare la commissione di ogni reato, compresi quelli che nulla hanno a che vedere con l'operatività della TECHBAU, si rischierebbe una vera e propria 'paralisi' dei processi gestionali fisiologici anche ai livelli più bassi; di qui la necessità di operare una selezione orientata a contrastare in modo efficace (senza compromettere l'efficienza dei processi aziendali) solo quei reati ai quali si possa assegnare un concreto, reale indice di rischio, mettendo da parte gli altri.
Alla stregua di tale criterio apparirà logico (e pertanto giustificato per le specifiche finalità del Modello Organizzativo) assegnare un indice di rischio solamente a quelle aree e, più in generale, a quei processi aziendali che mostrino di possedere concretamente, per ragioni di fatto e/o di diritto, uno spunto di occasione per la potenziale commissione di uno (o più) reati tra quelli previsti nel D.Lgs. 231/01; questo a prescindere dalla tipicità, grado e intensità del dolo richiesti da ogni fattispecie di reato. Per converso non saranno abbinati ad alcun indice di rischio da commissione di reato/i, le aree ed i processi privi delle caratteristiche evidenziate.
Va poi chiarito che il Modello Organizzativo è un documento giuridico formato da "regole cautelari" e, pertanto, la prevenzione del/i reato/i non può che partire dall'individuazione di uno specifico fattore di rischio; tale fattore di rischio si ritiene sia rappresentato dal/i punto/i di contatto che uno e/o più processi aziendali (nei quali possono intervenire di volta in volta soggetti diversi tra loro posti a livelli differenti nell'organizzazione dei fattori che concorrono alla realizzazione dell'operato dell'impresa) presenta con una e/o con più fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.
È evidente che più numerosi sono i punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella fattispecie di reato ed i processi aziendali, maggiori saranno i rischi giuridici di potenziale commissione del/i reato/i e, pertanto, il grado di probabilità da attribuirsi ai medesimi; viceversa, l'assenza di tali punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella singola fattispecie di reato ed i processi aziendali, porterà ad un giudizio di sostanziale irrilevanza del rischio giuridico e dunque ad escludere quella/e fattispecie.

In particolare, il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall'«ambiente di controllo» descritto nel capitolo 3 del presente Modello, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc.) e una serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall'organigramma aziendale (in particolare, l'Organo Amministrativo ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato) al fine di individuare i «processi sensibili» e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).
Questa fase preliminare si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di verificare la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

Dall'analisi dei rischi condotta da TECHBAU S.p.a., ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 231/01, è emerso che le attività sensibili riguardano allo stato attuale principalmente:

- relazioni con Enti della Pubblica Amministrazione (ad es. in occasione di visite ispettive ad opera di soggetti pubblici quali ASL, ARPA, etc, ottenimento di concessioni/autorizzazioni,..);
- gestione flussi finanziari;

- attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- infortuni sul lavoro e area relativa ad igiene e sicurezza sul lavoro;
- attività correlate alla tutela ambientale;
- utilizzo del sistema informativo.

I reati oggetto di analisi ed approfondimento sono pertanto riconducibili all'area dei reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ai reati societari, ad alcune fattispecie di reati connessi all'utilizzo di sistemi informativi ed al sistema di gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

I «processi sensibili» relativi ai settori suindicati sono descritti analiticamente nelle Parti Speciali del presente Modello alle quali si rinvia.

6.5 Individuazione dei reati considerati a "rischio irrilevante"

A seguito dell'attività di mappatura dei "processi sensibili" si ritiene che il rischio di commissione dei reati sottoelencati sia di rilevanza assente o trascurabile sia per la natura dell'attività svolta da TECHBAU S.p.a, sia per la difficoltà di ipotizzare un interesse o vantaggio concorrente dell'Azienda in caso di realizzazione della condotta criminosa da parte di soggetti ad essa appartenenti:

A) Reati di falso nummario (art. 25-bis)

B) Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1)

C) Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)

D) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)

E) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

F) Reati di criminalità organizzata transnazionale (legge n. 146 del 16 marzo 2006)

G) Abusi di mercato (art. 25-sexies)

I) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies)

L) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

L) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

M) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di sommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

6.6 Creazione di protocolli specifici e azioni di miglioramento del sistema di controllo preventivo

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio–reato rilevate nell'attività di mappatura, sono stati individuati alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs.231/01.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza dei flussi finanziari.

L'obiettivo che l'Azienda si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal decreto.

Per una puntuale disamina delle procedure si rinvia alle relative Parti speciali.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici sarà cura dell'Azienda provvedere ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del decreto.

7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di TECHBAU S.p.a. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

7.1 Formazione e informazione dei dipendenti

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.
La piena conoscenza del Modello (e dei documenti a questo allegati, come ad esempio il Codice Etico, ovvero collegati, come, ad esempio, le procedure aziendali) da parte di tutti i suoi Destinatari costituisce il presupposto indispensabile per la sua effettiva attuazione; pertanto, la Società intende perseguire la piena divulgazione del Modello, nonché l'effettiva comprensione dei suoi contenuti da parte dei Destinatari.

La formazione è, in ogni caso, improntata secondo quanto stabilito anche con le procedure aziendali in tema di Formazione e gestione delle risorse umane, a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tutti i programmi di formazione, avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal decreto e oggetto di valutazione da parte dell'Azienda.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

In particolare essa dovrà vertere:

- in generale sulla normativa di riferimento (il Decreto e i reati presupposto), sul Modello ed il suo funzionamento (con particolare riferimento al sistema disciplinare e all'OdV) nonché sui contenuti del Codice Etico;
- in particolare, sui processi sensibili, sulle relative fattispecie di reati presupposto ritenuti maggiormente a rischio nella Società nonché sui presidi adottati per evitare la commissione di detti reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. 231/01 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.
La metodologia didattica sarà fortemente interattiva e si potrà avvalere di case studies.
Successivamente all'adozione del Modello, la Socurerà l'effettuazione di cicli periodici di aggiornamento formativo ai Destinatari che si trovino ad operare nella aree o che siano coinvolti nei processi ritenuti maggiormente a rischio.
In ogni caso, in seguito a rilevanti modifiche organizzative aziendali, nonché su richiesta (ad esempio dei responsabili d'area o dell'Organismo di Vigilanza) la Società valuterà l'opportunità di procedere ad erogare specifici nuovi cicli di aggiornamento formativo, le relative forme ed i soggetti che dovranno essere coinvolti.

7.2 Diffusione presso i Destinatari

La notizia dell'intervenuta adozione del Modello e del Codice Etico è resa a tutti i Destinatari mediante informativa diffusa secondo le modalità ritenute più idonee/efficaci dalla Società anche in considerazione della natura del rapporto sotteso (e-mail, affissione in bacheca, circolare cartacea, pubblicazione sul sito internet etc.).
Al fine di agevolare la comprensione del Modello, tutti i Destinatari sono tenuti a partecipare a specifica attività formativa.
All'atto dell'instaurazione di un nuovo rapporto con la Società successivamente alla summenzionata adozione, il neo Destinatario viene reso edotto dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e si impegna espressamente ad osservarne le relative prescrizioni anche mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione che attesta, tra il resto, l'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, l'integrale conoscenza ed accettazione dei medesimi, soprattutto, del sotteso Sistema Disciplinare.
Fermo restando quanto precede, ogni Destinatario ha l'obbligo di:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e partecipare - con obbligo di frequenza - ai momenti formativi organizzati dalla Società;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Il Destinatari possono sempre richiedere informazioni e/o indicazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV) in merito al Modello.

7.3 Diffusione presso gli Organi Sociali

Il presente Modello viene formalmente consegnato all'Amministratore, ai sindaci ed ai procuratori i quali dichiarano di impegnarsi a rispettarlo.
In particolare, l'Organo Amministrativo della Società con la delibera di approvazione ed adozione del Modello, ne prende formale e definitiva cognizione.
Copia integrale (su supporto cartaceo o informatico) del Modello deve essere consegnata al Collegio Sindacale nonché, su richiesta, ad ogni altro Organo statutariamente previsto come tale.
Inoltre, ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita, e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

7.4 Diffusione presso soggetti terzi

Deve ritenersi che non possano considerarsi Destinatari del presente Modello:

a) i lavoratori autonomi (compresi quindi i consulenti) della Società;
b) i clienti della Società;
c) le altre controparti contrattuali della Società, diverse dai soggetti indicati *sub* a) e b).

La scelta della Società di escludere dal novero dei Destinatari del Modello le categorie di persone indicate sopra ai punti a), b) e c), risulta giustificata dalla ragione su cui si fonda l'effettività in concreto di un Modello (come è stato previsto dal Decreto): ossia, la possibilità di controllare, imporre (e all'occorrenza sanzionarne la violazione) il rispetto delle regole, dei protocolli prevenzionali, delle procedure aziendali e di ogni altro sistema di controllo interno introdotto con la specifica finalità di evitare la commissione di reati; ora, è evidente che l'effettività di questi meccanismi preventivi, è intimamente correlata al potere di esazione di determinati comportamenti (e regole di condotta aziendale) da parte della Società, potere di esazione che, proprio perché accompagnato da una risposta sanzionatoria in caso di trasgressione, non può essere esercitato nei confronti di chi si trovi in rapporti giuridici con la Società tali da non renderlo concretamente applicabile.
Ai soggetti indicati sub a), b) e c), la Società richiederà, tuttavia, l'osservanza del Codice Etico.

Assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari nei confronti di tali soggetti, la Società potrà fare ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

In ogni caso, la Società adotterà criteri di selezione di Consulenti e di Partner volti a favorire il rispetto e l'attuazione dei principi stabiliti dal Codice Etico, il quale sarà comunque consultabile sul sito internet aziendale.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

8.1 Individuazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del Decreto affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza (abbreviato, anche soltanto OdV) che deve essere dotato dall'ente di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
L'Organismo di vigilanza attualmente in carica nominato dalla Società è di natura collegiale e vede la presenza di tre componenti, di cui due esterni onde garantire gli indefettibili presupposti di autonomia, ed indipendenza; in ogni caso ciascheduno dei suoi membri ricopre altresì i requisiti di professionalità ed è munito di specifiche competenze relative alle attività cui l'OdV è tenuto.
In particolare, si precisa che la Società ha ritenuto idoneo ad assolvere i compiti di Presidente dell'OdV, l'Ing. Dario Grisot, in ragione delle sue competenze professionali in ambito di consulenza, salute e sicurezza sul lavoro.
La nomina dell'OdV e la quantificazione dei compensi riconosciuti ai suoi componenti per lo svolgimento delle attività sue proprie, sono di competenza dell'Organo Amministrativo della Società.

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra coloro che possono assicurare il rispetto, in particolare, dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità :

- *autonomia e indipendenza*: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che non abbia mansioni operative che possano condizionare e contaminare la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Parimenti l'OdV deve essere nella posizione di assenza di conflitti d'interesse con le attività sociali.
- *onorabilità:* l'OdV non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs 231/2001;
- *professionalità ed imparzialità:* l'OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- *continuità d'azione:* l'OdV dovrà svolgere in modo costante le attività necessarie per la vigilanza del Modello;
- *disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari*: a dimostrazione dell'effettiva indipendenza, l'OdV possiede un proprio budget, di cui potrà chiedere integrazione, ove necessario, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell'ambito del complessivo budget aziendale.

Ai requisiti in commento è infatti riconosciuta particolare importanza dalla Società e ne viene assicurato il rispetto mediante:

- la fissazione di una linea di riporto diretto dell'OdV all'Organo Amministrativo della Società, senza relazioni o interferenze con altri livelli gerarchici;
- la scelta di almeno un Componente esterno con specifiche competenze ed esperienza nelle materie di pertinenza del Decreto;
- il conferimento di poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo, per quanto di ragione, il controllo *ex post* da parte della Società;
- la scelta dei Componenti viene operata dalla Società in modo da favorire la pluralità di competenze (in particolare giuridica, economica etc., con riferimento alle materie rilevanti ai fini del Decreto) e previa verifica del profilo professionale di ciascuno di essi.

Costituiscono cause di ineleggibilità a membro dell'OdV:

- l'interdizione, l'assoggettamento all'amministrazione di sostegno o al fallimento;
- il difetto dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147*quinques* del D.Lgs. n. 58/1998;
- la condanna (anche non passata in giudicato) ovvero *ex* art. 444 Cod.Proc.Pen. (cd. "patteggiamento") per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- condanna (anche non passata in giudicato) ovvero *ex* art. 444 Cod.Proc.Pen. (cd. "patteggiamento") a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi o una professione;
- la sussistenza di un conflitto di interessi o altre ragioni di incompatibilità.

La nomina viene meno:

- automaticamente, per morte, o grave infermità comportante l'incapacità di attendere ai propri incombenti per un periodo superiore a sei mesi;
- per "rinuncia/dimissioni", da rassegnarsi con un preavviso minimo di 30 giorni;
- per "revoca" deliberata a dall'Organo Amministrativo, *ad nutum* e con preavviso (non superiore a 30 giorni); oppure con effetto immediato per condotta gravemente non conforme ai compiti e/o doveri che dalla qualifica di membro dell'OdV oppure, ancora, per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

La revoca dell'incarico è di competenza dell'Organo Amministrativo e, in tutti i casi di cessazione dell'incarico, esso provvederà tempestivamente alla designazione di un nuovo componente entro la data della successiva adunanza dell'OdV.

8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I **compiti propri dell'OdV** possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

A) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
B) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;
C) proporre eventuali aggiornamenti del Modello al fine di adeguarne il contenuto alle eventuali modifiche della struttura aziendale, dei processi operativi della Società, nonché alle novità legislative etc.;
D) raccogliere informazioni e condurre indagini in merito alle (anche soltanto possibili) violazioni del Modello, sia a fronte di eventuali segnalazioni esterne, sia come conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'OdV.

Più nel dettaglio, all'OdV è pertanto richiesto di:

- verificare periodicamente i processi aziendali e quindi le aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo; a tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte degli Organi della Società e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di reato; tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello e, in particolare:
  - che il Modello sia efficace ed adeguato a prevenire i reati di cui al Decreto;
  - che il Codice Etico sia conosciuto, applicato e rispettato;
  - che i protocolli operativi e prevenzionali di cui alla Parte Speciale del Modello e le relative procedure attuative siano conosciute ed osservate;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni straordinarie o specifici atti posti in essere dalla Società;
- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- controllare i sistemi interni di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

- coordinarsi con le aree operative della Società per lo svolgimento dei compiti di cui sopra e:
  - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato; in particolare, le aree operative dovranno comunicare per iscritto nuove attività svolte nei propri ambiti dalla Società non già a conoscenza dell'OdV;
  - per tenere sotto controllo l'evolvere delle attività e dell'organizzazione della Società, al fine di realizzare un costante monitoraggio;
  - per meglio assicurare l'attuazione del Modello, attivarsi affinché le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;

  detta attività di coordinamento potrà essere eventualmente svolta dall'ODV, su base periodica, attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle aree interessate;
- ove richiesto, fornire assistenza e supporto agli Organi, alle funzioni ed ai soggetti aziendali in relazione al Decreto ed alla attuazione del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto dell'attività di *reporting*;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere eventuali iniziative per la formazione inerente al Modello;
- per quanto di ragione, adeguare alla eventuale implementazione delle fattispecie di reato i contenuti del Modello, in uno con l'adeguamento dei protocolli operativi e prevenzionali di riferimento;
- promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali, da parte dell'organo/funzione della Società di volta in volta istituzionalmente competente, siccome sopra specificato, sottoponendo a quest'ultimo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello e/o del Codice Etico comunque appresa nell'esercizio e/o a causa delle proprie funzioni.

Per lo svolgimento delle sue funzioni ed incombenze, l'OdV:
- dispone di ampia autonomia organizzativa, gestionale ed ispettiva;
- può condurre indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:
  - richiede ed ottiene informazioni da tutti i Destinatari del Modello e da tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
  - ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti della Società, salvo l'ovvia osservanza dell'implicito e rigoroso dovere di riservatezza e di tutte le normative di volta in volta applicabili, ad esempio in materia di privacy e segreto aziendale.
- può disporre l'effettuazione di "interviste mirate" o "a campione" per accertare la conoscenza – in capo ai Destinatari del Modello – dei protocolli prevenzionali e delle relative procedure, nonché delle problematiche connesse alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto;
- nella conduzione di qualsiasi verifica, si può discrezionalmente avvalere del supporto di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, siano ritenute a tal fine utili o necessarie;
- può promuovere la comminazione di sanzioni disciplinari sollecitando l'apertura del relativo procedimento disciplinare presso le competenti funzioni aziendali nei confronti di chi risulti aver disatteso e violato i contenuti ed i precetti del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché nei confronti di chi risulti aver violato la normativa in materia di whistleblowing secondo quanto esposto (*infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale).

Gli incontri con gli Organi e/o i soggetti con cui l'OdV si relaziona devono essere verbalizzati e devono recare la sottoscrizione dell'OdV.

8.3 Flussi informativi

8.3.1 Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini della sua efficace attuazione, il Decreto richiede, tra il resto, la regolamentazione di flussi informativi e, in particolare, che siano previsti "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*" (art. 6 Decreto).

Dovranno essere obbligatoriamente oggetto di specifiche comunicazioni all'OdV da parte di coloro che ne abbiano diretta conoscenza, per lo meno:

- gli atti notificati alla Società dall'Autorità Giudiziaria penale relativi all'accertamento di uno o più reati tra quelli previsti nel Decreto;
- ogni variazione dell'organigramma/funzionigramma della Società relativo alle posizioni di vertice nonché dell'organigramma specificamente attinente la materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ogni modificazione di procure e/o deleghe conferite a soggetti in grado di impegnare la Società verso i terzi, anche per la materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ogni eventuale variazione della composizione degli Organi societari;
- ogni variazione della forma giuridica con cui la Società opera;
- le deliberazioni assunte dalla Società inerenti le richieste di finanziamenti e/o contributi, erogati dallo Stato e da ogni altro ente pubblico, anche comunitario;
- le eventuali visite ispettive condotte, a mero titolo esemplificativo, dall'Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed Assicurativi, Guardia di Finanza, e i relativi esiti;
- gli eventuali verbali di accertamento elevati nella materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- i risultati delle attività di verifica e/o controllo interna svolto dal soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile/legale;
- l'attivazione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un Destinatario per violazioni del Modello, del Codice Etico o della documentazione connessa (ad esempio, delle procedure aziendali);
- ogni variazione ai contenuti dei protocolli e delle procedure direttamente proposte dai Responsabili delle singole aree o dei processi ritenuti a rischio;
- ogni operazione che incida sulla organizzazione/attività della Società;
- ogni operazione che possa avere una rilevanza notevole per la Società in ragione delle ripercussioni intra ed extra aziendali, ovvero della relativa incidenza economica;
- tutte le segnalazioni di reati/irregolarità fondate su elementi di fatto precisi e concordanti relative a commissione di illeciti anche non costituenti reato e/o violazioni al Modello Organizzativo e/o Codice Etico pervenute all'OdV ai sensi della normativa sul whistleblowing (*infra* Par.9.8 della presente Parte Generale).

La violazione, da parte di qualsiasi soggetto operante in azienda (sia esso apicale o non) dell'obbligo di trasmissione all'OdV di documentazione e/o informazioni richieste dall'OdV medesimo, sarà passibile di sanzione disciplinare nei termini indicati al successivo Cap. 9 della presente Parte Generale, ciò anche con espresso riferimento a quelli che saranno individuate come modalità di flussi informativi nell'ambito dei canali dedicati alla segnalazione di fatti e circostanze rilevanti ai sensi della specifica disciplina del whistleblowing.

A tale proposito, si rammenta quanto già precisato dalle Linee Guida di Confindustria per cui tutti i Destinatari del Modello Organizzativo, apicali e sottoposti, sono tenuti a trasmettere all'OdV non solo "*risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle funzioni stesse per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.)*", ma anche "*anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento)*"[1].

L'OdV può stabilire nel proprio Regolamento le modalità di comunicazione delle informazioni di cui sopra, nonché le modalità di relativa documentazione e archiviazione. A tal fine, l'OdV può adottare canali informativi a sé dedicati (linee telefoniche, *mail boxes* etc.), allo scopo di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservata a cura dell'OdV in un archivio strettamente riservato.

L'OdV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime.

[1] *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2014, pag. 69.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando la ragione dell'eventuale decisione di non promuovere l'azione disciplinare.
L'OdV contrasterà qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.
A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Per ulteriori poteri e compiti dell'OdV nell'ambito della tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro si rinvia alla Parte Speciale B del presente Modello nella quale sono disciplinati gli aspetti che regolano questa specifica materia.

8.3.2 Nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato l'Amministratore sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.
Le verifiche condotte dall'OdV ed il relativo esito saranno, in ogni caso, oggetto di specifico report annuale da presentare all'Organo Amministrativo della Società, preferibilmente entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Qualora l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni di verifica e vigilanza sull'osservanza del Modello e, in particolare, della conoscenza e del rispetto dei protocolli operativi e delle connesse procedure aziendali dovesse constatare violazioni o altre situazioni di non conformità, dovrà tempestivamente inoltrare una segnalazione all'Amministratore della Società.
Rimane fermo il potere/dovere dell'OdV di informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
L'Organo Amministrativo ed ogni altro Organo della Società statutariamente previsto, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV per richiedere informazioni in merito al Modello e alla attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

8.4 Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.
L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e alle persone da questi espressamente delegate.

9 IL SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Considerazioni generali

L'esistenza di uno specifico "Sistema Disciplinare" costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini della esenzione di responsabilità della Società ed è perciò rivolto a tutti i suoi Destinatari.
Poiché il Modello ed il Codice Etico introducono regole di condotta (e di comportamento) cogenti per ogni Destinatario, le rispettive infrazioni verranno sanzionate, ove in concreto accertate, a prescindere dall'effettiva realizzazione di un fatto-reato ovvero dalla punibilità dello stesso, nonché dalla causazione di qualsiasi danno (patrimoniale e non) alla Società. In particolare l'applicazione del sistema disciplinare per le finalità di cui al Decreto prescinde dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, così come dell'esercizio e/o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente esperita dalla Società.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
- compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
- violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
- segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate;
- mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

A tali categorie di illeciti/infrazioni cd. disciplinari, saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti, in funzione della natura del rapporto – e secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria, specie/genere di sanzione – in modo proporzionale a:

- gravità della violazione/infrazione e/o del fatto commesso;
- natura e intensità dell'elemento soggettivo;
- eventuale recidiva ovvero, comunque, esistenza di episodi pregressi;
- ruolo aziendale, mansioni e qualifica dell'autore;
- grado di fiducia coessenziale alle mansioni assegnate all'autore;
- ogni altra circostanza concreta ritenuta rilevante.

In ogni caso, devono qui intendersi richiamate integralmente le norme sostanziali e di procedura applicativa contenute nel C.C.N.L. applicato nei confronti di coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (a prescindere dalla durata) onde mutuare il relativo sistema disciplinare, anche per sanzionare le infrazioni nelle quali essi dovessero incorrere per le violazioni ai protocolli prevenzionali contenuti nel presente Modello (di cui, *infra*, Parte Speciale).

La Società si adopera allo scopo di ottemperare scrupolosamente alle diverse prescrizioni imposte in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei propri lavoratori. Per tali ragioni, per quanto concerne il Datore di Lavoro, i Dirigenti, e gli eventuali Preposti (che dovessero essere individuati) nei loro confronti potranno essere applicate sanzioni per le finalità di cui al Decreto, a prescindere dalla rilevanza (anche penale) delle condotte attive o omissive da essi poste in essere, quali ad esempio, per:

- la mancata valutazione e/o documentazione dei rischi lavorativi per la sicurezza e la salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro e la programmazione delle misure di prevenzione conseguenti;
- la mancata adozione e/o la mancata efficace attuazione di un assetto organizzativo aziendale adeguato a garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge e relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, eventuali agenti chimici, fisici biologici;
- la mancata organizzazione delle misure di emergenza, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la mancata organizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- il mancato esercizio dell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure delle strutture di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- la mancata acquisizione documenti certificazioni obbligatorie di legge;

- la mancata periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la mancata adozione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e di poteri, decisionali di spesa, necessari per la gestione delle attività prevenzionali;
- la mancata messa a disposizione e/o integrazione, ove necessario, delle provviste finanziarie necessarie per i vari adempimenti di legge in materia antinfortunistica e prevenzionale.

Alle categorie di violazioni sopra elencate saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi successivi secondo la:

- natura del rapporto che lega il trasgressore alla Società
- gravità della condotta attiva e/o omissiva
- atteggiamento dell'elemento soggettivo
- eventuale recidiva ovvero, comunque, eventuali precedenti specifici
- ruolo istituzionale
- mansioni e/o alla qualifica societaria/professionale dell'autore della violazione
- grado/livello di fiducia coessenziale alle mansioni assegnate

9.2 Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (non dirigenti)

Nei confronti dei dipendenti (non dirigenti) – essendo disponibile a priori un sistema disciplinare coessenziale alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva (ovvero, specificamente, il C.C.N.L. Edili *pro tempore* vigente), il sistema disciplinare previsto e richiesto dall'art. 7, comma 4°, lett. b), del Decreto, ricalca tale modello preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni; di tal che, in ragione dell'essere (i lavoratori subordinati della Società) Destinatari del presente Modello e del Codice Etico, essi saranno soggetti, anche per le violazioni di tali documenti[2] (e dei documenti aziendali collegati), al sistema sanzionatorio esistente sulla scorta del C.C.N.L. *pro tempore* vigente ed applicato.
Dato che il Modello e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (*ex* art. 2104 Cod. Civ.), il mancato rispetto degli stessi costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (ex art. 2106 Cod. Civ.), oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati alla Società.

La procedura disciplinare sarà quindi scandita dalle seguenti fasi:

- contestazione: la contestazione del o dei fatti posti alla base dell'addebito deve farsi per iscritto (con un mezzo che ne attesti la ricezione quale, ad esempio, una lettera consegnata a mani, o una raccomandata A/R… etc.);
- giustificazioni/controdeduzioni: entro il termine concesso (minimo 5 giorni lavorativi) dalla ricezione della contestazione, il lavoratore può (trattasi di mera facoltà) rendere giustificazioni e controdeduzioni a sua difesa, verbalmente ovvero per iscritto, personalmente o con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
- irrogazione della sanzione: l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata al lavoratore per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato per presentare le sue giustificazioni. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le sanzioni astrattamente irrogabili sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa, non oltre quattro ore di retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;

[2] violazioni che debbono essere intese in termini di trasgressione (supportata da coscienza e volontarietà della condotta) dei divieti (imperativi) al compimento di determinate azioni in spregio agli obiettivi di tutela prevenzionale dalla commissione dei reati di cui al Modello e al Codice Etico (es., promessa e/o dazione di denaro ad un Pubblico Ufficiale per ottenerne i favori) e, parimenti, in termini di trasgressione per il mancato adempimento degli obblighi di condotta finalizzati ai medesimi obiettivi di tutela prevenzionale dalla commissione dei reati previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;

- licenziamento per mancanze.

Anche ai fini dell'art. 7, comma 1°, dello "Statuto dei Lavoratori", la Società pubblica l'intero Cap. 9 della Parte Generale del presente Modello, per quanto di ragione a titolo di integrazione del codice disciplinare aziendale esistente, tramite affissione nella/e apposita/e bacheca/e della Società accessibili a tutti i lavoratori, nonché nell'*intranet* aziendale, ovvero con mezzi e strumenti equipollenti.
La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti (non dirigenti) della Società, anche ai fini del Decreto, spetta alla funzione aziendale a ciò preposta; l'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

Con riferimento al sistema disciplinare applicato nei confronti dei dipendenti della Società, ci si richiama a quanto più dettagliatamente precisato nell'allegato al presente Modello "*Definizione ed irrogazione sanzioni disciplinari*".

9.3 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti

Nei confronti dei dirigenti (compresi in particolare quelli apicali), pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare *ad hoc*, la Società – in ossequio alla recentemente riconosciuta applicabilità dell'art.7 dello "*Statuto dei Lavoratori"* ha ritenuto di estendere il modello sanzionatorio sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti determinati dalla particolarità del rapporto dirigenziale[3].
Così – ferma l'eventuale azione risarcitoria – le sanzioni applicabili ai dirigenti della Società, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate, nelle seguenti:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 10 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 15 giorni;
- licenziamento.

Per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni sopra indicate troveranno applicazione il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto *sub* par. 9.1.

[3] è opportuno segnalare l'applicabilità e la vigenza del C.C.N.L. CONFAPI Federmanager per Dirigenti e dei Quadri superiori delle piccole e medie aziende industriali (*pro tempore* vigente), tale contratto collettivo non prevede tuttavia sanzioni disciplinari connesse a mancanze relative al rapporto di lavoro, da mutuare per le finalità previste dal Modello ai fini del Decreto;

Anche il presente sistema sanzionatorio per i dirigenti è reso conoscibile tramite affissione nella/e apposita/e bacheca/e della Società e/o tramite pubblicazione nell'*intranet* aziendale.
La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di coloro che ricoprono una posizione dirigenziale spetta, anche ai fini del Decreto, alla funzione aziendale a ciò preposta.
L'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi;
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di cd. whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di cd. whistleblowing (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale);
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatisi poi infondate (si veda *infra* Cap. 9.8 della presente Parte Generale).

9.4 Misure/rimedi nei confronti degli Amministratori

In ossequio all'art. 6-2°comma lett. e) del Decreto – a parte l'eventuale esercizio (sempre esperibile) dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure (con espressa finalità sanzionatoria) nei confronti degli Amministratori della Società, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate nelle seguenti:

- censura/richiamo formale;
- misura pecuniaria, da un minimo pari al 10% ad un massimo pari al 50% dell'emolumento riconosciuto su base annuale, ove percepito, ovvero da un minimo di 5 ad un massimo di 20 volte la somma pari al gettone di presenza previsto, da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Società;
- revoca di deleghe operative, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- revoca dalla carica.

Con la formale adozione del Modello da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Amministratore della Società ha preso definitivo atto e piena contezza anche del sistema sanzionatorio di cui sono Destinatari ai fini del Decreto; tuttavia la Società potrà rinnovare la diffusione dei contenuti del presente paragrafo, con modalità che ne garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità da parte di ognuno ed applicherà le misure nel rispetto del principio del contradditorio con il trasgressore, nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto.
La competenza ad applicare le misure nei confronti dell'Amministratore della Società spetta:

- per la "censura", la "misura pecuniaria" e la "revoca delle deleghe" all'Assemblea dei Soci;
- per la "revoca" all'Assemblea dei Soci; a tale fine, l'OdV ed il Collegio Sindacale potranno chiedere formalmente la convocazione dell'Assemblea, ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati.

In entrambi i casi, qualora sia ravvisata la non manifesta infondatezza dell'addebito, l'Organo competente provvederà ad assegnare all'Amministratore un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.
La misura della "revoca dalla carica", sarà comunque applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ.

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV (si veda *sub* Cap. 8.2 della presente Parte Generale);
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (si veda *infra* Cap. 9.8 della presente Parte Generale);
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (si veda *infra* Cap. 9.8 della presente Parte Generale);
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate (si veda *infra* Cap. 9.8 della presente Parte Generale).

9.5 Misure nei confronti dei lavoratori parasubordinati

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno indicare detti soggetti tra i Destinatari del Modello, in una ottica di potenziale presenza dei medesimi all'interno della Società.
In effetti, considerata l'ampia formulazione definitoria dei soggetti sottoposti (di cui all'art. 5 lettera b, del Decreto), è possibile sostenere che il Legislatore abbia inteso estendere l'operatività della normativa in parola ad un ambito più ampio rispetto a quello del personale giuridicamente legato all'ente da un mero rapporto di lavoro subordinato *ex* art. 2094 Cod. Civ.. Si ritiene pertanto siano prudenzialmente da annoverarsi tra i Destinatari del Modello e del Codice Etico anche i lavoratori "parasubordinati" (cfr. art. 409, n. 3, Cod.Proc.Civ.) che, essendo coinvolti nei processi aziendali, operino (continuativamente e fisicamente) nei luoghi di cui la Società ha la disponibilità, ovvero che, in virtù del coordinamento con l'organizzazione aziendale (che, insieme alla personalità ed alla continuità, caratterizza tale tipologia di rapporto), risultino soggetti (anche solo in forma attenuata o saltuariamente) alla organizzazione della loro attività lavorativa e/o al controllo della Società.
Non essendo tuttavia possibile estendere a tali soggetti – in ragione della differente natura del rapporto giuridico intrattenuto – il Sistema Disciplinare previsto per i lavoratori dipendenti in senso proprio (si veda *supra*, Par. 9.2), è necessario introdurre un sistema di misure adottabili in caso di violazioni al Modello e/o al Codice Etico da parte di tali soggetti, che pur nel rispetto dei criteri generali sopra individuati (tra gli altri, contraddittorio e proporzionalità della sanzione), non contrasti con le caratteristiche proprie di tali collaboratori.
Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili nei confronti dei lavoratori parasubordinati fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, per le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (e dei documenti aziendali correlati) da essi commesse, sono convenzionalmente individuate nelle seguenti:

- censura/richiamo formale;
- applicazione di penali convenzionali, da un minimo pari al 10% ad un massimo 50% del compenso annuale pattuito;
- decadenza dell'eventuale compenso previsto a qualsiasi titolo incentivante o premiale;
- sospensione dell'incarico e dal compenso per un massimo di 6 mesi;
- interruzione anticipata del contratto.

La Società provvederà ad adeguata divulgazione della presente previsione sanzionatoria per i suddetti lavoratori parasubordinati, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi. In particolare e per lo meno,

- all'atto del suo inserimento la Società fornirà al lavoratore parasubordinato copia del Modello e del Codice Etico (o assolverà a tale obbligo con modalità alternative ma parimenti efficaci);
- il lavoratore sottoscriverà quindi apposita dichiarazione dando atto dell'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, dell'integrale conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti, con conseguente impegno ad osservarli nello svolgimento della propria attività.

La competenza per l'applicazione delle misure di cui sopra nei confronti dei lavoratori parasubordinati spetta alla funzione aziendale a ciò preposta, che le applicherà nel rispetto del principio del contraddittorio con il trasgressore, nonché dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni, come in generale sopra previsto *sub* par. 9.1.
L'esercizio – volto all'applicazione delle misure di cui sopra – potrà (e dovrà) essere promosso altresì dall'OdV, informando tempestivamente la funzione aziendale competente delle eventuali violazioni al Modello

e/o al Codice Etico, da parte dei suddetti lavoratori parasubordinati, di cui l'OdV sia venuto a conoscenza nello svolgimento ed a causa delle proprie funzioni.
Si segnala che saranno in ogni caso sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV (si veda *sub* Cap. 8.2 della presente Parte Generale);
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale);
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale);
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale).

9.6 Misure nei confronti dei lavoratori somministrati/distaccati

Si ritiene prudenzialmente opportuno far rientrare nel novero dei Destinatari del Modello e del Codice Etico anche il personale che, pur se legato da rapporto di lavoro subordinato con soggetti terzi, risulta stabilmente inserito nell'organizzazione e presta attività lavorativa sotto la direzione e il controllo della Società.
Tra detti soggetti rientrano i lavoratori "somministrati" (cfr. artt. 30 e seguenti D.Lgs. n. 81/2015) e quelli "distaccati" (cfr. art. 30 D.lgs. n. 276/2003).
Non essendo possibile estendere neppure a costoro – in relazione ai quali il potere disciplinare rimane in capo al datore di lavoro originario – il sistema sanzionatorio previsto per i lavoratori dipendenti in senso proprio (si veda *supra*, Par. 9.2), risulta necessario introdurre un sistema di misure adottabili in caso di violazioni al Modello e/o al Codice Etico che, pur rispettando i principi generali individuati nei paragrafi precedenti, non contrasti con le caratteristiche proprie di tali lavoratori.
Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – la Società, potrà stipulare specifici accordi con l'agenzia di somministrazione e con il datore di lavoro distaccante in cui si prevedrà, tra il resto ed espressamente, l'attivazione dell'esercizio del loro potere disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato o distaccato, a fronte del mancato rispetto delle previsioni di cui al Modello e al Codice Etico (nonché di quelle contenute nei documenti aziendali correlati) ed a semplice richiesta della Società.
L'*iter* disciplinare e le sanzioni irrogabili saranno quelli previsti nella fonte collettiva applicata dal datore di lavoro originario.
In ogni caso, all'atto del suo inserimento presso la Società' :

- l'agenzia somministrante o il distaccante dovranno informare il lavoratore dell'esistenza del Modello e del Codice Etico;
- il lavoratore riceverà copia del Modello e del Codice Etico (o sarà messo in condizione di conoscere detti documenti con modalità alternative, ma parimenti efficaci) e sottoscriverà quindi apposita dichiarazione dando atto dell'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, dell'integrale conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti, con conseguente impegno ad osservarli nello svolgimento della propria attività.

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV (si veda *sub* Cap. 8.2 della presente Parte Generale);
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale);
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale);
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate (si veda *infra* Par. 9.8 della presente Parte Generale).

9.7 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

In ossequio all'art. 6, II comma, lett. e), del Decreto – a parte l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure eventualmente applicabili ai Componenti del Collegio Sindacale, secondo i criteri di cui ai precedenti paragrafi, sono individuate ne:

- censura/richiamo formale;
- revoca della carica sussistendo le condizioni di legge previste dall'art. 2400 Cod. Civ.

Alla notizia di qualsiasi violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento contenute nel Modello e nel Codice Etico (ovvero nei documenti aziendali correlati) da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV, ove ne abbia per primo o esclusivamente contezza, deve tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo.
La competenza ad irrogare le sanzioni nei confronti dei sindaci spetta all'Assemblea dei Soci, nel rispetto del contraddittorio, nonché dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni, come in generale previsti al Par. 9.1.
La Società provvede a dare adeguata divulgazione del presente sistema sanzionatorio per i Sindaci, con modalità che ne garantiscano la conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

9.8 Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del "whistleblower" e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, come modificato dalla Legge 30.11.2017 n. 179 '*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*', la Società assicura la piena riservatezza e tutela nei confronti di tutti i soggetti apicali e sottoposti che effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto medesimo e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero segnalazioni di violazioni del presente Modello Organizzativo e collegato Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le modalità di adeguamento alla normativa in questione sono quelle di seguito indicate e che saranno poi oggetto di specifica attività di informazione e formazione verso tutti i dipendenti i quali saranno messi a conoscenza dei canali e delle modalità per effettuare le segnalazioni previste dalla normativa.

In primo luogo, si evidenzia che qualsivoglia segnalazione proveniente dai soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, purché circostanziata di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, sia eventuali violazioni del Modello Organizzativo e collegato Codice Etico di cui i predetti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte dovrà pervenire, secondo i canali che saranno all'uopo individuati, all'Organismo di Vigilanza.

La Società garantisce, in ogni caso, ai segnalanti la massima tutela rispetto a qualsivoglia condotta di natura ritorsiva e/o discriminatoria direttamente e/o indirettamente ricollegabile all'intervenuta segnalazione; in particolare, sarà sempre vietata l'erogazione di sanzioni di carattere disciplinare ovvero qualsivoglia altra misura avente effetti sulle condizioni di lavoro da intendersi, in via diretta o indiretta, ricollegabile all'intervenuta segnalazione.

Nello specifico la Società, con il proprio sistema disciplinare, nei termini sopra previsti, assicura l'efficacia del proprio sistema di adeguamento al whistleblowing prevedendo espressamente l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, compia atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso il segnalante ovvero violi i doveri di riservatezza dell'identità del segnalante, nonché nei confronti dei segnalanti i quali effettuino segnalazioni in mala fede con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Peraltro, si segnala che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che hanno effettuato segnalazioni può essere oggetto di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte dello stesso segnalante ovvero dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, così come previsto dall'art. 6 comma 2–ter del D.Lgs. 231/01; inoltre, eventuali misure ritorsive e/o discriminatorie – quali, ad esempio, il licenziamento o il mutamento di mansioni – debbono essere considerate giuridicamente nulle, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs. 231/01.

La Società individuerà uno specifico canale dedicato a veicolare le segnalazioni effettuate con le modalità ritenute più consone in relazione agli obiettivi di politica di etica sociale, creando inoltre un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante

mediante appositi strumenti e/o rimedi informatici in grado di impedire la divulgazione abusiva ed indiscriminata della segnalazione ricevuta al di fuori dei soggetti appositamente e preventivamente incaricati di trattarne i contenuti. Verrà in ogni caso fornita a tutte le maestranze ed al personale aziendale, specifica informativa onde porre tutti i soggetti previsti all'art. 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01, nelle condizioni di poter presentare, in ogni momento, con le modalità individuate, le segnalazioni previste dalla norm

ativa a tutela dell'integrità dell'ente in regime di riservatezza e divieto di atti ritorsivi e/o discriminatori.

Allo scopo di definire in maniera dettagliata le modalità di attuazione alla normativa di cui trattasi, la Società adotta uno specifico ordine di servizio per l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni concernenti reati/irregolarità in attuazione alla disciplina del whistleblowing, definendo altresì i compiti e poteri dei soggetti, diversi dall'OdV, coinvolti nelle fasi successive alla segnalazione.

9.9 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Soggetti Terzi

Con riferimento ai comportamenti in violazione del Codice Etico da parte di Consulenti, Partner ealtri Soggetti Terzi, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari nei confronti dei medesimi, la Società potrà fare ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

10 ALLEGATI

10.1 La Parte Speciale "A"

E' riconducibile alla fattispecie di reato previste dall'art. 25-*ter*, ossia relativamente ai reati societari, a quelle previste dagli artt. 24 e 25 ossia i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alle fattispecie relative alle movimentazioni contabili/finanziarie e, in particolare, a quelle previste agli artt. 25-*octies* e 25-*quinquiesdecies* del Decreto, nonché ai reati di natura informatica.

10.2 La Parte Speciale "B"

E' rivolta alle fattispecie di reato riconducibili all'art. 25-*septies*, ossia relativamente a reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene.

10.3 La Parte Speciale "C"

E' rivolta alle fattispecie di reato riconducibili all'art. 25-*undecies*, ossia relativamente a reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela ambientale.

10.4 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01

Per la descrizione normativa delle fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/01 si rimanda al documento in allegato.

10.1 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Si rimanda allo specifico documento in allegato.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

PARTE SPECIALE "A"
Misure per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01

Stato del documento

Edizione	Modifiche rispetto all'edizione precedente	Data di entrata in vigore
01	*Riedizione totale, aggiornamento reati*	*10.07.2020*

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

INDICE DEL DOCUMENTO

1 PREMESSA 3
2 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA 4
3 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE 4
4 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO IN TECHBAU SPA 4
5 INDIVIDUAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO 4
5.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 4
5.2 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione 5
5.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati 12
5.3.1 Processi coinvolti: 12
5.4 Reati societari 16
5.4.1 Processi coinvolti: 16
5.5 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 22
5.5.1 Processi coinvolti: 22
5.6 Reati di stampo economico/finanziario legati ai movimenti finanziari (Riciclaggio/Autoriciclaggio, Reati tributari) 23
5.6.1 Processi coinvolti: 23
La Società ha stabilito genericamente le seguenti regole di condotta ivi esposte volte alla prevenzione di qualsiasi evento corruttivo, tanto sul lato attivo (sotto specie di offerta di denaro o altre utilità a fini illeciti), quanto, dove possibile, su quello passivo (sotto specie di accettazione di denaro o altre utilità a fini illeciti) .. 27
*** 28
5.7 Regole di comportamento e procedure 28
5.8 Localizzazione del rischio 28
5.9 Nuovi rapporti lavorativi 28
5.10 Fornitori 29
5.11 Consulenti 29
5.12 Omaggi 29
5.13 Adeguata tenuta dei libri sociali 29
5.14 Effettivo controllo interno e monitoraggio 29
5.15 Diffusione 30
5.16 Segnalazioni 30

1 PREMESSA

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica cui il D.Lgs. n. 231 del 2001 si riferisce nel prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato commesso da chi agisce (soggetto di vertice o subordinato) nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso, è utile riportare qui di seguito il contenuto delle singole norme rilevanti.

Per ciascuna di esse, o per gruppi omogenei, sono richiamate le macroattività tipiche dei processi organizzativi oggetto di disciplina da parte dei sistemi di gestione per la qualità, per la salvaguardia dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli reati dai quali può discendere la responsabilità dell'ente ed i settori aziendali sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire.

Ciò anche al fine di favorire – attraverso una diffusa azione di informazione e formazione aziendale – la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo all'interno dell'organizzazione aziendale e comprendere la ratio delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello.

Nel capitolo 4 della Parte Generale sono riportate le norme di legge rilevanti, con i riferimenti alle macroattività tipiche dei processi sensibili qui disciplinati. L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Più in particolare, trattando ciascuno dei reati indicati dal D.lgs. 231/01, occorre ricordare che i controlli riguardano, principalmente, i seguenti macroprocessi:

- Processo di approvvigionamento
- Processo commerciale
- Processo finanziario
- Processo gestione cassa
- Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili)
- Processo di gestione con fondi pubblici
- Processo di gestione dei sistemi informativi
- Processo di gestione delle risorse umane
- Processo Antifrode
- Processo di gestione degli investimenti immobiliari

Per ciascuno di tali processi sono state definite delle specifiche procedure operative alle quali si rimanda per i dettagli operativi e le responsabilità.
Le procedure sono strutturate prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001; ciò, sia per rendere compatibili le stesse al Sistema di Gestione della Qualità, e agli altri sistemi di gestione che ad esso si conformano, sia perché tale schema è ormai largamente diffuso ed ha il vantaggio di una facile comprensione.

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma della TECHBAU S.p.A., alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri secondo quanto previsto (vedere mansionario Aziendale).

2 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

Le modalità di gestione di tale processo sono dettagliate nell'Allegato "Parte Speciale B" del presente modello organizzativo, al quale si rimanda per dettagli.

3 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

Le modalità di gestione di tale processo sono dettagliate nell'Allegato "Parte Speciale C" del presente modello organizzativo, al quale si rimanda per dettagli.

4 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO IN TECHBAU SPA

In linea di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

Ci si richiama inoltre integralmente a quanto meglio specificato alle Sezioni B e C di Parte Speciale del presente Modello Organizzativo con riferimento alle fattispecie di reato di matrice colposa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente.

5 INDIVIDUAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

5.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

(Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316ter c.p.)

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

5.1.1. Processi coinvolti:

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	Approvvigionamenti di: • Materiali • Servizi di manutenzione • Prestazioni professionali • Subappalti
COMMERCIALE	Attività commerciali e di vendita, relative a: • Partecipazione a gare ed appalti pubblici • Partecipazione a richieste d'offerta private • Costruzione in proprio ed attività immobiliare
FINANZIARIA	Attività finanziarie relative a: • Gestione dei flussi finanziari • Gestione dei fondi aziendali • Impiego di disponibilità liquide
AMMINISTRATIVA	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: • Bilancio • Controllo di gestione
GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI	Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: • Investimenti produttivi • Innovazione tecnica e tecnologica • Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi • Formazione del personale
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

5.2 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione

(Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019]

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.190/2012 e L. n. 69/2015, nonché, da ultimo, dalla L. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater) [articolo aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istiga zione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Co munità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, nonché, da ultimo, dalla L. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]

Il presente protocollo deve ritenersi inoltre applicabile, in via analogica, alle fattispecie di cui agli artt. 2635 c.c. 'Corruzione tra privati' e 2635-bis c.c. 'Istigazione alla corruzione tra privati' ; pur trattandosi, infatti, di reati societari ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, in ragione degli elementi costitutivi di tali fattispecie criminose, devono ritenersi ad esse estensibili i presidi posti a prevenzione dei reati contro la P.A. con particolare riferimento ai reati di corruzione.

5.2.1. Processi coinvolti:

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
COMMERCIALE	Attività commerciali e di vendita, relative a: ▯ Partecipazione a gare ed appalti pubblici ▯ Partecipazione a richieste d'offerta private Costruzione in proprio ed attività immobiliare
FINANZIARIA	Attività finanziarie
AMMINISTRATIVO	▯ Gestione dei flussi finanziari ▯ Gestione dei fondi aziendali ▯ Impiego di disponibilità liquidità ▯ Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: ▯ Bilancio ▯ Controllo di gestione ▯ Selezione e gestione del personale dipendente
GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI	▯ Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, ▯ sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: • Investimen ti produttivi • Innovazione tecnica e tecnologica • Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi ▯ Formazione del personale
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

5.2.3 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il **sistema di controllo** a presidio dei processi rilevanti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
  - nel corso delle visite ispettive presenziano sempre almeno due soggetti per conto della Società';
  - la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita a soggetti espressamente delegati;
  - la gestione dei rapporti con soggetti pubblici dovrà avvenire garantendo la massima collaborazione, trasparenza ed attraverso un puntuale ed efficiente riscontro agli specifici adempimenti richiesti;
  - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
  - tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione, ovvero nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione sono espressamente individuati e autorizzati;
  - i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
  - per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
  - tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
  - la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio; in particolare, il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; verrà effettuato un costante monitoraggio delle vertenze pendenti;
  - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna;

- non è consentito riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto ovvero assegnare incarichi di consulenza in assenza, in capo al consulente/professionista, dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e serietà;
- non è consentito procedere all'attestazione di regolarità della prestazione professionale ricevuta in assenza di un'attenta valutazione di merito e congruità in relazione alla prestazione stessa.

- Segregazione dei compiti attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità, in particolare:
  - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo è preventivamente condivisa con le competenti aree/funzioni;
  - le attività di sviluppo commerciale verranno svolte da strutture diverse rispetto a quelle che deliberano il perfezionamento dei contratti.

- Attività di controllo:
  - verranno previsti controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo;
  - tutta la documentazione predisposta per l'eventuale accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale;
  - le attività inerenti eventuali richieste di autorizzazioni, saranno effettuate nel rispetto della veridicità, completezza, congruità e tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. Laddove la predisposizione di documenti – sia nel caso in cui la stessa sia necessaria ai fini del rilascio di certificati/licenze ed autorizzazioni, sia nel caso in cui trattasi di adempimenti periodici previsti dalla legge - preveda l'elaborazione di dati, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all'esecuzione materiale delle attività di redazione documentale;
  - le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di due diligence avente ad oggetto: analisi e verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita; per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa; viene regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni e degli omaggi distribuiti;

- si prevederà una verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni;
- la valutazione e selezione dei fornitori avviene attraverso la verifica del possesso dei requisiti di certificazione/professionalità/serietà dei nuovi fornitori e successivo monitoraggio e verifica dei prodotti approvvigionati;
- è prevista la verifica della correttezza della fatture previo confronto con l'ordine di acquisto.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - è fatto obbligo a tutte le aree/funzioni della Società, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico; tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta;
  - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata a cura della funzione coinvolta dall'ispezione;
  - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità, i soggetti che hanno presenziato alla visita ispettiva assisteranno il funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso;
  - ad ogni visita ispettiva da parte di funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, i soggetti delegati e che hanno presenziato provvederanno a trasmettere all'Amministratore Unico copia del verbale rilasciato dal funzionario pubblico e degli annessi allegati; qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, essi provvederanno alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa; la suddetta documentazione dovrà essere debitamente conservata ed archiviata;
  - ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta ed essere debitamente archiviata e conservata;
  - ogni eventuale accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è sempre formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o

elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, si porcede all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale e gestione dello stesso;
- è curata la predisposizione della cartella personale contenente la documentazione relativa ai neo assunti;
- ciascuna fase rilevante del processo di selezione ed assunzione del personale dipendente deve risultare da apposita documentazione scritta;
- verrà garantita la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo di beni e servizi e della intera documentazione contrattuale e precontrattuale ad essi inerenti;
- si prevederà la documentabilità di ogni attività del processo di acquisto con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- gli ordini sono sempre tracciabili;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'area/funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società; tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una

perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie; non possono inoltre essere oggetto di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club, associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico;
- effettuare forme di regalo che possano anche solo essere interpretate come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare omaggi a mezzo di denaro, assegni, titoli di credito ed altri strumenti monetari;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni; in ogni caso il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società; indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società; indurre, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;

- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

5.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Art. 24bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunica zioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
- Delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)[1]

5.3.1 Processi coinvolti:

[1] Il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019), coordinato con la Legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*» (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019 ha istituito un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, garantendo un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) verranno individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi in tale perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	Utilizzo dei sistemi informatici
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla formazione per l'applicazione del modello

5.3.2 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA INFORMATICA

I Destinatari del Modello dovranno svolgere tutte quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai Sistemi IT di terzi;
- garantire una corretta gestione degli utenti, con la finalità di impedire l'utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato, con rischio dell'accesso abusivo in sistemi informatici di terzi;
- assicurare che l'accesso a database di terzi, di cui si sia acquisito regolare diritto, sia consentito in modo ristretto agli utenti che ne hanno necessità in base alle mansioni svolte;
- provvedere al corretto mantenimento e all'integrità dei file di log generati dai sistemi;
- preservare la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- segnalare l'eventuale presenze di anomalie ovvero il non corretto uso dei sistemi IT da parte di soggetti gerarchicamente sottoposti;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle procedure interne;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi IT della Società e aggiornare periodicamente la password evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- limitare alle sole attività lavorative la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi IT aziendali.

Il personale delle funzioni eventualmente coinvolto nelle attività rilevanti qui descritte, in base al proprio ruolo ed alla propria responsabilità, deve:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi IT aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- garantire, sui diversi applicativi aziendali, l'implementazione delle regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- installare ai singoli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati e licenziati;

- impedire – attraverso divieti e verifiche periodiche - che vengano installati software che consentano accessi abusivi e/o interferenze illecite di qualsivoglia natura, in sistemi informatici di terzi;
- garantire - attraverso divieti e verifiche periodiche - che presso le postazioni di lavoro individuali e presso i server siano installati esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati, e che sia rispettato il limite di installazioni / utenze consentito dalle relative licenze;
- monitorare continuativamente l'assenza di programmi informatici non dotati di regolare licenza o comunque non autorizzati;
- monitorare l'infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza fisica;
- effettuare le attività di backup e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- garantire la manutenzione software e hardware dei sistemi e un processo di change management segregato;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

In ogni caso si prevederà che :

- l'attivazione, la modifica o la cessazione di un profilo utente sia preventivamente sottoposta all'autorizzazione del superiore gerarchico e/o funzionale dell'utente stesso;
- la comunicazione della prima password di accesso ai sistemi IT avvenga in modalità confidenziale ed è cura di ogni dipendente la successiva sostituzione, custodia e non divulgazione;
- l'accesso ai sistemi IT avvenga tramite autenticazione univoca dell'utente;
- gli indirizzi di posta elettronica di cui sono dotati i dipendenti siano nominativi e ad esclusivo uso lavorativo;
- la protezione contro potenziali attacchi esterni al server sia garantita attraverso l'utilizzo di software antivirus (che effettuano controlli in entrata e in uscita e che sono aggiornati in modo automatico);
- la protezione contro potenziali attacchi esterni sia garantita anche attraverso l'utilizzo di firewall etc.;
- gli asset IT (desktop, portatili) siano oggetto di censimento;
- vengano effettuati tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi;
- tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro siano dotati di licenza;
- siano effettuati controlli periodici dei software installati sui server;
- vengano definiti i piani di backup periodici di dati, file, programmi e sistemi operativi, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio informativo;

- i backup siano opportunamente conservati;
- solamente le persone autorizzate possano rilasciare aggiornamenti hardware e software;
- venga eseguita l'attività di monitoraggio sugli apparati di rete;
- in caso di smarrimento o furto etc. di apparecchiatura informatica o telematica, sia prevista l'immediate comunicazione ai propri superiori gerarchici e, se del caso, la presentazione di denuncia all'Autorità;
- eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) debbano essere prontamente segnalati al proprio superiore gerarchico e la documentazione relativa all'incidente dovrà essere debitamente archiviata.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi ivi contenuti, al fine di procurare un vantaggio per la Società;
- utilizzare le risorse informatiche (PC, dispositivi di memorizzazione portatile, smartphone, tablet etc.) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi IT altrui con l'obiettivo di:
  - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi IT;
  - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi IT;
  - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e/o telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- accedere ad aree riservate aziendali o di terzi (quali server rooms, locali tecnici) senza idonea autorizzazione;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall etc.) e/o di soggetti terzi;
- lasciare il proprio personal computer o altri dispositivi di memorizzazione portatile incustoditi e senza protezione;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete o anche ad altri siti/sistemi aziendali o di terzi;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- entrare nella rete e nei programmi aziendali o di terzi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;

- prestare o cedere a terzi, senza preventiva autorizzazione e giustificato motivo, le dotazioni informatiche assegnate;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- effettuare copie, non debitamente autorizzate di dati o di software;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, salva espressa autorizzazione in casi di deroga e necessità, con rischio dell'accesso abusivo in sistemi informatici di terzi;
- effettuare copie di software e/o di dati mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche aziendali, che non siano espressamente autorizzate.

5.4 Reati societari

(Art. 25ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

5.4.1 Processi coinvolti:

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
FINANZIARIO	Attività finanziarie relative a: ▯ Gestione dei flussi finanziari ▯ Gestione dei fondi aziendali ▯ Impiego di disponibilità liquide ▯ Partecipazioni societarie

AMMINISTRATIVO	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: Bilancio Controllo di gestione
GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI	▯ Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: • Investimenti produttivi • Innovazione tecnica tecnologica • Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi • Formazione del personale
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	▯ Attività relative alla selezione, assunzione, ammnistrazione e gestione del personale dipendente

5.4.2 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Nell'ambito del processo di **tenuta della contabilità, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali/gestione delle operazioni sociali e/o sul capitale** :

- sono previsti controlli periodici da parte degli organi/strutture preposte atti a verificare la corretta gestione economica, ivi compreso il bilancio, redatto in accordo alla normativa fiscale nazionale;
- nell'ambito del ciclo attivo viene rispettata un'adeguata separazione dei compiti;
- la registrazione dei ricavi viene effettuata attingendo i dati direttamente dal sistema informatico di contabilità o dalla documentazione cartacea fornita dalla rispettiva area aziendale;
- con riferimento al ciclo passivo, la gestione contabile verso i fornitori avviene sulla base degli acquisti di beni e servizi operati dalle funzioni via via autorizzate; i pagamenti avvengono previo controllo e previa verifica dell'avvenuta esecuzione della fornitura (ad es. DDT, Fogli di viaggio, rapporti di lavoro, etc.); per quanto riguarda la fatturazione per contratti continuativi verrà svolta una verifica circa la corrispondenza tra l'importo della fattura e quanto previsto dal corrispondente contratto;
- la tenuta della contabilità avviene anche mediante l'utilizzo di un sistema gestionale che assicura il controllo automatizzato e la tracciabilità dei dati;
- l'accesso al sistema gestionale è consentito solo ai profili autorizzati, mediante l'utilizzo di User ID e password ed è definito sulla base dei ruoli e delle responsabilità di ciascun utente;
- è prevista la verifica di correttezza delle chiusure contabili infrannuali;
- è prevista una verifica interna in ordine all'esattezza nell'imputazione dei dati contabili;
- vengono soddisfatte le richieste di documentazione specifica avanzate dagli organi di

controllo nell'espletamento delle proprie attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per la stesura della relazione di revisione e giudizio sul bilancio della Società: la raccolta e predisposizione delle informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi di legge e degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori;

- è previsto che tutti i Destinatari rispettino le previsioni dello Statuto della Società ed i principi e le regole contenuti nel Codice Etico;
- è previsto il rispetto dei principi contabili nell'ambito della redazione del bilancio d'esercizio;
- è previsto il rispetto delle procedure interne applicabili;
- è garantita la tempestività e l'accuratezza delle registrazioni contabili nonché il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle stesse;
- ogni operazione, oltre che correttamente registrata, è anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- è prevista la verifica sui rimborsi delle spese di trasferta affinché vengano accreditati soltanto dietro compilazione del relativo modulo di richiesta del rimborso corredata dalla relativa documentazione giustificativa;
- è sempre effettuata la registrazione dei movimenti e la relativa archiviazione;
- sono previste verifiche dei movimenti bancari, i quali vengono acquisiti e riconciliati mediante acquisizione automatica sul gestionale dei movimenti dell'internet banking;
- è prevista la verifica circa la registrazione sul gestionale dei pagamenti ai fornitori;
- è prevista la verifica sugli eventuali contratti di servizi intercompany affinché le fatturazioni vengano correttamente gestite in conformità alle condizioni fissate dal contratto;
- è prevista l'effettuazione di accurati controlli (tali per capillarità e assiduità) in ordine alla effettività delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita e sulla 'cassa', sulla varianza tra i dati previsionali ed i dati effettivi, così da impedire la creazione di riserve finanziarie extra-contabili, prodromiche alla commissione di eventuali reati;
- è prevista la verifica circa il corretto calcolo delle tasse/imposte, attraverso il supporto di professionisti esterni;
- è garantita la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione dei bilanci (di esercizio);
- ogni operazione straordinaria è condotta nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- per quanto riguarda il processo di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze, sponsorizzazioni, vengono osservati tutti i principi di controllo previsti con riferimento ai processi sensibili relativi ai reati contro la P.A.;

- il progetto di bilancio d'esercizio con i relativi allegati viene redatto conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e depositarlo secondo le norme del Codice Civile;
- viene assicurata la tempestiva e completa evasione delle richieste degli organi di controllo in ordine a documenti e notizie, accertamenti, controllo ed esame di atti e documentazione, nell'espletamento delle proprie attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per la stesura della relazione di revisione e giudizio sul bilancio della Società;
- è prevista la verifica circa il rispetto della cause d'ineleggibilità e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2477, comma 4 e 2399 c.c.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- vendere beni sottocosto alle proprie eventuali società controllate e/o collegate;
- trasferire denaro o erogare servizi *intercompany* fittizi, non necessari o non allineati ai prezzi di mercato e/o non definiti in specifici contratti di servizio, allo scopo di determinare redditi imponibili non corretti / veritieri o comunque trasferire in modo improprio denaro o altre utilità di provenienza potenzialmente illecita o generate illecitamente;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'organo di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri dell'organo di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Nell'ambito del processo di **operazioni sociali e/o sul capitale** :

- nel caso di aumento del capitale sociale, vigilare affinché i conferimenti in denaro promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla Società e nel caso di conferimenti in natura e/o di crediti, verificare che la stima del valore sia effettuata a norma dell'art. 2465 c.c. e che vengano rispettate tutte le disposizioni di legge in materia;
- fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2465 c.c., nel caso di acquisto di beni da soci, verificare che l'acquisto non costituisca un'elusione dell'obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura;
- nei casi di riduzione del capitale sociale, verificare che siano rispettati le modalità e i limiti di cui agli artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater c.c.;
- verificare che siano rispettate le norme di legge (cfr. tra gli altri gli artt. 2463, comma 5 e 2430) e statutarie sulla distribuzione di utili e dividendi e sulla costituzione/reintegrazione della riserva legale;
- verificare il rispetto delle norme sul conflitto di interessi degli amministratori;

- in caso di sospetto o notizie di sopravvalutazione di conferimenti in natura o di crediti, prendere gli opportuni provvedimenti;
- nello svolgimento dell'assemblea dei soci, fornire le informazioni dovute per legge e le altre informazioni necessarie per consentire ai soci l'esercizio consapevole del diritto di voto;
- prima del voto in assemblea, per il presidente dell'assemblea provvedere alla lettura dell'art. 2636 c.c.;
- verificare il rispetto delle norme di legge in materia di verbalizzazione delle delibere assembleari;
- verificare che ai fini delle votazioni in assemblea, non vengano computati i voti corrispondenti a quote in relazione alle quali non siano stati eseguiti i conferimenti nei termini di legge, secondo quanto previsto dall'art. 2466, comma 4 c.c.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo :

- la costituzione o l'aumento fittizio del capitale sociale attraverso l'attribuzione di quote per somme inferiori al loro valore nominale;
- fuori dai limiti di cui all'art. 2359-bis c.c., la sottoscrizione reciproca di quote con altra/e società;
- la sopravvalutazione del patrimonio della Società in caso di trasformazione;
- rispetto all'assemblea dei soci, porre in essere comportamenti idonei a creare una falsa rappresentazione della realtà, dalla quale derivi un'alterazione della maggioranza assembleare;
- nei verbali delle assemblee dei soci, far figurare soci che non sono intervenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati.

Nel caso di processo di **funzionamentro degli organi societari :**

- garantire la massima collaborazione nei confronti dei soci e degli altri organi sociali;
- prevedere la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in modo da rendere agevole e non eccessivamente onerosa la consultazione da parte degli aventi diritto;
- garantire una tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dall'organo di controllo nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall'Autorità stessa in base alla legge – evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;

- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- garantire la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali attraverso la :
    - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo dell'organo di controllo;
    - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di invio di documenti previsti dalla legge, richieste di documentazioni ed ispezioni dell'Autorità di Vigilanza;

E' in ogni caso fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'organo di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro all'organo di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Nell'ambito del processo di **gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale:**

- è prevista la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo svolte dal Collegio Sindacale;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'area aziendale di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- le funzioni aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità. In particolare: devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni al Collegio Sindacale e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute; i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, incarichi di consulenza;
- stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato con i componenti del Collegio Sindacale per i trentasei mesi successivi alla eventuale cessazione della carica.

5.5 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(Art. 25septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modifi cato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.) [trattasi di fattispecie prevista dall'art. 25quinquies, 'Delitti contro la personalità individuale' e deve intendersi ivi applicabile limitatamente alla ipotesi di sfruttamento del lavoro connessa alla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro].

5.5.1 Processi coinvolti:

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a : - Valutazione e qualificazione dei fornitori - Richiesta d'acquisto - Emissione dell'ordine - Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
AMMINISTRATIVO	Attività relative a: - Contabilizzazione ed archiviazione
GESTIONE PER LA SICUREZZA	Attività relative a: - Definizione delle responsabilità per la sicurezza - Valutazione dei rischi salute e sicurezza - Oneri per la sicurezza - Controllo operativo per la sicurezza - Controllo degli adeguamenti legislativi

Con riferimento a tali fattispecie di reato ci si richiama integralmente a quanto previsto nella Parte Speciale "B" del presente Modello Organizzativo.

5.6 Reati di stampo economico/finanziario legati ai movimenti finanziari (Riciclaggio/Autoriciclaggio, Reati tributari)

(Art.25octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
(Art.25quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01) [articolo inserito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, poi convertito con modificazioni dalla L.19 dicembre 2019, n. 157]

- Riciclaggio (art. 648bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)

5.6.1 Processi coinvolti:

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a: - Emissione dell'ordine - Gestione dei contratti di acquisto/fornitura - Ciclo passivo
AMMINISTRATIVO	Attività relative a: Contabilizzazione ed archiviazione
FINANZIARIO	Attività relative a: - Gestione dei flussi finanziari - Gestione dei fondi aziendali - Impiego di disponibilità liquide - Partecipazioni societarie
ADEMPIMENTI FISCALI	Attività relative a: - Gestione degli adempimenti di natura fiscale/tributaria

5.6.2 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI STAMPO ECONOMICO/FINANZIARIO LEGATI AI MOVIMENTI FINANZIARI (RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO, REATI TRIBUTARI)

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei processi 'tipicamente sensibili' sopra descritti, devono rispettare i seguenti principi e regole comportamentali:

- nell'ambito del processo di effettuazione delle **registrazioni contabili e gestione della documentazione di riferimento** :
    - assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
    - assicurare la corretta valorizzazione delle operazioni di acquisto, cessione/dismissione di beni materiali e immateriali nonché partecipazioni annotando correttamente le relative plusvalenze o svalutazioni;
    - applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
    - verificare il corretto ed effettivo utilizzo del programma gestionale per le registrazioni contabili;
    - prevedere controlli intrinseci effettuati dallo stesso sistema gestionale contabile informatizzato circa l'adeguatezza della registrazione contabile;
    - prevedere il monitoraggio dei crediti;
    - ogni singola Struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate;
    - prevedere la produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile debitamente validata e della relativa documentazione giustificativa;
    - prevedere l'analisi degli scostamenti attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
    - assicurare che i movimenti della piccola cassa vengano contabilizzati con periodicità prestabilita attraverso riconciliazione tra prelievi e giustificativi di spesa nel rispetto delle procedure interne;
    - garantire la quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
    - garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione del bilancio di esercizio;
    - prevedere l'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
    - prevedere l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio presso la struttura deputata alla gestione dello stesso;
    - garantire la tempestività ed accuratezza delle registrazioni contabili nonché il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle stesse;
    - garantire che le eventuali scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza vengono supportate da adeguata

documentazione dalla quale desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
- prevedere la riconciliazione dei movimenti bancari mediante acquisizione automatica sul gestionale dei movimenti dell'internet banking;
- le fatturazioni inerenti eventuali contratti di servizi intercompany vengono gestite in conformità alle condizioni fissate dal contratto;
- prevedere accurati controlli (tali per capillarità e assiduità) in ordine all'effettività delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita, sulla varianza tra i dati previsionali ed i dati effettivi così da impedire la creazione di riserve finanziarie extra-contabili prodromiche alla commissione di eventuali reati;
- prevedere attività di verifica sul corretto calcolo delle tasse/imposte attraverso il supporto di professionisti esterni;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione del bilancio;
- condurre ogni eventuale operazione straordinaria nel pieno rispetto delle norme di legge e/o dei regolamenti applicabili;
- per quanto riguarda il processo di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze, sponsorizzazioni, osservare tutti i principi di controllo previsti con riferimento ai processi sensibili relativi ai reati contro la P.A.;
- consentire l'accesso al sistema informatico di archiviazione documentale ed a quello contabile esclusivamente ai soggetti a ciò autorizzati ed ogni accesso risulta tracciabile;

- nell'ambito del processo di **approvvigionamento di beni e servizi, gestione dei contratti di acquisto/fornitura, ciclo passivo**:
  - prevedere l'utilizzo, ove possibile, della forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
  - la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
  - prevedere la verifica dei limiti di spesa di pertinenza della stessa;
  - prevedere che l'assegnazione degli incarichi di consulenza avvenga in presenza dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e serietà;
  - prevedere un sistema di selezione/accreditamento dei fornitori mediante preventiva valutazione (delle competenze, garanzie professionali, possesso di certificazioni);
  - prevedere la conservazione ed archiviazione da parte delle Strutture competenti, della documentazione inerente a ciascuna offerta/preventivo/contratto;
  - prevedere che le fatture di pagamento dei fornitori siano sempre oggetto di registrazione in contabilità e sul gestionale;
  - prevedere la tracciabilità del flusso di approvazione delle fatture di acquisto;
  - prevedere l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività che garantiscano la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo e dell'intera documentazione contrattuale e precontrattuale;
  - prevedere la documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi o

professionista in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- garantire che il sistema di controllo interno assicuri che le fatture siano sempre registrate nel periodo corretto di riferimento;
- garantire che gli ordini siano sempre formalizzati e preventivamente approvati nel rispetto dei tetti massimi di spesa prestabiliti;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, garantire che l'area/funzione di volta in volta interessata sia responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;

- nell'ambito del processo di **gestione degli adempimenti fiscali** :
  - prevedere una calendarizzazione delle scadenze infrannuali ed annuali di natura fiscale con ausilio dello studio di consulenza fiscale di cui si avvale la Società;
  - vigilare sul corretto calcolo delle tasse/imposte, attraverso il supporto di professionisti esterni;
  - prevedere il preventivo controllo della dichiarazione dei redditi prima della trasmissione della stessa telematicamente;
  - prevedere la trasmissione puntuale delle comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione, nonché il tempestivo riscontro alle richieste/istanze pervenute, inclusa la documentazione inerente gli adempimenti tributari;
  - prevedere che i dati ed i documenti trasmessi al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione siano resi disponibili in modo puntuale ed in linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
  - prevedere l'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione da parte di ciascuna area/funzione aziendale competente, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto espresso divieto di :
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati e autorizzati;
- emettere e/o rilasciare fatture o altri documenti relativi a prestazioni non effettivamente erogate;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, fatture e/o documenti per operazioni inesistenti;
- detenere fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- procedere all'attestazione di regolarità della prestazione professionale ricevuta in assenza di un'attenta valutazione di merito e congruità in relazione alla prestazione stessa;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;

- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/cessione di prodotti, servizi *intercompany*, *know how*, licenze, etc.) fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di *business*;
- simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni *intercompany* (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico-patrimoniale della Società;
- progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri *assets* della Società che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio fiscale);
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi;
- non presentare una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- non versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti;
- compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali e preferire sempre e comunque come mezzo di pagamento il bonifico bancario, il RID ovvero l'emissione di assegni circolari o bancari in entrambi i casi con la dicitura "non trasferibile" e intestati;
- aprire l'apertura di libretti al portatore o nominativi, aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità.

La Società ha stabilito genericamente le seguenti regole di condotta ivi esposte volte alla prevenzione di qualsiasi evento corruttivo, tanto sul lato attivo (sotto specie di offerta di denaro o

altre utilità a fini illeciti), quanto, dove possibile, su quello passivo (sotto specie di accettazione di denaro o altre utilità a fini illeciti).
Nei capitoli successivi saranno tuttavia più dettagliatamente specificati i presidi posti a prevenzione di ciascuna delle fattispecie di reato da considerarsi 'a rischio' per la Società.

***

5.7 Regole di comportamento e procedure

Nell'ambito dei processi aziendali via via interessati, varranno in ogni caso, genericamente, le seguenti regole cautelari e principi di condotta.
Si precisa in particolare che, la regola generale che deve guidare il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente:

> *nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di Techbau S.p.a. può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.*

Il principio è del resto sintetizzato anche nel Codice Etico, laddove si richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società di rispettare tutte le leggi in vigore. La correttezza sul mercato e con i concorrenti è infatti principio cardine della *policy* aziendale: la Techbau S.p.a. mira a prevalere sui propri concorrenti sulla base della qualità e della competitività di quanto realizzato. Non è consentito tentare di raggiungere il medesimo risultato ricorrendo ad altri mezzi, meno che mai se illeciti.

In aggiunta alle prescrizioni del Codice Etico, la Politica aziendale prevede misure volte non soltanto a prevenire la corruzione, ma anche a garantire il rispetto degli standard etici fissati e a tutelare la sua reputazione. In particolare:

5.8 Localizzazione del rischio

È fatto carico agli amministratori della società di individuare il potenziale rischio di commissione del reato di cui alla presente parte speciale per ogni singola unità di attività. Una corretta e appropriata valutazione del rischio consente infatti di ridurlo in maniera efficace. La valutazione del rischio viene valutata durante incontri effettuati dagli amministratori con, eventualmente, persone terze ritenute utili al fine della corretta e oggettiva valutazione.

5.9 Nuovi rapporti lavorativi

A seconda del rischio di commissione del reato individuato su base locale e per singola unità di attività, è necessario procedere ad una azione preventiva in ogni caso di assunzione di nuovi dipendenti o di designazione di nuovi agenti o altri ulteriori soggetti terzi che operano o opereranno in nome e per conto di Techbau S.p.a.

I sistemi di gestione della TECHBAU disciplinano inoltre in maniera analitica alcune fattispecie che più facilmente potrebbero agevolare la commissione di atti corruttivi, dettando le regole

di condotta che dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto di Techbau S.p.a. sono tenuti ad adottare.

5.10 Fornitori

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da Techbau S.p.a. e sintetizzati nella presente Parte Speciale.
I processi di selezione dei fornitori e le regole per l'approvvigionamento delle merci sono fissate da Techbau S.p.a. con apposite procedure che prevedono espressamente la ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli standard fissati dalla Società, nella formulazione degli ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli approvvigionamenti e la gestione e verifica del magazzino.

5.11 Consulenti

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con cui sussiste un rapporto di lungo corso.
Techbau S.p.a. provvede comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti, con cui Techbau S.p.a. non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto.
Gli incarichi a consulenti che non rientrano nei rapporti consolidati e continuativi, sono ratificati da un amministratore e tutti i pagamenti degli incarichi vengono effettuati a firma congiunta tra i responsabili dell'area dove ha operato il consulente e un Amministratore.

5.12 Omaggi

Come già evidenziato richiamando il contenuto del Codice Etico, è vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per " l'esiguità del valore" o non sono volti a "promuovere l'attività aziendale".
In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati da un amministratore della Techbau S.p.a. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche.

5.13 Adeguata tenuta dei libri sociali

La prevenzione del rischio di corruzione passa necessariamente attraverso un'adeguata e appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, così come previsto dal Codice Etico e dalle procedure adottate in materia finanziaria. È quindi necessario che i libri sociali riflettano tutte le transazioni poste in essere dalla Società.

5.14 Effettivo controllo interno e monitoraggio

Techbau S.p.a. ha adottato da tempo un sistema di controllo interno dei conti della Società che garantisce che i pagamenti vengano eseguiti solo con la firma congiunta di un

amministratore; che l'accesso ai conti della Società è consentito solo a soggetti muniti di espressa procura; che vengano effettuate periodiche verifiche sulla corrispondenza tra i beni effettivi della Società e quelli indicati nei libri sociali.

5.15 Diffusione

Una versione aggiornata del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo viene divulgata da Techbau S.p.a. Italia a tutti i dipendenti tramite pubblicazione sul Portale aziendale.
All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito in generale di monitorare il rispetto delle procedure.

5.16 Segnalazioni

Tutte le segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si abbia anche solo il sospetto, che conformemente a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello devono essere indirizzate senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

PARTE SPECIALE "B"
In materia di igiene e sicurezza sul lavoro
(art. 25 - septies D.Lgs 231/01)

Stato del documento

Edizione	Modifiche rispetto all'edizione precedente	Data di entrata in vigore
01	*Aggiornato nominativo RSPP*	*10.07.2020*

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

INDICE DEL DOCUMENTO

1 PREMESSA 3
2 POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 4
3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ 4
4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA 4
5 I PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO 7
6 IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 10
7 MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 11

1 PREMESSA

L'art. 25 – *septies* del D.Lgs. 231/01 ha introdotto tra le fattispecie criminose che possono comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'articolo menzionato dispone che:

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55 comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione amministrativa in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione amministrativa in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Techbau S.p.a., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali relativamente agli aspetti attinenti all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla redazione della presente sezione speciale che costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società.

Si è quindi proceduto ad un approfondito monitoraggio del sistema di gestione aziendale della sicurezza cui è seguita l'adozione di procedure specifiche volte a disciplinare i principali aspetti inerenti la normativa di prevenzione.

Al fine di assicurare condizioni di efficacia ed efficienza al modello delineato nella presente sezione è stato istituito un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo sulla verifica del corretto funzionamento del sistema.

2 POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Techbau S.p.a. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. L'azienda si impegna a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario della Techbau S.p.a. che tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Techbau S.p.a. si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel modello ed i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

L'Azienda si è dotata di un Codice Etico che ha consegnato e consegna a ogni nuova assunzione insieme al contratto di lavoro e si impegna a diffondere a tutti i destinatari del Modello.

Il perseguimento dei fini che si prefigge il Modello di organizzazione e gestione è assicurato dall'adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nella parte generale.

3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ

Techbau S.p.a. ha le seguenti sedi di attività:

1. l'ufficio centrale in cui vengono svolte tutte le funzioni burocratiche amministrative ed è ubicata la direzione;
2. uffici di cantiere situati in prossimità dei cantieri, i quali a seconda della necessità possono essere adibiti anche a ufficio di contabilità di cantiere.

4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA

Il Sistema di sicurezza aziendale della Techbau S.p.a., in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività decentrata sul territorio, prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

In particolare, la società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti nonché attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione e per il raggiungimento di standard ottimali di sicurezza.

La struttura organizzativa della Techbau S.p.a. è rappresentata nel seguente schema:

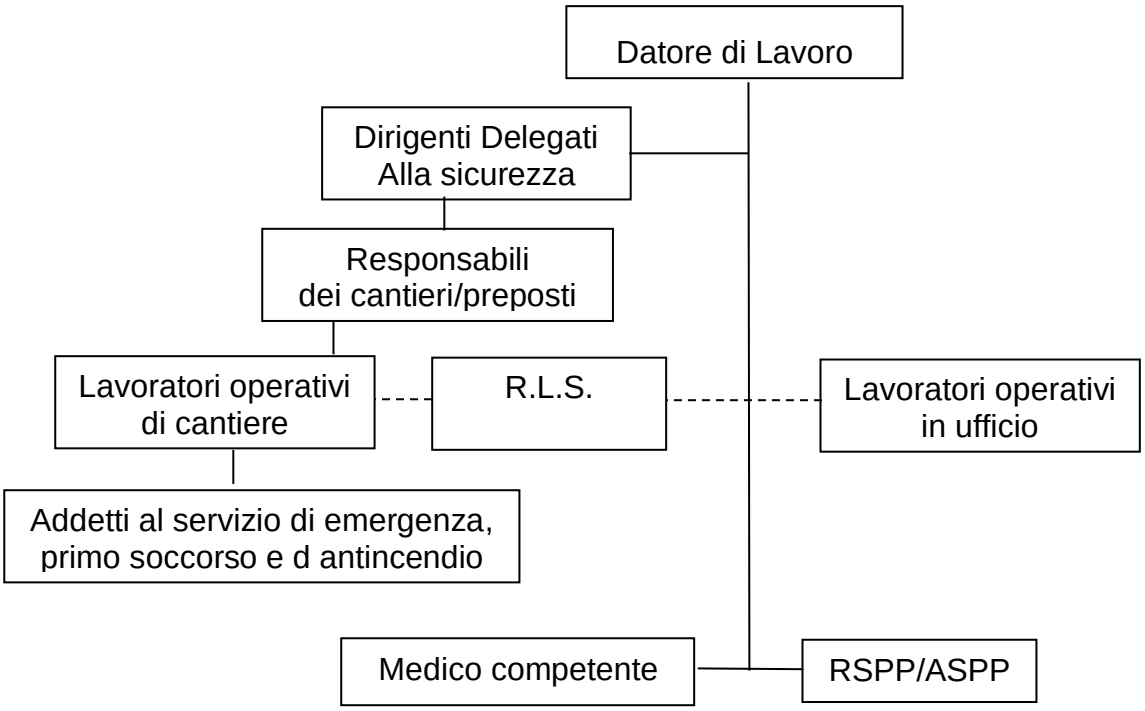

Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro è chiamato a svolgere le funzioni che possono essere così sintetizzate.

Datore di Lavoro	È il soggetto che, dotato dei necessari poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro, ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività dell'impresa.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP: Responsabile / Addetti)	È costituito dalle persone sistemi e mezzi interni e esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori. Il SPP rappresenta la figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 33 D.Lgs. 81/08. In Techbau S.p.a. tale servizio è formato da un responsabile e n. due addetti.
Responsabile dei Cantieri con delega Funzionale / Preposto	È il soggetto che, alla luce delle sue competenze professionali e della sua autonomia, in ragione e nei limiti dei poteri conferitigli con specifica nomina, è responsabile, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, dell'organizzazione, della gestione e del controllo dell'attività lavorativa; sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Medico competente	Figura esterna incaricata dall'Azienda del monitoraggio sanitario dei lavoratori. Collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP predisponendo le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Figure designate o elette per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Lavoratori	Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Addetti al primo intervento antincendio e/o al primo soccorso sanitario	Svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate

5 I PROCESSI SENSIBILI: procedure e sistemi di controllo

L'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 – septies D.Lgs. 231/01 sono indicati nello schema sotto riportato.

Per ogni settore di attività potenzialmente a rischio l'azienda ha elaborato una specifica procedura mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

Di seguito sono rappresentate le azioni ed i protocolli adottati dalla Techbau S.p.a. per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

Attrezzature	Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, Techbau S.p.a. utilizza attrezzature marchiate CE dotate dei relativi libretti uso e manutenzione forniti dal fabbricante. Là dove tali libretti non sono disponibili, sono state redatte specifiche istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature È stata predisposta una specifica procedura per il controllo e la manutenzione degli attrezzi con schede di controllo degli interventi delle segnalazioni di malfunzionamenti, delle manutenzioni.
Impianti	La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita da: - omologazioni - revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte convenzionate terze - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi del lavoro
Luoghi di lavoro	Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti: - dispositivi adeguati per combattere l'incendio (estintori diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire) - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente apposta nei luoghi appropriati - locali per il pronto soccorso e per le visite mediche periodiche - cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro - contratti di manutenzione regolare per gli estintori - servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (DVR)	L'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato: • *alla prevenzione* • *alla riduzione* • *al controllo* dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. **L'atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene:** - la valutazione dei rischi sia per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) - la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con conseguenze di tipo "malattie professionali" (aspetti d'igiene industriale con effetti di tipo cronico). Nel DVR si trovano le valutazioni del rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per: **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ESPOSIZIONE AL RUMORE** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE POSTAZIONI DI LAVORO CON VIDEOTERMINALI** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI** **VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS E MOBBING** **VALUTAZINOE DEL RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETUTI** **VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORI IN QUOTA** **NOTA: All'interno** del DVR viene riportata la metodologia ed i criteri in base ai quali sono stati valutati i rischi, le azioni di adeguamento e di controllo qualora necessarie
Emergenze Primo soccorso	La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi: 1. ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato, che modificando l'attività ordinaria conduca la struttura ad una situazione di emergenza, attraverso l'attuazione di misure di prevenzione 2. minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza 3. garantire l'evacuazione dei locali, in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il fenomeno del panico 4. mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: ⇒ periodiche esercitazioni ⇒ l'aggiornamento del piano **Sulla base dell'attività lavorativa che viene svolta nelle sedi e nei singoli siti, le tipologie di evento che possono presentarsi e che individuano una situazione di emergenza possono così essere raggruppate: incendio; crollo; terremoto.** gli interventi che possono essere attuati sono così schematizzati: • eliminazione origine evento • salvataggio • evacuazione

	Tali interventi possono essere svolti dal personale dipendente componenti la squadra di primo intervento antincendio e sanitario. A tale scopo il personale incaricato ha partecipato a specifici corsi di: - Primo Soccorso - Lotta antincendio **NOTA:** In allegato al DVR vengono riportate le azioni e il dettaglio delle responsabilità per la gestione delle emergenze, pronto soccorso e antincendio
Gestione degli appalti	È stata all'uopo redatta una procedura che definisce il contenuto dei documenti che occorre predisporre in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per la loro elaborazione. Per soddisfare le esigenze normative inerenti la Sicurezza è stato redatto un Modello in cui sono indicati i requisiti necessari ad una esaustiva redazione del DUVRI: "Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze" previsto dall'art. 26 T.U. sicurezza.
Riunioni periodiche di sicurezza	Techbau S.p.a. indice una volta all'anno una riunione sulla Sicurezza facendo partecipare le seguenti figure: Datore di Lavoro, RSPP, RLS Responsabili di cantiere, Preposti, Medico Competente. Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.
Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Gli RLS sono consultati tutte le volte in cui si versa in un'ipotesi prevista dall'art. 50 D. Lgs. 81/08. Ogni consultazione termina con la redazione di un verbale che viene Sottoscritto e archiviato sia in formato elettronico sia in formato cartaceo per la archiviazione nel dossier "Sicurezza"
Formazione, informazione, addestramento lavoratori	Tutti i dipendenti vengono formati ed informati sulle modalità di lavorazione e sui rischi inerenti alle fasi di lavoro da essi svolte, all'assunzione e con un aggiornamento annuale. I dipendenti incaricati alla gestione per primo soccorso ed emergenza incendio sono invece formati mediante appositi corsi di formazione attestanti la loro adeguata preparazione in merito alla gestione delle medesime
Sorveglianza sanitaria	Il Protocollo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti è redatto dal medico competente. Sarà cura del datore di lavoro provvedere alla verifica periodica che i propri dipendenti siano sottoposti alle visite secondo il protocollo sanitario
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	**IMPIANTI ELETTRICI**: ⇒ dichiarazione di conformità alla regola d'arte ⇒ documentazione UNI e CEI e IMQ sui materiali e i componenti utilizzati ⇒ denuncia d'installazione dei dispositivi di protezione e contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra ⇒ dichiarazione di conformità ⇒ progetto **MACCHINE**: ⇒ dichiarazione di conformità della macchina/attrezzatura ⇒ marchiatura CE

	⇒ manuale di uso e manutenzione **RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO**: ⇒ scheda di sicurezza ⇒ etichettatura **DPI**: ⇒ marcatura CE ⇒ nota informativa
Vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e periodiche verifiche sulla applicazione e sulla efficacia delle procedure adottate	La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è svolta dal delegato del datore di lavoro e dai preposti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite. La verifica sulla applicazione delle procedure viene effettuata dal delegato del datore di lavoro al quale spetta l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione e dai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza nei limiti delle proprie attribuzioni. Per rispondere a tale esigenza vengono effettuati monitoraggi sullo stato della sicurezza aziendale coinvolgendo i soggetti interessati ed indicendo eventuali riunioni qualora esigenze particolari dovessero rendere necessarie. Una volta all'anno è indetta la riunione periodica prevista dall'art. 35 D.Lgs. 81/08.
Riesame periodico del sistema sicurezza	Annualmente la Direzione indice una riunione per la valutazione dell'andamento del sistema di gestione per la sicurezza, la analisi dei dati raccolti e il monitoraggio dei loro risultati. A tale riunione partecipano, oltre al Datore di lavoro, il RSPP, i Responsabili di cantiere, i Responsabili delle aree dei processi principali aziendali (Acquisti, Commerciale, Gestione risorse, Direzione Tecnica)

6 IL SISTEMA DI CONTROLLO: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema di gestione della sicurezza predisposto da Techbau S.p.a., evidenziato nel precedente schema, prevede la supervisione ad opera dell'organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

A tal fine dovranno essere comunicati all'OdV:

1. i verbali di tutte le riunioni periodiche previste dall'Azienda e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa;
2. tutte le informazioni relative agli infortuni di particolare gravità a cura dell'RSPP;
3. eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
4. qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
5. comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative da parte dei soggetti interessati.

Nell'ambito dei suoi poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione della sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire a Techbau S.p.a. con periodicità semestrale sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo "Organismo di Vigilanza" della parte generale del Modello.

7 MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Modello dovrà essere riesaminato ed eventualmente modificato qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta da Techbau S.p.a. in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In merito alle modalità di modifica del Modello, si rimanda al paragrafo 6.1 della Parte Generale.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

PARTE SPECIALE "C"
In materia di tutela ambientale
(art. 25 -* undecies *D.Lgs 231/01)

Stato del documento

Edizione	Modifiche rispetto all'edizione precedente	Data di entrata in vigore
01	*Aggiornato nominativo RSPP*	*10.07.2020*

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

INDICE DEL DOCUMENTO

1 PREMESSA 3
2 POLITICA PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 9
3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ 9
4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 9
5 I PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO 10
6 IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 13
7 MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 13

1 PREMESSA

L'articolo 25 – undecies del D.Lgs. 231/01 ha introdotto tra le fattispecie criminose che possono comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica i reati ambientali sintetizzati nella tabella seguente ove viene pure definita la rilevanza della stessa inconsiderazione dell'attività svolta dalla Techbau S.p.a.

Riferimento Normativo	Fattispecie	Dettaglio	Rilevanza ai fini dell'Attività di TECHBAU S.p.a.
Art. 727-bis codice penale	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	-	NON RILEVANTE
Art. 733-bis codice penale	**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**	-	**RILEVANTE**
Art.137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	**Attività legate a qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche (derivanti da insediamenti di tipo residenziale) e dalle acque meteoriche di dilavamento**	Superamento dei limiti previsti per legge sullo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o eccedente i limiti dell'autorizzazione Inosservanza dei divieti di scarico	**RILEVANTE**
Art.256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	**Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata**	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione Gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Miscelazione di rifiuti pericolosi, e il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle regole previste dal DPR 254/2003.	**RILEVANTE**

Riferimento Normativo	Fattispecie	Dettaglio	Rilevanza ai fini dell'Attività di TECHBAU S.p.a.
Art.257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	**Bonifica dei siti**	Inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, con qualsiasi tipo di condotta (omissiva o attiva) qualora le concentrazioni di inquinanti nella matrice ambientale superino dei livelli soglia di rischio (CSC, Concentrazioni soglia di rischio) Omessa bonifica. Omessa comunicazione di inquinamento	**RILEVANTE**
Art.258, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**	Falsificazione dei certificati di analisi dei rifiuti avente ad oggetto la natura, la composizione o le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Per lo stesso reato risponde anche chi fa uso di un certificato falsificato da altri.	**RILEVANTE**
Art.259, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	**Traffico illecito di rifiuti**	Qualsiasi spedizione di rifiuti in violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (obblighi diretti a garantire tracciabilità dei rifiuti e la loro gestione in modo corretto, ad esempio la destinazione ad impianti autorizzati, le previsioni di controlli per motivi ambientali e sanitari e così via).	**RILEVANTE**
Art.260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate al fine di conseguire un ingiusto profitto. Es: cessione, ricezione, trasporto, esportazione e importazione di rifiuti. Gestione abusiva (in assenza della necessaria autorizzazione) di un quantitativo ingente di rifiuti. Totale mancanza di un provvedimento autorizzazione; gestione sulla base di un titolo autorizzativo scaduto o per tipologie di rifiuti diverse da quelle oggetto di una valida autorizzazione. L'ingente quantitativo di rifiuti citato va riferito al complesso delle plurime operazioni svolte, che potrebbero singolarmente essere anche di entità modesta.	NON RILEVANTE

Riferimento Normativo	Fattispecie	Dettaglio	Rilevanza ai fini dell'Attività di TECHBAU S.p.a.
Art.260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**	Condotte idonee a inficiare il sistema di tracciabilità. In particolare: la falsificazione di un certificato di analisi dei rifiuti e la sua utilizzazione nell'ambito del Sistri; l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire al sistema informatico del Sistri; il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri e, ove necessario, dalla copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti trasportati; il trasporto di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, accompagnato da una scheda Sistri che sia stata fraudolentemente alterata.	**RILEVANTE**
Art.279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	**Emissioni in atmosfera**	Emissioni in atmosfera, derivanti dall'esercizio di uno stabilimento, che comportino violazione (per colpa o per dolo) dei limiti imposti dalla legge, dall'autorizzazione ottenuta o da altre prescrizioni dell'autorità competente, qualora ciò comporti anche una violazione dei valori limite di qualità dell'aria.	**RILEVANTE**
Artt. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	Commercio (importazione, esportazione, trasporto, transito, commercio e detenzione) delle specie in via di estinzione	Commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione posto in essere in violazione delle disposizioni comunitarie dirette a controllare il commercio di tali specie e a stabilire le condizioni per la loro importazione, esportazione o riesportazione e la circolazione all'interno dell'Unione Europea, conformemente al Regolamento CE 338/1996. Questo reato ha ad oggetto le specie elencate nell'allegato A del Regolamento e successive modificazioni che riguarda le specie già classificate a rischio di estinzione.	NON RILEVANTE

Riferimento Normativo	Fattispecie	Dettaglio	Rilevanza ai fini dell'Attività di TECHBAU S.p.a.
Art. 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	Alterazioni o falsificazioni di licenze o certificati disposti per l'importazione, esportazione o riesportazioni di specie animali e vegetali disciplinati dal Regolamento CE n. 338/97.	Violazioni inerenti i certificati e le licenze di esportazione e riesportazione che riguardano ipotesi: introduzione o esportazione e riesportazione senza il prescritto certificato o licenza o con licenza e certificato falsi, falsificati o invalidi o alterati; false dichiarazioni al fine di conseguire le dette licenze o certificati; l'uso di licenze o certificati falsi, falsificati, invalidi o alterati; omessa o falsa notifica all'importazione; falsificazione o alterazione di licenza o certificato.	NON RILEVANTE
Art. 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	Detenzione esemplari vivi di animali e rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.	Decreto Ministeriale del 19.4.1996 (emesso dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali) indicante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.	NON RILEVANTE
Art. 3, Legge 28 dicembre 1993, n. 549	**Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**	Violazione delle regole imposte a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente dalle sostanze lesive espressamente elencate negli allegati alla Legge. Il reato punisce chi viola le regole per la produzione, il consumo, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle elencate sostanze lesive dell'ozono stratosferico.	**RILEVANTE**
Artt. 8 e 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.	Inquinamento doloso e colposo in violazione della DIR. 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi	Versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento in mare di dette sostanze. Il divieto di sversamento ha ad oggetto le acque interne, compresi i porti, le acque territoriali, gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, l'alto mare.	NON RILEVANTE

L'articolo menzionato dispone che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **Codice Penale**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a. per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
   b. per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a. per i reati di cui all'articolo 137:
      1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
      2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
   b. per i reati di cui all'articolo 256:
      1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
      2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
      3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
   c. per i reati di cui all'articolo 257:
      1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
      2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   d. per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   e. per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   f. per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
   g. per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
   h. per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
   b. per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   c. per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
      1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
      2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
      3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
      4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
   b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati ambientali, su descritti, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività valutazione degli aspetti ambientali rilevanti, la conseguente individuazione dei rischi per l'ambiente e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, pronto intervento, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni delle parti interessate;
- alle attività di monitoraggio ambientale;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro nel rispetto delle condizioni ambientali;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Techbau S.p.a., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali relativamente agli aspetti attinenti alla tutela ambientale, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale il procedere alla redazione della presente sezione speciale che costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società.

Si è quindi proceduto ad un approfondito monitoraggio del sistema di gestione aziendale per la tutela dell'ambiente cui è seguita l'adozione di procedure specifiche volte a disciplinare i principali aspetti inerenti alla normativa.

Al fine di assicurare condizioni di efficacia ed efficienza al modello delineato nella presente sezione è stato istituito un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo sulla verifica del corretto funzionamento del sistema.

2 POLITICA PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Techbau S.p.a. si impegna a perseguire gli obiettivi salvaguardia dell'ambiente come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. L'azienda si impegna a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati al fine svolgere i loro compiti nel rispetto dell'ambiente e delle leggi che governano il rispetto.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario di Techbau S.p.a. che tutte le Funzioni aziendali, secondo le proprie attribuzioni e competenze, raggiungano una buona consapevolezza di quanto le proprie attività possano influire sull'ambiente.

Techbau S.p.a. si adopera a diffondere e consolidare una cultura "ambientale", sviluppando la consapevolezza delle attività sensibili, degli aspetti ambientali rilevanti e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla salvaguardia dell'ambiente sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel modello ed i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico, nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

L'Azienda si è dotata di un Codice Etico che ha consegnato e consegna a ogni nuova assunzione insieme al contratto di lavoro e s'impegna a diffondere a tutti i destinatari del Modello.

Il perseguimento dei fini che si prefigge il Modello di organizzazione e gestione è assicurato dall'adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nella parte generale.

3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ

Techbau S.p.a. ha le seguenti sedi di attività:

1. l'ufficio centrale in cui vengono svolte tutte le funzioni burocratiche amministrative ed è ubicata la direzione;
2. uffici di cantiere situati in prossimità dei cantieri, i quali a seconda della necessità possono essere adibiti anche a ufficio di contabilità di cantiere.

4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Il Sistema di gestione della salvaguardia aziendale della Techbau S.p.a., in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività decentrata sul territorio, prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

In particolare, la società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti nonché attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori e di tutti i soggetti istituzionali mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente.

La struttura organizzativa della Techbau S.p.a. è rappresentata nel documento denominato "ORGANIGRAMMA", cui si rimanda per i dettagli.

Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito delle attività per la salvaguardia dell'ambiente è chiamato a svolgere le funzioni descritte nel mansionario aziendale che qui si intende richiamato in tutte le sue parti.

5 I PROCESSI SENSIBILI: procedure e sistemi di controllo

L'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 – undecies D.Lgs. 231/01 sono indicati nello schema sotto riportato.

Per ogni settore di attività potenzialmente a rischio l'azienda ha elaborato una specifica procedura mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

Di seguito sono rappresentate le azioni ed i protocolli adottati dalla Techbau S.p.a. per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normativa vigenti.

Attrezzature	Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, Techbau S.p.a. utilizza attrezzature marchiate CE dotate dei relativi libretti uso e manutenzione forniti dal fabbricante. Là dove tali libretti non siano disponibili, sono state redatte specifiche istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature È stata predisposta una specifica procedura per il controllo e la manutenzione degli attrezzi con schede di controllo degli interventi delle segnalazioni di malfunzionamenti, delle manutenzioni.
Impianti	La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita da: - omologazioni - revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte convenzionate terze - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi di lavoro
Luoghi di lavoro	Per ottemperare alla tutela ambientale sui luoghi di lavoro sono previsti: - dispositivi adeguati a combattere eventuali sversamenti o emergenze ambientali, individuate in relazione alla tipologia e dislocazione dei cantieri - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente apposta nei luoghi appropriati - contratti di fornitura per servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) - contratti di fornitura per attività di indagine, analisi e monitoraggio ambientale - servizi di pulizia regolare dei luoghi di lavoro

Valutazione degli aspetti ambientali significativi **Individuazione dei rischi ambientali**	L'obiettivo principale della valutazione degli aspetti ambientali consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato: • alla prevenzione • alla riduzione • al controllo dei possibili fattori di rischio per l'ambiente. La Valutazione degli aspetti ambientali significativi consente l'individuazione dei possibili rischi ambientali e, in quanto riferimento dell'organizzazione per tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività che coinvolgono l'ambiente, individua: - le attività passibili di essere fonte di rischio per l'ambiente in condizioni normali di attività - le attività passibili di essere fonte di rischio per l'ambiente in condizioni di emergenza (ad esempio in caso di incendio) In detto documento emergono quelle attività cui è necessario prestare attenzione (in condizioni di normale attività o in emergenza); ad ogni attività individuata come "aspetto ambientale significativo" corrisponde un metodo per il controllo del rischio (procedure o istruzioni) ovvero l'intervento in caso di manifestazione dello stesso (procedura in caso di emergenza).
Gestione delle Emergenze ambientali	L'applicazione delle suddette procedure o istruzioni di lavoro ha come obiettivo, tramite l'attuazione di misure di prevenzione, la riduzione al minimo della probabilità che si verifichi un evento indesiderato che, modificando l'attività ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di emergenza. La gestione delle emergenze ambientali invece mira a: 1. minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza 2. garantire l'eventuale evacuazione dei locali, in cui si sviluppa l'emergenza minimizzando il fenomeno del panico 3. mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: ⇒ periodiche esercitazioni ⇒ l'aggiornamento del piano Gli interventi in emergenza che possono essere attuati sono così schematizzati: • eliminazione dell'origine dell'evento • salvataggio – misura tampone • eventuale evacuazione Tali interventi possono essere svolti dal personale dipendente componente la squadra di primo intervento antincendio e sanitario.
Gestione degli appalti	È stata all'uopo redatta una procedura che definisce il contenuto dei documenti che occorre predisporre in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per la loro elaborazione, per soddisfare le esigenze normative inerenti la Sicurezza. Per quanto concerne il controllo dei Subappalti dal punto di vista della tutela ambientale, Techbau S.p.a.: • comunica ai subappaltatori la necessità di operare nel pieno rispetto delle normative di protezione dell'ambiente, tramite inserimento vincoli contrattuali nel contratto di subappalto; • comunica ai subappaltatori la necessità di accettare la propria politica per la salvaguardia dell'ambiente • effettua un controllo diretto sull'attività di cantiere dei subappaltatori tramite la costante presenza del Capocantiere e degli assistenti alla commessa, le verifiche periodiche del RSPP e del Resp. dell'OdV

Riunioni periodiche di riesame della gestione ambientale	Techbau S.p.a. indice almeno una volta all'anno una riunione per il riesame dei sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza e Ambiente) nel corso della quale viene discusso l'andamento del sistema di gestione integrato, vengono valutati gli indicatori di prestazione e stabiliti gli obiettivi per l'anno successivo, vengono analizzati gli esiti degli audit interni sui cantieri e presso la sede, nonché i rapporti delle ispezioni eventualmente effettuate da enti esterni (clienti, committenti o enti di controllo). La riunione per il riesame viene formalizzata su apposito verbale, condiviso con le risorse coinvolte.
Formazione, informazione, addestramento lavoratori	Tutti i dipendenti vengono formati ed informati sulle modalità di lavorazione e sui rischi inerenti alle fasi di lavoro da essi svolte, all'assunzione e con un aggiornamento annuale. I dipendenti incaricati alla gestione delle emergenze ambientali (ad es. i capicantiere) vengono informati periodicamente e sono in possesso delle procedure di gestione delle emergenze ambientali.
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	**IMPIANTI ELETTRICI**: ⇒ dichiarazione di conformità alla regola d'arte ⇒ documentazione UNI e CEI e IMQ sui materiali e i componenti utilizzati ⇒ denuncia d'installazione dei dispositivi di protezione e contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra ⇒ dichiarazione di conformità ⇒ progetto **MACCHINE**: ⇒ dichiarazione di conformità della macchina/attrezzatura ⇒ marchiatura CE ⇒ manuale di uso e manutenzione **RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO**: ⇒ scheda di sicurezza ⇒ etichettatura **DPI**: ⇒ marcatura CE ⇒ nota informativa
Vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori e periodiche verifiche sulla applicazione e sulla efficacia delle procedure adottate	La vigilanza sul rispetto delle procedure e sulla corretta applicazione delle istruzioni e procedure di lavoro da parte dei lavoratori è svolta dal Datore di Lavoro, da suoi delegati e dai preposti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite. TECHBAU S.P.A. effettua un controllo diretto sull'attività di cantiere dei lavoratori tramite la costante presenza del Capocantiere e degli assistenti alla commessa, i sopralluoghi periodici del Datore di Lavoro e dei suoi delegati, nonché attraverso le verifiche periodiche del RSPP e del Resp. dell'OdV. Vengono effettuati monitoraggi sullo stato della sicurezza ambientale coinvolgendo i soggetti interessati ed indicendo eventuali riunioni qualora esigenze particolari dovessero rendere necessarie. Una volta all'anno è indetta La riunione per il riesame del sistema di gestione ambientale come previsto dalla normativa vigente (UNI EN ISO 14001).
Riesame periodico del sistema ambientale	Annualmente la Direzione indice una riunione per la valutazione dell'andamento del sistema di gestione per l'ambiente, l'analisi dei dati raccolti e il monitoraggio dei loro risultati. A tale riunione partecipano, oltre al Datore di lavoro, il RSPP, i Responsabili di cantiere, i Responsabili delle aree dei processi principali aziendali (Acquisti, Commerciale, Gestione risorse, Direzione Tecnica)

6 IL SISTEMA DI CONTROLLO: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema di gestione per l'ambiente predisposto da Techbau S.p.a., evidenziato nel precedente schema, prevede la supervisione ad opera dell'organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

A tal fine dovranno essere comunicati all'OdV:

1. i verbali di tutte le riunioni periodiche previste dall'Azienda e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti alla gestione ambientale che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa;
2. tutte le informazioni relative agli incidenti di carattere ambientale di particolare gravità a cura dell'RSPP o del RSG o ancora del Capocantiere;
3. eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia ambientale nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di ambiente o dall'Autorità Giudiziaria;
4. qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti la tutela dell'ambiente;
5. comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia tutela dell'ambiente.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa gestione ambientale e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative da parte dei soggetti interessati.

Nell'ambito dei suoi poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dell'ambiente.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire a Techbau S.p.a. con periodicità semestrale sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo "Organismo di Vigilanza" della parte generale del Modello.

7 MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Modello dovrà essere riesaminato ed eventualmente modificato qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla gestione ambientale ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta da Techbau S.p.a. in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In merito alle modalità di modifica del Modello, si rimanda a quanto riportato nella Parte Generale.

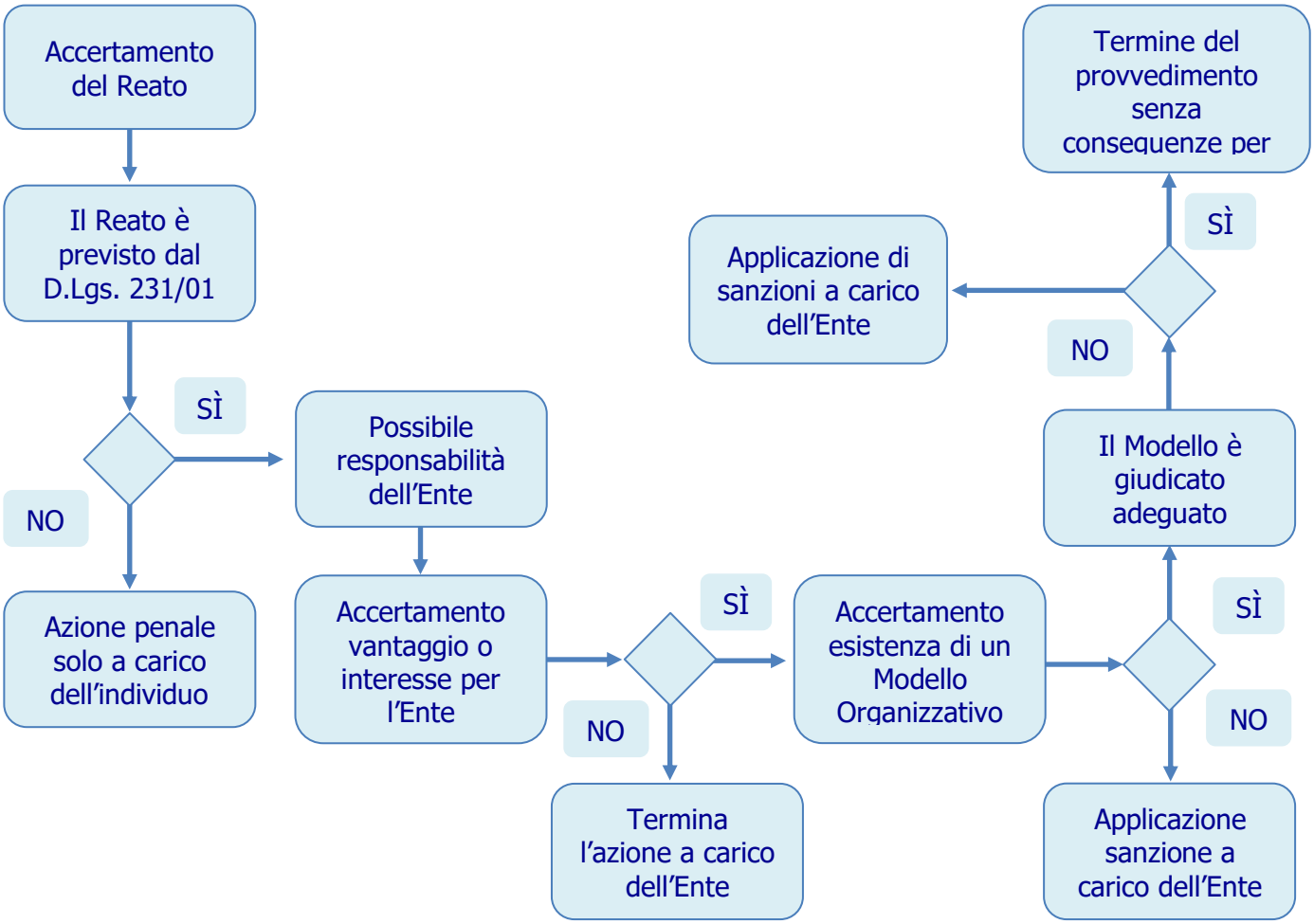

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Ai sensi e in conformità alle disposizioni di cui a D. Lgs 231/2001

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01

Stato del documento

Edizione	Modifiche rispetto all'edizione precedente	Data di entrata in vigore
00	*Prima emissione*	*10.07.2020*

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

INDICE

I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2001
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 Decreto)
a. Malversazione ai danni dello Stato
b. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche/indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
c. Truffa
d. Frode informatica
e. Concussione
f. Induzione indebita a dare o promettere utilità
g. Corruzione
h. Traffico di influenze illecite
2. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* Decreto)
a. Reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software
b. Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico
c. Falsificazione di un documento informatico – frode in servizi di certificazione informatica
3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-*ter* Decreto)
a. Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione
b. Altre fattispecie di criminalità organizzata
4. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* Decreto)
a. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-*bis*.1. Decreto)
a. Turbata libertà dell'industria e del commercio
b. Frode nell'esercizio del commercio
c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
e. Fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
h. Frodi contro le industrie nazionali
6. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (art. 25-*ter* Decreto)
a. Art. 2621 "False comunicazioni sociali"
b. Art. 2621 bis Cod. Civ. "Fatti di lieve entità"
c. Art. 2622 Cod. Civ. "False comunicazioni sociali delle società quotate"
d. Art. 2626 Cod. Civ. "Indebita restituzione dei conferimenti"
e. Art. 2627 Cod. Civ. "Illegale ripartizione di utili e riserve"
f. Art. 2628 Cod. Civ. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"
g. Art. 2629 Cod. Civ. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"
h. Art. 2629-bis Cod. Civ. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"
i. Art. 2632 Cod. Civ. "Formazione fittizia del capitale"
j. Art. 2633 Cod. Civ. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"
k. Art. 2635 Cod. Civ. "Corruzione tra privati" e Art. 2635-bis Cod. Civ. "Istigazione alla corruzione tra privati"
l. Art. 2636 Cod. Civ. "Illecita influenza sull'assemblea"
m. Art. 2637 Cod. Civ. "Aggiotaggio"
n. Art. 2638 Cod. Civ. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"
7. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25-*quater* e 25-*quinquies* Decreto)
a. Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico
b. Reati contro la personalità individuale
8. REATI CONTRO L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA (art. 25-*quater.1* Decreto)
a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
9. DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE
a. Le fattispecie dei reati "trans-nazionali" (Legge 16 marzo 2006, n. 146)
b. Reati di associazione

c. Reati di traffico di migranti ……
10. ABUSI DI MERCATO (art. 25-*sexies* Decreto)……
a. L'abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading)……
b. La manipolazione del mercato……
11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* Decreto)
a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale ……
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* Decreto)…
a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale ……
13. FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* Decreto)……
a. Delitti/messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta. ……
b. Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati ……
c. Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2……
d. Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno……
e. Delitto di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale 54
14. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art.25-*decies* Decreto) ……
a. Il reato presupposto di cui all'art. 377-bis Cod. Pen. ……
15 REATI CONTRO L'AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (art. 25-*undecies* Decreto) ……
a. Le fattispecie di reato inserite nel Codice Penale (art. 727-bis e 733-bis)……
b. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152……
c. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette) ……
d. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)……
e. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)……
f. Le modifiche introdotte dalla Legge n.68 del 22.05.2015 all'art. 25-undecies del Decreto……
16. REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI ED IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art.25-*duodecies* ed art. 25-*terdecies* Decreto) ……
a. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ……
b. Razzismo exenofobia……
17. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-*quaterdecies* Decreto)
a. Le fattispecie di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401……
18. REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto)
a. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000
b. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000
c. La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000
d. La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000
e. La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000.

* * *

I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2001

Di seguito saranno analiticamente descritte e commentate le fattispecie di reato, attualmente previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito per comodità, il "Decreto") e inserite quali "**reato presupposto**" ai fini della cd. "**responsabilità da reato**" dell'ente alla data di adozione del presente Modello.

I cd. **reati-presupposto** verranno analizzati come risultano rubricati nel testo del Decreto, alla luce delle disposizioni normative succedutesi dalla sua entrata in vigore, fino alla data di adozione del presente Modello da parte di TECHBAU S.p.A. (qui di seguito, anche soltanto, la "SOCIETA").

* * *

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 Decreto)

Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*[1]
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

[1] Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019), il quale ha inserito tra i reati presupposto, altresì quello di cui all'art. 346-bis CP 'Traffico di influenze illecite';

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).[2]

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 .[3]

a. Malversazione ai danni dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-*bis* Cod. Pen. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula *contributi, sovvenzioni o finanziamenti*, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad *opere o attività di pubblico interesse* sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

b. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche/indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-*bis* Cod. Pen. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,

[2] tale comma è stato così modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politi*ci" (GU n.13 del 16-1-2019);

[3] tale comma è stato inserito dall'art. 1 comma 9 lett. b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019);

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-*ter* Cod. Pen. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

c. Truffa

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato ovvero altro Ente pubblico.

Art. 640 Cod. Pen. "Truffa"

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

d. Frode informatica

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per "sistema telematico", invece, devono intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfruttano principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppongono l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640-*ter* Cod. Pen. "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

e. Concussione

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio[4] della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.
Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.
Art. 317 Cod. Pen. "Concussione"
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

f. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319–quater Cod. Pen. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Tale fattispecie è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
La condotta ivi descritta consiste nell'induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità. Tuttavia, la condotta punita non risulta affatto nuova, in quanto essa rientrava già nella fattispecie di "Concussione" di cui all'art. 317 Cod. Pen. nella formulazione precedente alla ultima modifica legislativa.
Deve in ogni caso segnalarsi che il Legislatore ha espressamente previsto che sia perseguibile altresì il soggetto che "dà o promette denaro o altra utilità", dal momento che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o alla dazione, conserva la possibilità di scegliere, il che giustifica, da un punto di vista di politica criminale, una pena, seppure ridotta rispetto al pubblico ufficiale.
Trattasi dunque di una fattispecie 'attenuata' rispetto a quella di Concussione:
- relativamente alla condotta, nella Concussione, così come riformulata dalla Legge n.190/2012, è punita solo la condotta 'costrittiva', mentre nella Induzione indebita è punita quella 'induttiva';

[4] l'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo è stato (re)introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69;

- riguardo al soggetto passibile di sanzione: nella Concussione (riformulata dalla Legge n.190/2012), il privato non è mai punibile in quanto persona offesa, dunque soggetto passivo del reato che subisce la costrizione del Pubblico Ufficiale, mentre ai sensi del (nuovo) reato di Induzione indebita il privato è punibile (seppur più lievemente rispetto al Pubblico Ufficiale), proprio perché non subisce una costrizione/coazione morale della volontà;

Per tale ultimo motivo, nel caso di commissione del reato di Induzione Indebita da parte del privato, anche solo in parte nell'interesse e/o a vantaggio della società/ente di appartenenza, conseguirebbe la responsabilità in sede 231 della stessa.

g. Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità a lui non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai dover d'ufficio. La corruzione cd. propria, prevista dall'art. 319 Cod. Pen., si ha quando il pubblico ufficiale accetta la promessa e/o la somma di denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio; viceversa quella cd. impropria, prevista dall'art. 318 Cod. Pen., ricorre quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La corruzione deve poi essere considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all'ente, corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all'ente, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti, ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

Art. 318 Cod. Pen. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.[5]

Art. 319 Cod. Pen. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell'art. 319-*bis* Cod. Pen. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

[5] come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. n) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019);

Ai sensi dell'art. 320 Cod. Pen. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", le disposizioni di cui all'art. 318 Cod. Pen. ed all'art. 319 Cod. Pen. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art. 319-*ter* Cod. Pen. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 Cod. Pen. "Pene per il corruttore", le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e/o promette al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 Cod. Pen. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto all'art 322-*bis* "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità[6], corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" del Cod. Pen., i seguenti soggetti del Cod. Pen., i seguenti soggetti:

- *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

[6] la rubrica di tale disposizione è stata così modificata dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019);

– *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

h.Traffico di influenze illecite

Art. 346-bis Cod. Pen. "Traffico di influenze illecite"[7]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. (5)Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

* * *

2. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* Decreto)

Con l'art. 7 della Legge n. 48/08 è stato introdotto l'art. 24-*bis* nel Decreto, norma dunque in vigore alla data odierna.

Art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*[8]

[7] articolo così modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019);

[8] comma così modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019), coordinato con la Legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*.» (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2019); le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 105/2019 sono volte ad istituire un

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Prima di passare all'analisi tecnica delle fattispecie, è necessario soffermarsi sull'art. 1 della Convenzione di Budapest del 2001 che definisce il concetto di sistema e di dato informatico.
La definizione di "sistema informatico", traducibile in "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati», rappresenta un concetto molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia"*.
Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*".
Da questa schematizzazione concettuale si comprende la ragione del diverso trattamento sanzionatorio: colpire un dato informatico non significa impedire il funzionamento del sistema; colpire quest'ultimo significa impedire l'uso dell'intera struttura e di quanto in essa memorizzato. Di conseguenza deriva la necessità di differenziare, negli articoli del codice penale, gli illeciti che hanno come oggetto la struttura *hardware* rispetto a quelli relativi ai *files* (che siano questi contenitori di dati o di programmi).
Per chiarezza e comodità si riportano qui di seguito gli articoli richiamati dalle norme in commento:

a. Reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software

Art. 615-*ter* Cod. Pen. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, garantendo un **livello elevato di sicurezza** delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) verranno individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi in tale perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Si parla di danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Per quanto concerne l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la legislazione vuole punire tale condotta anche quando non ne consegua un vero e proprio danneggiamento. Tecnicamente, tuttavia, è improbabile che l'accesso possa avvenire senza la rimozione di sicurezze, alterazione di *password* ovvero altro genere di forzatura del sistema, che l'art. 615 Cod. Pen. considera siano presenti a protezione del sistema stesso.

Art. 617-*quater* Cod. Pen. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-*quinquies* Cod. Pen. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Gli artt. 617-*quater* e 617-*quinquies* Cod. Pen. prevedono il caso in cui l'attacco informatico avvenga tramite l'installazione di un apparato atto ad impedire o interrompere le comunicazioni e non solo se questo avviene tramite un *software* od un comportamento come prima descritto.

Per ultimo, l'art. 617 Cod. Pen. punisce l'intercettazione di dati. Le intercettazioni telematiche, nel senso generale del termine, avvengono attraverso l'installazione di un'apposita sonda che deve

essere posizionata presso la centrale telefonica o nel luogo in cui sono installati gli apparati che gestiscono le comunicazioni della rete. Si tratta di un'attività complessa che presuppone l'accesso fisico alla struttura tecnologica proprio per la necessità di collegamento della sonda; più semplicemente è possibile effettuare un'intercettazione di dati attraverso l'impiego di *software*.

Art. 635-*bis* Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-*ter* Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Art. 635-*quater* Cod. Pen. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-*quinquies* Cod. Pen. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Un *virus* può provocare un'interruzione di un servizio nel momento in cui attacca, ad esempio, un sistema operativo o un programma e ne impedisce il funzionamento.

Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-*quater*, che si collega all'art. 635-*bis* Cod. Pen., descrivendo con dovizia di elementi la situazione in cui vengano introdotte informazioni ovvero programmi atti a provocare l'interruzione, deterioramento o danneggiamento di un sistema o di un dato.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo inserendo un *software* maligno in un sistema.
E', questo, un reato commissibile anche molto semplicemente da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone, il quale, ai fini della configurabilità di una conseguente responsabilità dell'ente, deve ovviamente corrispondere ad un soggetto individuato dall'art 5 lett. a) e b) del Decreto.

b. Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico

Art. 615-*quater* Cod. Pen. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-*quinquies* Cod. Pen. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**"**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Gli artt. 615-*quater* e 615-*quinquies* Cod. Pen., da un punto di vista tecnico, possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* Cod. Pen.
La detenzione o la diffusione di codici di accesso - tecnicamente chiamati *account*, costituiti da cd. nome utente e *password* - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) e/o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono, ovviamente, alcun danneggiamento - sempre inteso dal punto di vista tecnico - se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.
E' chiaro che il codice penale prevede, separatamente le une dalle altre, una serie di fattispecie di reato che da un punto di vista tecnico difficilmente possono essere scisse.
E' tecnicamente quasi impossibile che un accesso abusivo ad una rete informatica o telematica (art. 615-*ter* Cod. Pen.) avvenga senza che ci si sia procurati un codice di accesso (art. 615-*quater* Cod. Pen.) oppure un programma ovvero un dispositivo atto alla rimozione di una sicurezza (art. 615-*quinquies* Cod. Pen.).

c. Falsificazione di un documento informatico – frode in servizi di certificazione informatica

Art. 491-*bis* Cod. Pen. "Documenti informatici".

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 640-*quinquies* Cod. Pen. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Gli artt. 491-*bis* e 640-*quinquies* Cod. Pen. prevedono fattispecie di reato compiute attraverso l'uso di un sistema informatico.

La falsificazione di un documento non nasce con l'era informatica, è un qualcosa di ben definito e che avveniva anche attraverso l'uso di mezzi che possiamo definire "analogici". Il Legislatore ha voluto solo introdurre il concetto per cui si parifica il documento digitale agli altri documenti e conseguentemente prevede il reato in caso di alterazione fraudolenta.

Per quanto concerne la frode informatica di colui che presta servizi di certificazione di firma digitale, considerato che la stessa ha una valenza legale, la falsificazione del suo algoritmo ovvero l'uso improprio può essere sostanzialmente parificata alla falsificazione di una firma olografa.

* * *

3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-*ter* Decreto)

La Legge 15.07.2009 n.94 *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24.07.2009 ed entrata in vigore l'08.08.2009), il cui art.2- 29° comma ha introdotto nel Decreto l'art.24-*ter.*

Art.24-*ter* "Delitti di criminalità organizzata"

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il nuovo articolo 24-*ter* presenta quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Per tutti i reati ora citati si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

a. Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione

Al primo comma dell'art. 24-*ter* vengono previste fattispecie criminose di maggiore gravità e la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del Decreto, da quattrocento a mille quote.
I reati (del codice penale, codice di procedura penale e leggi speciali) sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono:
Art. 416, sesto comma, Cod. Pen. "Delitti di associazione per delinquere finalizzati alla riduzione e/o al mantenimento in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto ed alla alienazione di schiavi, nonché ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D.Lgs n.286/1998"
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Art. 416-*bis* Cod. Pen. "Delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso"
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 416-*ter* Cod. Pen. "Scambio elettorale politico-mafioso"
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Art. 630 Cod. Pen. "Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione"

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena, preveduti nel comma precedente, possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Art. 74 D.P.R. n.309/90 "Delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope"
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

b. Altre fattispecie di criminalità organizzata

Il secondo comma dell'articolo 24-*ter* commina una sanzione pecuniaria leggermente più blanda, da trecento a ottocento quote, per i delitti di cui agli articoli:

Art. 416 Cod. Pen. (escluso il sesto comma) "Delitto di associazione per delinquere cd. comune"
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Art. 407, secondo co., lett. a) n°5) Cod. Proc. Pen. "Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, comma terzo, delle Legge n.110/75".

* * *

4. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* Decreto)

Art.25-*bis* "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- *a) per il delitto di cui all'art.453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- *b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- *d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- *e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- *f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

a. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex* novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data

l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 Cod. Pen. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 Cod. Pen. "Alterazione di monete"

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, di concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 Cod. Pen. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 Cod. Pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella condotta di cui all'art. 457 Cod. Pen., invece, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale di colui che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 Cod. Pen. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Ai sensi dell'art. 458 Cod. Pen. " Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete", ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi, poi, del successivo art. 459 Cod. Pen. "Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464 Cod. Pen.

Art. 464 Cod. Pen. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Il Legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi delittuose, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 Cod. Pen. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Art. 461 Cod. Pen. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 473 Cod. Pen. "Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza esser concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 Cod. Pen. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

* * *

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-*bis*.1. Decreto)

La Legge 23 luglio 2009 n.99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), il cui art. 15-7°co. lett. b) ha introdotto nel Decreto l'art.25-*bis*.1, ha aggiunto nuove fattispecie di reati-presupposto a quelle originariamente previste.

Art.25-*bis*.1. "Delitti contro l'Industria ed il Commercio"

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
   b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".*

I reati/delitti richiamati dalla disposizione in esame, sono i seguenti.

a. Turbata libertà dell'industria e del commercio

Art. 513 Cod. Pen. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 ad euro 1032.

La norma penale, non modificata dalla Legge 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica; inoltre, la clausola di sussidiarietà espressa fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

La fattispecie di cui all'art. 513 Cod. Pen. prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è quindi a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento ovvero il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta concreta sia astrattamente idonea al raggiungimento di tale risultato.

Il delitto richiede, infine, il dolo specifico, costituito proprio dal fine di turbare o impedire un'attività.

b. Frode nell'esercizio del commercio

Art. 515 Cod. Pen. "Frode nell'esercizio del commercio"

Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2065. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103.

La disposizione in esame rappresenta una sorta di prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato.

Il reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di *aliud pro alio*, restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

La norma, poi, chiarisce che, per la sua operatività, non deve ricorrere un più grave delitto. La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di una cosa mobile per un'altra, ovvero nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito. Il dolo generico è sufficiente per soddisfare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 516 Cod. Pen. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica "economica", posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità (questo elemento vale anche a distinguere tale delitto da quello di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, previsto e punito dall'art. 442 Cod. Pen., che invece si pone in un'ottica di tutela della salute pubblica).

L'interesse tutelato è quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa.

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di "messa in commercio".

Il delitto, infine, è solamente doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina; la consapevolezza della non genuinità, ovviamente, deve essere preesistente e non sopravvenuta.

d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art.517 Cod. Pen. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

La norma funge da chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473 e 474 Cod. Pen., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.
Anche dal raffronto con le fattispecie analoghe, si ritiene in genere che l'interesse tutelato dalla norma non sia quello della protezione dei marchi ma quello della tutela dei consumatori, che potrebbero essere tratti in inganno dalla condotta dell'agente.
La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.
Il reato si presenta come fattispecie di pericolo, non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto un nocumento.
Sul fronte dell'elemento soggettivo, la norma richiede un dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita prodotti con segni mendaci.

e. Fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517-*ter* Cod. Pen. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
La stessa pena è prevista per l'introduzione - a fini di profitto - nel territorio dello Stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art.517-*quater* Cod. Pen. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art.513-*bis* Cod. Pen. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"
Chiunque nell' esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, almeno stando alla formulazione della norma ed alla sua collocazione sistematica, dovrebbe essere l'ordine economico, che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche.
Il reato può essere integrato solo da coloro i quali esercitano un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva; quest'ultima espressione sta ad indicare tutte le attività economicamente orientate alla predisposizione ed offerta di prodotti o servizi su di un certo mercato.
La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come, nell'individuazione dei soggetti attivi, non ci si possa fermare al dato testuale, essendo sufficiente anche il semplice svolgimento di fatto di tali attività.
Circa l'individuazione della condotta tipica, la giurisprudenza ha pragmaticamente fatto notare come in realtà concretizzino la condotta tipica richiesta dalla norma tutte quelle attività che rientrano nel cd. "metodo di intimidazione mafiosa", anche se la mancanza di qualsivoglia riferimento alla criminalità organizzata, porta a concludere che tale definizione afferisca ai comportamenti posti in essere e non ai soggetti che li compiono.
La disposizione in esame disegna una serie di condotte finalizzate all'eliminazione o all'attenuazione della concorrenza, inducendo parte della dottrina a concludere per la necessaria presenza di un profilo tipico di dolo specifico in capo all'agente, anche se altra interpretazione, fondandosi sul dato letterale, conclude diversamente, ossia per la sufficienza del dolo generico.
Infine, la circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziarie in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

h. Frodi contro le industrie nazionali

Art.514 Cod. Pen. "Frodi contro le industrie nazionali"
Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico, e più in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
L'evento di nocumento all'Industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante che di danno emergente. Il dolo, generico, deve esplicarsi nella volontà di porre in essere la condotta tipica unita alla consapevolezza e volontà di arrecare danno all'industria nazionale.

* * *

6. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (art. 25-*ter* Decreto)

Le fattispecie di reato trattate nella presente Sezione, sono quelle attualmente vigenti secondo le modifiche normative introdotte (in ultimo vedasi **Legge 27 maggio 2015 n. 69** "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

Art. 25-*ter* `*Reati societari*'

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;][9]

[d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;]

[e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;][10]

[f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote];

[g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ottocento quote;][11]

[9] tale lettera è stata abrogata dall'art. 12 della L. 24 maggio 2015 n. 69;

[10] il "***falso in prospetto***", inizialmente disciplinato dall'art. 2623 Cod. Civ., è stato poi abrogato dall'art. 34-2°comma della Legge n. 262/2005, dunque **non** rientra più tra i reati-presupposto richiamati dall'art.25-*ter* del Decreto;

[11] il reato di "***falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione***", inizialmente disciplinata dall'art. 2624 CC, è stata poi abrogata dall'art. 37-34°comma del D.Lgs. n. 39/2010, dunque **non** rientra più tra i reati-presupposto richiamati dall'art.25-*ter*. Attualmente la nuova fattispecie di "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*", è prevista dall'art. 27 D.Lgs. n.39/2010, norma che però non è espressamente richiamata dall'art.25-*ter d*el Decreto;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2.Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si osservi che tra le modifiche introdotte, vi è stata quella di eliminare l'inciso previsto al primo capoverso, ove era precedentemente richiesto quale ulteriore requisito: l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se "*amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza*" "*avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*".

Di seguito nel dettaglio ciascuna fattispecie di reato societario richiamata dall'art. 25-*ter*.
L'articolo 2621 del codice civile è stato così sostituito dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69:

a. Art. 2621 "False comunicazioni sociali"

'Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali

rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
L'art. 10 della Legge 27 maggio 2015 n. 69, ha poi inserito un'ipotesi attenuata della fattispecie di "False comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 Cod. Civ., prevedendo:

b. Art. 2621 bis Cod. Civ. "Fatti di lieve entità"

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
L'articolo 2622 del codice civile è stato così sostituito dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015 n. 69:

c. Art. 2622 Cod. Civ. "False comunicazioni sociali delle società quotate"

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci oal pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Va subito evidenziata l'eliminazione delle soglie quantitative e qualitativa di (non) punibilità, presenti invece in talune delle ipotesi di reato di cui alla formulazione del 2002.

La nuova formulazione dell'art. 2621 Cod. Civ. – fattispecie di pericolo, con natura giuridica oggi delittuosa, come l'art. 2622 – mantiene la duplicità della condotta, attiva ed omissiva, e si caratterizza per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta attiva nella formula «*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*» - da contrapporsi all'oggetto materiale della condotta di 'false comunicazioni sociali nelle società quotate' (o equiparate) di cui all'art. 2622 Cod. Civ., laddove, in relazione alla sola forma commissiva, si fa unicamente riferimento ai '*fatti materiali*' senza alcuna ulteriore connotazione in punto rilevanza – e per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta omissiva nella formula *"fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge"*.
Le fattispecie si realizzano attraverso i 'veicoli': bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Le diverse figure soggettive (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) ed i diversi 'veicoli' utili per la realizzazione dei reati ne influenzano le modalità comportamentali, che spaziano dal falso materiale, al falso valutativo, al falso qualitativo.
Caratterizza le fattispecie nella loro globalità valutate la necessità della concreta idoneità delle condotte ad indurre in errore i (diversi) destinatari delle (diverse) comunicazioni; detta formula assumerà un ruolo importante allorquando si realizzino le ipotesi omissive, aventi ad oggetto materiale fatti veri relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società. Va tenuto in opportuna considerazione il riferimento normativo al "*gruppo*" quale ulteriore 'istituto' considerato in punto situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
Sul piano dell'elemento soggettivo – sempre caratterizzato dal dolo specifico di ingiusto profitto e non più anche dal dolo intenzionale di inganno - merita attenzione l'introduzione dell'avverbio 'consapevolmente', termine peraltro ancora avulso da qualsivoglia lettura giurisprudenziale, del quale non è certa la funzione e la portata.
Si segnala il rilevante aumento della novella in punto entità sanzionatoria.

Con l'introduzione dell'art. 2621 bis il Legislatore ha previsto una ipotesi attenuata della fattispecie di 'False comunicazioni sociali' in società 'non quotate', in presenza di fatti di lieve entità da individuarsi in ragione della "natura, delle dimensioni della società" e delle "modalità o gli effetti della condotta".
Il comma 2 di detta disposizione prevede che la medesima sanzione attenuata debba applicarsi anche qualora si tratti di società che non superino i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 del R.D. 267/1942, ai sensi del quale:
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Da ultimo, deve osservarsi che in tale caso, è prevista la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

d. Art. 2626 Cod. Civ. "Indebita restituzione dei conferimenti"

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche aggiotaggio, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

e. Art. 2627 Cod. Civ. "Illegale ripartizione di utili e riserve"

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

f. Art. 2628 Cod. Civ. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

g. Art. 2629 Cod. Civ. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

h. Art. 2629-bis Cod. Civ. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs n. 58 del 1998, del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

i. Art. 2632 Cod. Civ. "Formazione fittizia del capitale"

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

j. Art. 2633 Cod. Civ. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

k. Art. 2635 Cod. Civ. "Corruzione tra privati"[12] **e art. 2635-bis Cod. Civ. "Istigazione alla corruzione tra privati"**[13]

La fattispecie di "**Corruzione tra privati**" è stata così sostituita dal **D. Lgs. 38/2017** *: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri,denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi[14]*.*

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

"Istigazione alla corruzione tra privati" : *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od*

[12] tale fattispecie corrispondente alla **lettera s-*bis*)** dell'art. **25-*ter*** del Decreto è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 – art. 76 ed è stata modificata dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 '*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*' (GU n.75 del 30-3-2017); il predetto D.Lgs. ha inoltre così modificato la lettera s-bis) dell'art. 25-ter del Decreto : "*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*";

[13] tale fattispecie è stata introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 '*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*' (GU n.75 del 30-3-2017);

[14] tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della L. 09.01.2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019);

ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa[15]*.*

l. Art. 2636 Cod. Civ. "Illecita influenza sull'assemblea"

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

m. Art. 2637 Cod. Civ. "Aggiotaggio"

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

n. Art. 2638 Cod. Civ. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[15] tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b) della L. 09.01.2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (GU n.13 del 16-1-2019);

Si precisa che la fattispecie di **corruzione tra privati**, come modificata dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dalla cui commissione può pertanto derivare la responsabilità dell'ente.
La stessa legge ha infatti inserito, al comma 1 dell'art. 25-*ter* del Decreto, la lettera s-bis), la quale prevede: "*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*".
La fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto, è pertanto unicamente la condotta prevista dal 3° comma dell'art. 2635 Cod.Civ., il quale – frutto della ultima modifica legislativa – stabilisce: "*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*"; essendo tali soggetti, sul fronte attivo del reato i cd. "corruttori" privati. Il soggetto attivo dovrà comunque essere inquadrabile tra i soggetti considerati quali apicali, nell'art. 5 lett.a) del Decreto, ovvero quali sottoposti, nell'art. 5 lett. b).
Viceversa, sul fronte passivo del reato, i soggetti cui la norma si riferisce e dunque i cd. "corrotti" privati saranno, ai sensi del 1° comma, "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori* "; nonché "*chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma*" ai sensi del 2°comma.
La condotta da cui può derivare l'eventuale responsabilità penale-amministrativa della società si realizzerà, ai sensi del 3° co. del (nuovo) art. 2635 Cod. Civ. allorquando, un soggetto appartenente ad una determinata società, per favorire la sua società, dia – o prometta – denaro ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori di un'altra società. o a soggetti a loro sottoposti.
E' evidente che, in presenza di un tale "accordo corruttivo", potrà eventualmente rispondere ai sensi del Decreto, unicamente la Società presso cui operano i soggetti "corruttori", non potendosi certamente profilare alcun genere di responsabilità in capo alla Società cui appartengono i soggetti "corrotti" i quali, in cambio di denaro o altra utilità, abbiano compiuto od omesso atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio e/o funzione, i quali, anzi, così agendo, hanno causato un nocumento alla loro società, come prevede il 1° comma dell'art. 2635 Cod. Civ.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto, la responsabilità dell'ente si affranca da quella delle persone fisiche per quanto concerne le cause di estinzione del reato a monte: ciò sembra poter annullare alcuni dei meccanismi di disnomia congegnati dal Legislatore del diritto penale societario codificato con il D. Lgs. n. 61/2002: ad esempio, il decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del reato, non potrà utilmente 'giovare' alla responsabilità della società, considerato che l'azione nei confronti di questa potrà sopravvivere alla dissolvenza dell'azione penale esercitata nei confronti delle persone fisiche responsabili.

Tra i **soggetti attivi dei reati societari** a monte l'art. 25-*ter*, nella formulazione ante L. 27 maggio 2015 n. 69, faceva riferimento ad '*amministratori, direttori generali, liquidatori e persone sottoposte alla loro vigilanza*', era inoltre previsto quale ulteriore requisito : l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se tali soggetti "*avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*"; detto alinea è stato integralmente soppresso a seguito della revisione normativa ad opera della già citata L. 69/2015, la quale lo ha sostituito con il seguente ben più generico: '*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni*'

Pertanto, se per un verso è stata così superata la distonia prima esistente tra la formulazione del Decreto e quanto invece previsto dal D. Lgs. n. 61/2002, in quanto non tutti i soggetti 'elencati' dal Decreto erano altresì destinatari delle fattispecie proprie di cui al D. Lgs. n. 61/2002, dall'altro l'attuale formulazione risulta sicuramente meno esplicita riguardo ai soggetti potenziali autori delle fattispecie di cui all'art. 25-*ter*, essendo stato soppresso il precedente elenco previsto da tale disposizione, il quale ad ogni modo, aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi.
Certamente, si dovrà tenere conto che i soggetti apicali potranno essere di diritto o di fatto, alla luce dell'art. 2639, comma 1 Cod. Civ. (ove l'equiparazione del soggetto di fatto è limitata a chi eserciti la corrispondente funzione 'continuativamente e significativamente') in combinato disposto con l'art. 5 del Decreto.
Da notare poi che la vecchia formulazione dell'art. 25-*ter*, ante L. 69/2015, si caratterizzava, tra il resto, per l'esplicito mancato richiamo, nel novero dei soggetti elencati da detta disposizione, ai sindaci; ciò determinava dunque una chiara esclusione dell'ascrizione alla società dei reati propri da questi commessi secondo il paradigma di imputazione dei reati commessi dai vertici. Oggi, a fronte della modifica normativa, varranno ancor più a tale proposito, le considerazioni ed osservazioni già sostenute in precedenza dall'opinione prevalente, la quale negava che il richiamo al 'controllo' di cui all'art. 5 lett. a) del Decreto comportasse che la formula determinasse il coinvolgimento dei sindaci, evidenziandosi correttamente l'impossibilità di equiparare il 'valore' del concetto di controllo qui assunto con i contenuti del 'controllo' proprio del collegio sindacale e precisandosi che la connessione normativa tra controllo e gestione non può che evocare il più pregnante e differente significato di 'dominio'.
Circa il livello al quale possono commettersi i reati in esame, essi saranno commessi il più delle volte dai componenti dell'organo gestorio, i quali, ai sensi dell'art. 2423 Cod. Civ., redigono il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va però sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da 'sottoposti' dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti 'qualificati' (amministratori, direttori generali, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) i quali recepiscano scientemente il dato falso, altrettanto scientemente inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti 'qualificati' non solo gli 'altri' soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile.

* * *

7. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25-*quater* e 25-*quinquies* Decreto)

Art. 25-*quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-*quinquies* "Delitti contro la personalità individuale"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis[16], la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

a. Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-*quater*, i reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Cod. Pen. e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 3 Legge n. 7/2003 "Sanzioni"

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

[16] la fattispecie di cui all'art. 603-bis CP '*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*' è stata inserita dalla Legge 26 ottobre 2016 n. 199 '*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*' nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01;

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-*quater* del Decreto assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal Cod. Pen. (italiano) nell'art. 270-*bis* "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270-*ter* Cod. Pen. - assistenza agli associati; articolo 307 Cod. Pen. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 Cod. Pen. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-*quater* del Decreto assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Art. 2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo (New York, 9 dicembre 1999)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo l del presente articolo.
5.<omissis>
Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 - Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997).
Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25-*quater* del Decreto qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

b. Reati contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito un nuovo art. 25-*quinquies* nel Decreto.
Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei cd. "Delitti contro la personalità individuale", l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli del Codice Penale:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-*bis* (Prostituzione minorile);
- 600-*ter* (Pornografia minorile);
- 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-*quinquies* (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603 –*bis* (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- 609-*undecies* (Adescamento di minorenni).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis* primo comma, 600-*ter* primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 601, 602 e 603-*bis* Cod. Pen., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.
Infine, se l'ente ovvero una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto).
Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 228/2003:
Art. 600 Cod. Pen. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"
Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-*bis* Cod. Pen. "Prostituzione minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-*ter* Cod. Pen. "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-*quater* Cod. Pen. "Detenzione di materiale pedopornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

Art. 600-*quinquies* Cod. Pen. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 Cod. Pen. "Tratta di persone"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 Cod. Pen. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603 –bis Cod. Pen. 'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà :

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-*undecies* Cod. Pen. "Adescamento di minorenni"

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* (rubricati "prostituzione minorile", "pornografia minorile", "detenzione di materiale pornografico" e "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), tutte caratterizzate da una esplicita matrice "sessuale".

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente documento, talune tra le ipotesi di reato novellate dalla Legge n. 228/2003, e precisamente gli artt. 600, 601, 602 del Codice Penale

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 Cod. Pen. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
- Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;
- ai sensi dell'art. 601 Cod. Pen., è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;
- l'art. 602 Cod. Pen. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 Cod. Pen.

Per quanto concerne invece la fattispecie di cui all'art. 603-*bis* Cod. Pen. '*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*' - introdotta nel novero dei reati presupposto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 '*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero*' – essa punisce le condotte consistenti nell'approfittamento di condizioni di bisogno dei lavoratori, attraverso il reclutamento degli stessi allo scopo di destinarli al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ovvero mediante l'utilizzo/assunzione/impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. La norma elenca peraltro una serie di condotte che possono essere considerati 'indici di sfruttamento' ai fini della configurabilità del reato in esame e genericamente riconducibili a violazioni della normativa posta a disciplina del rapporto di lavoro (relative ad esempio alla retribuzione, ovvero all'orario di lavoro o ai giorni di riposo), oltre che a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

***

8. REATI CONTRO L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA (art. 25-quater.1 Decreto)

Art. 25-*quater*.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583-*bis* Cod. Pen. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la cliteridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se

la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

***

9. DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE

a. Le fattispecie dei reati "trans-nazionali" (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

La Legge n. 146/2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3).

E' tale il reato che:

- travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato
- è commesso da un'organizzazione criminale
- è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.
Con la Legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: infatti, ai reati transnazionali indicati nella L. n. 146/2006 si applicano, in base all'art. 10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al Decreto.
La Legge definisce il reato transnazionale come il reato, punti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora presentino il carattere della *transnazionalità* come definito sopra.

b. Reati di associazione

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)*
  Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. Pen.)*
  Tale fattispecie prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri.
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)*
  Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)*

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Nei casi sopra descritti, alla società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno; considerando che l'importo di una quota può variare da 258 euro a 1.549 euro, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro. Tale cifra, in ipotesi di particolare gravità, potrà essere triplicata.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, allo stesso ente viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

c. Reati di traffico di migranti

- *Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)*

  Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni.

La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

* * *

10. ABUSI DI MERCATO (art. 25-*sexies* Decreto)

Con l'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stato inserito l'art. 25-*sexies* del Decreto.

Art. 25-*sexies* "Abusi di mercato"

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattro cento a mille quote.*
2. *Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

I reati presupposto richiamati sono dunque due, **l'abuso di informazioni privilegiate** previsto **dall'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) e **la manipolazione del mercato** previsto **dall'art. 185 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria).

a. L'abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading)

Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 "Abuso di informazioni privilegiate"

1.È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

In base alla norma citata vengono in rilievo tre distinte categorie di soggetti attivi: i vertici della società emittente, o *corporate insiders*; gli *insiders professionali*, i quali acquisiscono l'informazione privilegiata in ragione dell'attività lavorativa svolta, di una professione o di una funzione (anche pubblica); coloro che ottengono il possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione e/o esecuzione di un'attività delittuosa.

Quanto alla prima categoria, ossia quella dei *corporate insiders*, essi andranno innanzi tutto individuati in coloro che siano membri degli organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo dell'emittente degli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce e in seconda battuta (sul punto così si è espresso il Tribunale di Milano) anche in coloro che, in qualità di membri di organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo, abbiano appreso notizie privilegiate riguardanti però un emittente diverso da quello nel cui organo collegiale essi siedono.

Quanto alla seconda categoria, ossia quella degli *insiders professionali*, essi andranno individuati sulla base del criterio normativo indicato, alla luce però della precisazione secondo cui (sul punto così si è espressa la Corte di Cassazione) che la locuzione "in ragione dell'esercizio di un'attività

lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio", non deve essere riferita ad attività e/o uffici pur sempre svolti dal soggetto all'interno della società emittente (es. l'avvocato o il commercialista dell'emittente stessa ad essa legato da mandato professionale), poiché alle cariche aziendali dell'emittente si riferisce già la prima parte della norma, e dunque deve poter ricomprendere ogni attività, anche esterna, nell'esercizio della quale l'agente venga a conoscenza dell'informazione privilegiata, fatto salvo il requisito espresso dall'art. 5 del Decreto dell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza cui la condotta delittuosa deve tendere.
La norma sanziona una triplice tipologia di condotte, di cui la prima si incentra sull' abuso del vantaggio informativo, mentre le successive si sostanziano nella violazione del dovere di segretezza. Ovvio che la condotta di abuso è quella che pone maggiori criticità nell'ottica del rispetto del principio di tassatività della fattispecie; quello che si può senz'altro affermare è l'abuso si realizza tutte le volte in cui senza il possesso dell'informazione privilegiata il soggetto non avrebbe compiuto l'operazione avente ad oggetto lo strumento finanziario, ponendo dunque un preciso collegamento di tipo motivazionale tra il possesso dell'informazione e l'attuazione dell'operazione; ovvio che da tale ambito debbano tenersi fuori (in quanto prive di rilevanza penale) quelle condotte di *insider* connotate dal fatto che il possesso dell'informazione privilegiata, ha indotto il soggetto a non compiere l'operazione (dunque *insider not trading*).
La seconda condotta incriminata consiste nel cd. *tipping* vale a dire la comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, così consentendo l'acquisizione della notizia o dell'informazione a persone che non avrebbero dovuto e potuto accedervi poiché estranee alla quella sfera professionale o di lavoro.
La terza condotta sanziona infine il cd. *tuyautage* ossia il fatto di chi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, "*raccomanda o induce altri*", sulla base dell'informazione privilegiata, al compimento di taluna delle operazioni indicate dalla norma.
La fattispecie considerata di *insider trading* è ascrivibile alla categoria dei reati di pura condotta e di pericolo concreto, senza necessità che il giudice debba accertare se si è verificata un'alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari in ragione della divulgazione o dell'abuso dell'informazione privilegiata; questo perché la definizione di informazione *price sensitive* non rileva da un punto di vista oggettivo, bensì da un punto di vista soggettivo, vale a dire come informazione utilmente sfruttabile da un investitore ragionevole.
In parallelo alla sanzione penale, il legislatore del 2005, ha previsto una fattispecie di *insider trading* nella forma di illecito amministrativo, prevista dall'art. 187-*bis* T.U.F. e che si differenzia dalla speculare figura di reato prevista dall'art. 184 T.U.F. per l'inclusione tra i soggetti attivi dei cd. *insiders* secondari (trattandosi di illecito non costituente reato, ovviamente, esso non è idoneo a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del Decreto).

b. La manipolazione del mercato

Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 "Manipolazione del mercato"

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Si tratta di una fattispecie di aggiotaggio, analoga a quella prevista dall'art. 2637 Cod. Civ., per la quale è (altresì) prevista la responsabilità della società e dell'ente ai sensi dell'art. 25-*ter* lettera r) - prima parte- del Decreto. La differenza con la fattispecie qui in esame è l'ambito applicativo, poiché l'ipotesi di cui all'art. 2637 Cod. Civ. è relativa ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non vi è stata richiesta di ammissione.

A differenza della maggior parte delle fattispecie previste dal T.U.F., quella in esame si presenta effettivamente come reato comune. Non occorre, dunque, alcun legame tra l'autore del reato (ossia della condotta di manipolazione del mercato) e la società emittente, potendo un'eventuale qualifica in tal senso rilevare tutt'al più ai fini della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'articolo 185.

La norma in commento sanziona tre diverse condotte, la prima delle quali consiste nella diffusione di notizie false, cd. *information based manipulation* e costituisce la condotta tipica del reato di manipolazione del mercato ove per diffusione si intende la comunicazione della notizia ad un numero indeterminato di soggetto tramite ogni strumento e/o tecnologica disponibili; per notizie si intendono invece le informazioni relative a fatti, anche di prossima verificazione, e contenenti una rappresentazione mendace della realtà, idonee a formare un erroneo convincimento sugli andamenti prossimi e imminenti del mercato azionario o di suoi settori.

La seconda condotta, invece, sanziona la realizzazione di operazioni simulate, con tali intendendosi a titolo esemplificativo: le compravendite di strumenti finanziari che non determinano una reale modifica della proprietà beneficiaria e/o del rischio di mercato o negoziazioni finalizzate a creare un'artefatta fluttuazione del prezzo di uno strumento finanziario.

La terza tipologia di condotta, che si può definire di chiusura, si riferisce ai cd. altri artifizi e cioè i comportamenti o le operazioni (non necessariamente illeciti), i quali rivelino, per la loro intrinseca natura, per il contesto in cui avvengono ovvero per lo scopo fraudolento che li connota, una precisa valenza ingannatoria (es. sono stati ritenuti "altri artifizi" ai sensi della condotta in esame, le pratiche del cd. *marketing the close*, consistenti nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta in borsa in modo tale da far segnare un *last price* particolarmente elevato e dunque tale da fuorviare i possibili investitori).

Le condotte descritte devono comunque, ai fini dell'applicabilità del Decreto, essere eseguite da soggetti operanti in seno all'organizzazione di un ente, nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Analogamente a quanto accade con l'*insider trading*, la novella del 2005 ha introdotto accanto e in aggiunta all'illecito penale, una parallela figura di illecito amministrativo, anch'essa denominata "manipolazione del mercato" e prevista dall'art. 187-*ter* del medesimo T.U.F. (la quale, ovviamente, non è tuttavia idonea a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del Decreto).

* * *

11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* Decreto)

Dal 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della L. 3 agosto 2007, n. 123) sono stati, per la prima volta, inseriti nel Decreto anche reati di natura colposa, nello specifico i reati di omicidio

colposo e lesioni (gravi e/o gravissime) colpose, che si verifichino a causa ed in conseguenza della violazione delle norme previste in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies*, da ultimo modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Art. 25-*septies* "**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**"

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale

Gli articoli 589 e 590 (terzo co.) Cod. Pen. prevedono rispettivamente:

- Art. 589 Cod. Pen.: "Omicidio colposo"

  1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

  2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

  3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- Art. 590 Cod. Pen. "Lesioni personali colpose"

  Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

  Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La "gravità" delle lesioni è espressamente codificata dall'art. 583 Cod. Pen., a mente del quale:
"*La lesione è grave:*

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso".

A mente delle disposizioni normative citate occorre innanzitutto osservare come le fattispecie di reato previste all'art.25-*septies* del Decreto (richiamando i reati *sub* artt. 589 e 590 Cod. Pen.) possano concretamente realizzarsi sia per effetto di un evento violento esterno (il cd. "infortunio sul lavoro"), sia per effetto di un'azione morbosa interna (le cd. "malattie professionali" ad eziologia lavorativa, dovute allo svilupparsi di patologie -più o meno gravi- insorte in seguito all'esposizione ad agenti patogeni per l'organismo umano ovvero allo svolgimento di particolari mansioni lavorative).

Ne consegue che un infortunio/incidente sul lavoro con durata (in termini di inabilità temporanea al lavoro) superiore ai 40 giorni ovvero che abbia determinato (anche) un modesto *handicap* funzionale (es., l'amputazione di una falange del dito di una mano) ovvero una malattia ad eziologia lavorativa (anche non grave), ma di cui sia provata la connessione con le mansioni svolte dal dipendente (es., si pensi alla cd. sindrome del "tunnel carpale" tra le malattie di chi ripetutamente effettua manovre con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori), sono tutti eventi riconducibili alle fattispecie di cui all'art.25-*septies* del Decreto; di qui il rischio che, in assenza delle dovute cautele (in termini di misure preventive adeguate) puntualmente previste dalla normativa vigente (in particolare dal D.Lgs. n.81/2008 *"Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro"*), la SOCIETA' possa essere chiamata a risponderne ai sensi del Decreto, ovviamente se ed in quanto sia provata la "colpa" della SOCIETA' stessa nelle persone di coloro che, ai vari livelli aziendali e secondo le relative deleghe formalizzate, abbiano disatteso le norme di prevenzione di cui sono diretti destinatari.

Vale la pena di ricordare che, per costante giurisprudenza, costituisce "*colpa specifica*" ai sensi della norma citata, ossia violazione delle norme di prevenzione, anche la violazione della norma di cui all' art. 2087 Cod. Civ.[17]; di qui la possibilità di incardinare la colpa anche con la contestazione di tale unica norma violata da parte dei soggetti a cui la normativa assegna ruoli e responsabilità

[17] art. 2087 Cod. Civ.: "*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*;

nei processi decisionali e gestionali legati alla materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

* * *

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* Decreto)

Con l'art. 63-3°co. del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stato introdotto l'art. 25-*octies* nel Decreto, da ultimo modificato con l'art. 3-5°co. della L. 15 dicembre 2014 n. 186, rubricato *sub* "ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".

Art. 25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale

Art. 648 Cod. Pen. "Ricettazione"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-*bis* Cod. Pen. "Riciclaggio"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'ipotesi di riciclaggio è sostanzialmente equiparabile ad una ricettazione qualificata, nel senso che l'oggetto di essa è rappresentato dal denaro, beni o altra utilità. La differenza sostanziale rispetto alla ricettazione è però collegata alla provenienza delittuosa dell'oggetto del reato: nella

ricettazione è sufficiente che esso provenga da un qualsiasi delitto (in senso proprio), quindi qualsiasi reato punito con la pena della reclusione e/o della multa, a prescindere che si tratti di delitto doloso, colposo ovvero preterintenzionale; mentre nel riciclaggio il denaro e le altre utilità devono provenire da un delitto non colposo (dunque necessariamente doloso e/o preterintenzionale).

Art. 648-*ter* Cod. Pen. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Caratteristica comune a tutte e tre le fattispecie descritte, è l'elemento soggettivo del reato, ossia il dolo, che deve coincidere con la consapevolezza che il denaro, i beni o le utilità siano di provenienza illecita, anche nella forma del dubbio che così possa essere e dunque dell'implicita accettazione del rischio (cd. dolo eventuale).

Art. 648-*ter.1* Cod. Pen. "Autoriciclaggio"

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

E' punito (dal 1° gennaio 2015) a titolo di autoriciclaggio "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

L'ipotesi (a dolo generico, con tutela, malgrado la sua collocazione tra i delitti contro il patrimonio, essenzialmente rivolta all'amministrazione della giustizia, all'ordine economico ed al risparmio) è scandita con modulato disvalore, evidenziato in una diversa entità della cornice edittale della pena: in connessione con la minore gravità del delitto a monte, la reclusione sarà da uno a quattro anni e

la multa da duemilacinquecento a dodicimilacinquecento euro "*se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni*"; sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell'art. 648 *ter*.1) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso "*con le condizioni e le finalità*" di cui all'associazione di stampo mafioso. Importa un aggravamento di pena (si tratta di circostanza speciale ad effetto comune, che ben trova la sua logica nello 'sfruttamento illegale' di strutture operative ed attività assai utili per l'ottimizzazione del risultato criminale insito nell'autoriciclaggio) l'aver commesso il fatto "*nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale*" (si pensa, comunque funzionale al tipo di illecito). Importa invece la diminuzione della pena fino alla metà (si tratta di circostanza speciale ad effetto speciale, 'allineata' all'attuale tendenza di politica criminale a tipologia premiale delle condotte riparatorie neutralizzatrici – anche parzialmente – dell'offesa o del danno) l'essersi "*efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*" a monte.

E' stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648 *quater* c.p.

Merita segnalare, poi, l'ambito di non applicabilità del reato in commento indicato nel comma quarto della disposizione *de qua*, che si riferisce all'utilizzazione o al godimento personale del danaro. Formula, quest'ultima, chiara, con la precisazione che la provenienza dalla commissione di un delitto non colposo, di *default* da intendersi come diretta, potrebbe presumibilmente venire anche intesa, in assenza di dato normativo espresso, come indiretta. Non altrettanto pacifici appaiono invece né l'inquadramento in termini di teoria del reato, né il tenore, né tanto meno la valenza delle modalità comportamentali di non punibilità.

* * *

13. FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* Decreto)

La Legge 23 luglio 2009 n.99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), ha introdotto nuove fattispecie di reato nel Decreto, aggiungendovi l'art.25-*novies*.

Art.25-*novies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e, terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata Legge n.633 del 1941.*

I reati sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono quelli di seguito indicati ed analizzati.

a. Delitti/messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta.

Art. 171, primo comma, lettera a-*bis* L. n. 633/41 "Delitto di messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta"

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: […]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, terzo comma, L. n. 633/41 "Delitto di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore"

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Nella prima norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto fra i reati-presupposto previsti dal Decreto risponde, quindi, ad una esigenza di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Nella fattispecie di danno contemplata dal terzo comma il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, bensì il suo onore e la sua reputazione.

b. Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati

Art. 171-*bis* L. n. 633/41 "Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati"

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, inserito dal D.Lgs. 169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

Con la novella del 2000 il Legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

La riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171-*bis* ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le «*raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».*

c. Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2

Art. 171-*ter* L. n. 633/41 "Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2"

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con

qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.
Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa "panpenalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del *software*.
A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti:
il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

d. Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno

Art. 171-*septies* L. n. 633/41 "Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno"
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.
Le disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-*bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.
Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.
Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo del settore.

e. Delitto di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Art. 171-*octies* L. n. 633/41 "Delitto di Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale"

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, restringendo, però, l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

* * *

14. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art.25-*decies* Decreto)

La Legge 3 agosto 2009 n. 116 – cd. *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"* – entrata in vigore il 15.08.2009, ha introdotto una nuova fattispecie di reato cd. "presupposto" nel Decreto, inserendo l'art.25-*decies.*

Art.25-*decies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

a. Il reato presupposto di cui all'art. 377-bis Cod. Pen.

E' bene ricordare che l'art.377-*bis* Cod. Pen. (introdotto dalla Legge 01.03.2001 n.63) punisce, con la reclusione da due a sei anni *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere".*

Il reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Nei predetti casi alla società/ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

* * *

15. REATI CONTRO L'AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (art. 25-*undecies* Decreto)

Le fattispecie di reato trattate nella presente Sezione, sono quelle attualmente vigenti secondo le modifiche normative introdotte, in ultimo vedasi **Legge 22 maggio 2015 n. 68** "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"[18], la quale ha stabilito:

'*All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

*«a) per la violazione dell'**articolo 452-bis**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*b) per la violazione dell'**articolo 452-quater**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*c) per la violazione dell'**articolo 452-quinquies**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

*d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'**articolo 452-octies**, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*

*e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'**articolo 452-sexies**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*f)per la violazione dell'**articolo 727-bis**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*g) per la violazione dell'**articolo 733-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;*

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«**1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» '*.

Pertanto alla luce di tali modifiche normative, l'art. 25-*undecies* è stato così riformulato :

Art. 25-*undecies* "Reati ambientali"

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

[18] Legge 22 maggio 2015, n. 68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015);

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima Legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n.549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231".

Il Legislatore, pertanto, dopo aver ampliato il ventaglio dei reati in materia ambientale già previsti dal Codice Penale, ha dunque ritenuto di inserire alcuni di essi nel novero dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli Enti ai sensi del D. Lgs. 231/01. In particolare trattasi delle fattispecie di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*, 452-*octies* Cod. Pen.; pertanto escludendo le restanti ipotesi di : "*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*" (art. 452-*ter*), "*Impedimento del Controllo*" (art. 452-*septies*), nonché la applicabilità della "*Aggravante Ambientale*" di cui all'art. 452-*novies*, del cd. "*Ravvedimento Operoso*" di cui all'art. 452-*decies* e dell'ipotesi di "*Omessa bonifica*" (art. 452-*terdecies*); infine non sono state estese le disposizioni relative alla "*Confisca*" di cui all'art. 425-*undecies* e del "*Ripristino dello stato dei luoghi*" previsto dall'art. 425-*duodecies*: entrambi provvedimenti che verranno emessi dal Giudice a seguito di sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 CPP) nei confronti della persona fisica autore del reato.
Deve infine osservarsi che è stato altresì introdotto l'ulteriore **comma 1-bis** dell'art. 25-*undecies* del Decreto, il quale prevede, in caso di condanna dell'Ente per le fattispecie di cui agli artt. 452-*bis* (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*) e 452-*quater* (*Disastro ambientale*) Cod. Pen., l'irrogazione, oltre alla sanzione pecuniaria, della sanzione interdittiva.

a. Le fattispecie di reato inserite nel Codice Penale (art. 727-bis e 733-bis)

L'art. 1 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 e dunque entrato in vigore il 16 agosto 2011), ha introdotto nel Codice Penale due nuovi reati; vale a dire l'art. 727-*bis* e l'art. 733-*bis.*

L'estensione della responsabilità agli enti, in caso di commissione di una di queste nuove fattispecie, è prevista dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dall'art. 2-2°comma del medesimo D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121).

L'art. **727-*bis*** ('Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette') così recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

L'art. 2 lett. i) della medesima Direttiva precisa inoltre che per "*stato di conservazione della specie*" deve intendersi "*l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie di causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio europeo. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando: i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine*".

L'art. **733-*bis*** ('Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto'), così recita:

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del Codice Penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE ovvero un sito di importanza comunitaria designato "*dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato*".

Con riferimento a tali nuove fattispecie codicistiche (di natura contravvenzionale), il dato saliente è costituito dalla clausola di esclusione della punibilità (ovvero soglia di punibilità), costruita intorno al doppio requisito della 'quantità trascurabile' di esemplari uccisi/distrutti/danneggiati unitamente al "trascurabile impatto" sullo stato di conservazione della specie animale/vegetale protetta; è di tutta evidenza che la valutazione, in sede giudiziaria, della ricorrenza (o meno) di tale situazione, non potrà che essere rimessa all'apprezzamento di un tecnico, quindi sotto forma di Consulenza

Tecnica dell'organo inquirente (Pubblico Ministero) ovvero di perizia da parte dell'organo giudicante (Tribunale Monocratico).

b. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il medesimo art. 25-*undecies* del Decreto al 2° co. lett. da 'a)' a 'h)', ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato già incluse nel D.Lgs. n. 152/2006.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

a) violazioni dell'art. 137 (scarico di acque reflue industriali), così suddivise:

a.1) violazione dell'art. 137 commi 3[19], 5[20] (primo periodo) e 13[21]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

a.2) violazione dell'art. 137 commi 2[22], 5[23] (secondo periodo) e 11[24]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto[25], per una durata non superiore a 6 mesi;

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 va qualificato come industriale "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*". Ugualmente rilevante è la nozione di scarico ovvero "*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite*

19 art. 137 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni"*;

20 art. 137 comma 5 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000"*;

21 art. 137 comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Si applica sempre la pena dell'arresto da 2 mesi a 2 anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente"*;

22 art. 137 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque apra, o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali (contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto) senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da 3 mesi a 3 anni"*;

23 art. 137 comma 5 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000"*;

24 art. 137 comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104, è punito con l'arresto sino a 3 anni"*;

25 articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

b) **violazioni dell'art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**, così suddivise:

b.1) violazione dell'art. 256 commi 1 lett. a)[26] e 6 (primo periodo)[27]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b.2) violazione dell'art. 256 commi 1 lett. b)[28], 3 (primo periodo)[29] e 5[30]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

b.3) violazione dell'art. 256 comma 3 (secondo periodo)[31]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto[32], per una durata non superiore a 6 mesi.

Il 6°comma del medesimo articolo 25-*undecies* del Decreto, prevede che tali sanzioni siano ridotte della metà in caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256-4°comma del D.Lgs. n. 152/2006[33].

c) **violazioni dell'art. 257 (bonifica dei siti)**, così suddivise:

c.1) violazione dell'art. 257 comma 1[34]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

[26] art. 256 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi"*;

[27] art. 256 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000"*;

[28] art. 256 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi"*;

[29] art. 256 comma 3 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000"*;

[30] art. 256 comma 5 del D.Lgs 152/2006 (in vigore): *"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000"*;

[31] art. 256 comma 3 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi"*;

[32] articolo 9, comma 2, del D.Lgs n. 231/01 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione , salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

[33] art. 256 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni";*

[34] art. 257 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore, come da modifiche apportate dalla L.22 maggio 2015 n. 68): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi*

c.2) violazione dell'art. 257 comma 2[35]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

d) **violazione dell'art. 258 (violazione obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**, così strutturata:

d.1) violazione dell'art. 258, comma 4[36] (secondo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

e) **violazione dell'art. 259 (traffico illecito di rifiuti)**, così strutturata:

e.1) violazione dell'art. 259, comma 1[37]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

f) **violazioni dell'art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)[38]**, così suddivise:

f.1) violazioni dell'art. 260, comma 1[39]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto[40], per una durata non superiore a 6 mesi;

a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000";

35 art. 257 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 anno a 2 anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose";*

36 art. 258 comma 4 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice Penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"*;

37 art. 259 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la pena della ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi"*;

38 il D.Lgs. 21/2018 "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*" ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); tuttavia dovrà in realtà parlarsi di *abrogatio sine abolitio* in quanto, stante al testo del D.lgs. 21/2018, i richiami alle disposizioni dallo stesso abrogate "*ovunque presenti*" (e, pertanto, anche nel D. Lgs. 231/2001), devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice Penale (come indicato dalla tabella A allegata al decreto medesimo); pertanto, nel caso di specie, alla nuova fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. –(Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) : "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.*
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca";

39 art. 260 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni"*;

40 articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

f.2) violazioni dell'art. 260, comma 2[41]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto[42], per una durata non superiore a 6 mesi; [43]

g) **violazione dell'art. 279 (violazione dei limiti di emissione)**, così strutturata:

h.1) violazione dell'art. 279 comma 5[44]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ciò che si può osservare, con riferimento alle suddette fattispecie di reato presupposto estratte dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, tra loro diversissime per tipologia dei beni giuridici protetti, struttura, e oggetto della condotta illecita, è che la quasi totalità di esse sono reati di natura contravvenzionale (pertanto indifferentemente punibili a titolo di 'dolo' o semplice 'colpa'); fanno eccezione solo alcune fattispecie, le quali invece sono 'delitti' e quindi punibili soltanto a titolo di 'dolo'. Trattasi delle fattispecie derivanti dalla violazione:

- dell'art. 258, comma 4/2° periodo;
- dell'art. 260, commi 1 e 2;
- dell'art. 260-bis, commi 6, 7 (2°/3° periodo), 8 (1°/2° periodo);

Si porranno, dunque, le medesime criticità già emerse in sede di estensione di responsabilità '231' agli enti per le fattispecie 'colpose' di cui agli articoli 589 e 590 codice penale etiologicamente collegate alla violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Di tutte le fattispecie estratte dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, certamente quelle più comuni e dunque più rappresentative di un 'rischio giuridico' sono quelle in materia di superamento dei valori limite negli scarichi industriali, in materia di attività non autorizzate nella gestione dei rifiuti, di inquinamento (come vero e proprio reato di danno) del suolo/sottosuolo, di superamento dei valori di emissione a tutela della qualità dell'aria.

c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

41 art. 260 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni"*;

42 articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione , salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

43 con riferimento alla previgente fattispecie di cui all'art. 260-*bis* (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - c.d. SISTRI) si consideri che il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" (convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2019, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

44 art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con la pena dell'arresto fino a 1 anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa"*;

c. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992[45] (Detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette)

Il medesimo art. 25-*undecies* del Decreto al 3° co. lett. da 'a)' a 'c)', ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a: violazione degli articoli: 1 comma 1[46], 2 commi 1[47] e 2[48], 6 comma 4[49]: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

[45] disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n.874 e del regolamento CEE n.3626/82 e ss.mm. nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

[46] art. 1 comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione";*

[47] art. 2 comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento";*

a) violazione dell'articolo: 1 comma 2[50]**:** punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

b) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis* comma 1[51]: punita per gli enti rispettivamente:

c.1) con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad 1 anno[52];

c.2) con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 2 anni[53];

c.3) con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni[54];

c.4) con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni[55].

[48] art. 2 comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): *"In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 1 anno e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi";*

[49] art. 6 comma 4 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore)*: "Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Chiunque contravviene è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni"*;

[50] art. 1 comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): *"In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 2 anni e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi";*

[51] art. 3-bis comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): *"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale"*; *le condotte illecite previste dall'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, sono le seguenti:*

- *lettera a): introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati*
- *lettera c): falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;*
- *lettera d): uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento*
- *lettera e): omessa o falsa notifica all'importazione;*
- *lettera l): falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.*

[52] ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 481 ('Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità'), 484 ('Falsità in registri e notificazioni') Cod. Pen.;

[53] ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 480 ('Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 477 Codice Penale), 483 ('Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico'), 487 ('Falsità in foglio firmato in bianco' – in relazione all' articolo 480 Cod. Pen.), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 477, 478-3°co., 480, 481, 482 rapportato all'articolo 477, 482 rapportato all'articolo 478-1° co., 482 rapportato all' articolo 478-3°co., 483, 484, 486 Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 482 Cod. Pen.);

[54] ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 477 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 478 Cod. Pen.), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 478-1°co., 482 rapportato all'articolo 476-1°co. Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 477 del Cod. Pen.);

[55] ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 476 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici'), 478 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti'), 479 ('Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 476 Cod. Pen.), 487 ('Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico'), 488 ('Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali'), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 476-1°co., 476-2°co., 478-2°co., 479 rapportato all'articolo 476-1°co., 479 rapportato all'articolo 476-2°co., 482 rapportato all'articolo 476-2°co., 482 rapportato all'articolo 478-2°co. Cod. Pen.), 490

d. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Il medesimo art. 25-*undecies* del Decreto al 4° comma ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per (alcune) delle disposizioni previste dalla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni relative alla violazione dell'articolo 3[56]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

e. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Il medesimo art. 25-*undecies* del Decreto al 5° co., dalla lett. a) a c), ha previsto l'estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

a) violazione degli articoli: 9 comma 1[57]; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) violazione dell'articolo 8 comma 1[58] e 9 comma 2[59]: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del Decreto[60], per una durata non superiore a 6 mesi;

c) violazione dell'articolo 8 comma 2[61]: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del Decreto[62], per una durata non superiore a 6 mesi.

('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 476 Cod. Pen.), 491 ('Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena'), 491-bis ('Documenti informatici');

56 art. 3-co.7° Legge n. 549 del 28 dicembre 1993: *"Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito";*

57 art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000";*

58 art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000";*

59 art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): *"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000";*

60 articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

61 art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): *"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000",*

62 articolo 9, comma 2, del DECRETO (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

f. Le modifiche introdotte dalla Legge n.68 del 22.05.2015 all'art. 25-undecies del Decreto

La **Legge n.68 del 22.05.2015** ha introdotto nel Codice Penale alcune nuove fattispecie di reato in materia ambientale, contestualmente includendo talune di esse nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies Cod. Pen.).
In particolare trattasi dei seguenti reati:
Art. 452-bis – (Inquinamento ambientale)
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Si tratta di reato comune, potendo essere commesso da chiunque. E' una fattispecie a forma libera "*chiunque… cagiona… l'inquinamento*", in quanto la norma non descrive la condotta tipica dell'agente, ma unicamente l'evento lesivo, consistente nella compromissione o deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Art. 452-ter – (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)
Se da uno dei fatti di cui all'ar-ticolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
Art. 452-quater – (Disastro ambientale)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disa-stro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti parti-colarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

E' anch'essa una fattispecie a forma libera, in quanto la norma non descrive la con-dotta tipica dell'agente, ma unicamente l'evento lesivo, consistente nel disastro ambientale.

Art. 452-quinquies – (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il nuovo art. 452-quinquies Cod. Pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Art. 452-sexies – (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di com-promissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Trattasi di reato comune, in quanto esso può essere commesso da chiunque il quale cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasfe-risce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Art. 452-septies – (Impedimento del controllo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predi-sponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies – (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies – (Aggravante ambientale)

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies – (Ravvedimento operoso)

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies – (Confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura pe-nale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies – (Ripristino dello stato dei luoghi)

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su ri-chiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies – (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

* * *

16. REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI ED IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art.25-*duodecies* Decreto ed art. 25 *terdecies* Decreto)

Trattasi di una categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del Decreto ad opera del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109[63], entrato in vigore il 09 agosto 2012.

Art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

1.In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per comprendere il reato presupposto di cui trattasi è necessario fare riferimento alla fattispecie-"base", di cui all'art. 22, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286[64], che punisce con la '*reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ... il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato'*.

L'art.1, co. 1, lettera b) del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, ha introdotto il comma 12-*bis*, il quale individua tre circostanze aggravanti (ad effetto speciale) rispetto alla fattispecie-base sopra riportata, con possibilità di aumentare le pene già previste '*da un terzo alla metà*', nei seguenti casi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori sfruttati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del Codice Penale[65].

[63] attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare;

[64] Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

[65] vale a dire: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto

Dunque la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art.25-*duodecies* del Decreto, potrà ricorrere solo quando il reato sia dolosamente commesso dal datore di lavoro e venga realizzato integrando almeno una[66] delle circostanze aggravanti succitate (non così invece qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base).
Il reato risulta, infine, integrato non solo dall'assunzione del lavoratore, e pertanto dalla formale stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ma anche dalla mera occupazione 'di fatto' del lavoratore (cd. lavoro "irregolare" o "nero"); infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia (che tiene conto ed elabora anche i precedenti "apparentemente" difformi), '*la norma penale in esame punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata*'[67].
Da ultimo, si rileva che con la Legge n. 161 del 17.10.2017 riguardante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"* sono stati inseriti altresì i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, relativi alle violazioni di cui all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998 ed i quali puniscono coloro i quali promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiano altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

a. Razzismo e xenofobia

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 intitolata : "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" ha introdotto quale nuovo reato presupposto le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 inserendo pertanto il nuovo art. 25-*terdecies* del DECRETO in materia di propaganda xenofoba e/o razzista.
L'art. 3 comma 3-bis di tale disposizione prevede : "*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232*".
In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
E' inoltre prevista l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del DECRETO per una durata non inferiore ad un anno.

alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti;

[66] nonostante la previsione normativa non evidenzi espressamente la natura disgiunta e alternativa delle circostanze previste nel comma 12-bis dell'art. 22 D.Lgs. n. 286/98, si ritiene di attribuire alla norma nazionale una interpretazione coerente con la disposizione comunitaria, già adottata dai primi commenti della dottrina, che ammette l'integrazione del reato in ciascuna delle singole occorrenze;

[67] si veda ad esempio : Cass. sez. 1, sent. n. 25615 del 18/05/2011;

E' infine previsto un aggravamento di pena, stabilendo l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

***

17. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies Decreto)

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 comma 1 della Legge in questione ha inserito nel DECRETO l'art. 25-*quaterdecies.*

Art. 25-*terdecies* "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

a. Le fattispecie di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401

Il delitto di frode sportiva di cui all' art. 1 della Legge 401/1989 punisce "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*" nonché "*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*".
L'art. 4 di tale disposizione normativa rubricato invece "*Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa*" punisce la commissione di talune fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative, prevendendo in particolare che : "*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi*

modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904".

***

18. REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto)

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili[68] .
L'art. 39 di tale Decreto Legge ha introdotto tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 alcune fattispecie di natura tributaria, in particolare inserendo il nuovo art. 25-*quinquiesdecies*, il quale punisce, anche mediante l'applicazione di sanzioni interdittive, le seguenti fattispecie delittuose commesse nell'interesse o vantaggio dell'Ente :

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000.

Art. 25-*quinquiesdecies* "Reati tributari"

"*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

[68] D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301);

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

a. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000

Art. 2 comma 1 D. Lgs. 74/2000

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni[69] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

Art. 2 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000 D. Lgs. 74/2000

"1-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".[70]

b. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 D. Lgs. 74/2000

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni[71] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

[69] comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019;
[70] comma inserito dal dall'art. 39 del D.L. 124/2019;
[71] comma così come modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019;

c. La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000

Art. 8 comma 1 D. Lgs. 74/2000
"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni[72] chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
Art. 8 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000
"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".[73]

d. La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000

Art. 10 D. Lgs. 74/2000
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni[74] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

e. La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000

Art. 11 D. Lgs. 74/2000
"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

[72] comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019;
[73] comma inserito dall'art. 39 del D.L. 124/2019;
[74] comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

DEFINIZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

Stato del documento

Edizione	Modifiche rispetto all'edizione precedente	Data di entrata in vigore
01	*Aggiornato nominativo RSPP*	*10.07.2020*

Approvazioni del Documento

Responsabile dell'OdV	Dario Grisot	
Amministratore Unico	Andrea Marchiori	
RSPP	Andrea Albani	

INDICE DEL DOCUMENTO

1. TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI 3

2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ART. 99 CCNL EDILIZIA) 3

2.1 CASI DI APPLICAZIONE 3

2.2 CASI PARTICOLARI 3

3. LICENZIAMENTO (ART. 100 CCNL EDILIZIA) 4

3.1 CASI DI APPLICAZIONE 4

3.2 CASI PARTICOLARI 4

4. MODALITÀ OPERATIVE 5

1. Tipologia di provvedimenti

Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20/05/70 n. 300, le infrazioni possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi del punto 2 e 3 dell'art. 100 del C.C.N.L. (Licenziamento per mancanze).

2. Provvedimenti disciplinari (art. 99 CCNL Edilizia)

2.1 Casi di applicazione

Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:

a) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
c) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
d) non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
e) arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
f) sia trovato addormentato;
g) introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
i) in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli articoli 6 e 7 dei D.Lgs. 231/01 purché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, attuativo del D.Lgs. n. 196/03;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.

2.2 Casi particolari

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione, mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 100 del C.C.N.L. per il licenziamento senza preavviso. Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla CASSA EDILE di VERBANIA.

3. Licenziamento (art. 100 CCNL Edilizia)

3.1 Casi di applicazione

Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:

1. per riduzione di personale;
2. per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3. per giusta causa senza preavviso, nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
   a. insubordinazione o offese verso i superiori;
   b. furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
   c. qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
   d. trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;
   e. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
   f. rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
   g. assenza ingiustificata di cui all'art. 89;
   h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
   i. grave o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

3.2 *Casi particolari*

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

4. Modalità operative

Fase	Responsabilità	Modalità	Tempistica
Rilevazione dell'Infrazione	Datore di Lavoro, Responsabili di Funzione, Preposti di Cantiere, OdV	Descrizione circostanziata corredata, ove possibile, da materiale fotografico e/o da altre testimonianze	-
Comunicazione al Datore di Lavoro	Chi ha rilevato l'infrazione	Compilazione del modello apposito con descrizione puntuale (data, ora, luogo, modalità) corredata, ove possibile, da materiale fotografico	La comunicazione deve essere effettuata con i criteri di "Immediatezza" o comunque di "Tempestività".
Valutazione del fatto e definizione dell'eventuale provvedimento	Datore di Lavoro	Valutazione del modello apposito, intervista col personale coinvolto	Immediata. L'immediatezza è tuttavia compatibile con l'intervallo temporale necessario per l'accertamento della condotta del lavoratore e per le adeguate valutazioni e determinazioni del datore di lavoro
Contestazione al soggetto dell'infrazione e richiesta di adeguate giustificazioni	Datore di Lavoro	Salvo il caso del rimprovero verbale, la contestazione deve essere effettuata in **forma scritta*** con descrizione puntuale del fatto contestato e corredata, ove possibile, da materiale fotografico	
Comunicazione delle giustificazioni da parte del soggetto	Soggetto autore dell'infrazione	La comunicazione deve essere effettuata in **forma scritta**	Entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di contestazione del datore di Lavoro. *N.B. La mancata presentazione di qualsiasi giustificazione implica ammissione di responsabilità del soggetto*
Accettazione delle giustificazioni ovvero NON accettazione delle giustificazioni con Irrogazione della Sanzione Disciplinare	Datore di Lavoro	La comunicazione deve essere effettuata in **forma scritta** con spiegazione puntuale, se il caso, delle motivazioni per cui le giustificazioni NON sono state ritenute adeguate	Congrua, dopo il ricevimento della risposta del soggetto, con i tempi necessari per la valutazione delle giustificazioni presentate. In mancanza di risposta da parte del soggetto l'irrogazione della sanzione **non** può avvenire **prima dei 5 giorni** dalla comunicazione dell'addebito. In mancanza di risposta alle giustificazioni presentate dal soggetto ovvero di irrogazione della sanzione si ritengono accettate le giustificazioni succitate.

*** La legge nulla prevede in merito alle modalità di consegna della lettera di contestazione.**